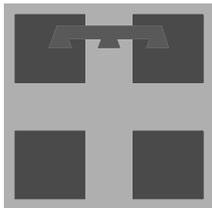


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 26 febbraio 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali

Anno 2003

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.

Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

Il presente volume è un riepilogo, con valore puramente ricognitivo, delle leggi e regolamenti regionali dell'anno 2003 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (ndr)

INDICE CRONOLOGICO

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni. pag. 9

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2003. pag. 10

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005". pag. 30

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto). pag. 35

Legge regionale 28 marzo 2003, n. 5.

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società Expo Piemonte S.p.A. pag. 38

Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee). pag. 40

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.

Disposizioni in materia di protezione civile. pag. 44

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). pag. 52

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici. pag. 54

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa. pag. 57

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari). pag. 59

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 12.

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura pag. 61

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 13.

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro pag. 63

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale). pag. 65

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 15.

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera). pag. 67

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 16.

Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'. pag. 68

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 17.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. pag. 71

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 18.

Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42. pag. 73

Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). pag. 78

Legge regionale 4 agosto 2003, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002. pag. 104

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. pag. 107

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2. pag. 109

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. pag. 128

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviiazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. pag. 133

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996 n. 49. pag. 135

Legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. pag. 138

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27.

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero. pag. 142

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge). pag. 145

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine). pag. 149

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte). pag. 152

Legge regionale 19 novembre 2003, n. 31.

Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino. pag. 153

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere. pag. 155

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. pag. 157

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004. pag. 159

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette). pag. 161

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.

Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello. pag. 172

Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). pag. 175

REGOLAMENTI REGIONALI

D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106". pag. 178

D.P.G.R. 20 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))". pag. 181

D.P.G.R. 7 febbraio 2003, n. 3/R.

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali). pag. 182

D.P.G.R. 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49). pag. 188

D.P.G.R. 17 febbraio 2003, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267." pag. 191

D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R.

Regolamento regionale delle Attività di solari. pag. 193

D.P.G.R. 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). pag. 204

D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)" pag. 210

D.P.G.R. 21 luglio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale". pag. 214

D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 220

D.P.G.R. 1 agosto 2003, n. 11/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa) pag. 275

D.P.G.R. 20 ottobre 2003, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)" pag. 278

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE

D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 220

Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) pag. 40

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996 n. 49. pag. 135

AGRICOLTURA

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 12.

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura pag. 61

Legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità pag. 138

BENI CULTURALI

D.P.G.R. 7 febbraio 2003, n. 3/R.

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali). pag. 182

BILANCIO

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2003. pag. 10

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005. pag. 30

Legge regionale 4 agosto 2003, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002. pag. 104

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. pag. 107

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2. pag. 109

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004. pag. 159

COMMERCIO

D.P.G.R. 21 luglio 2003, n. 9/R

Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale". pag. 214

Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). pag. 175

COMUNICAZIONE

Legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni. pag. 9

CULTURA

D.P.G.R. 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49). pag. 188

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 17.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. pag. 71

Legge regionale 19 novembre 2003, n. 31.

Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino. pag. 153

DIRITTO ALLO STUDIO

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa. pag. 57

D.P.G.R. 1 agosto 2003, n. 11/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). pag. 275

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici. pag. 54

FINANZE

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. pag. 128

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 13.

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. pag. 63

INIZIATIVE SPECIALI

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 16.

Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'. pag. 68

INIZIATIVE TORINO 2006

D.P.G.R. 17 febbraio 2003, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". pag. 191

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere. pag. 155

ISTRUZIONE

D.P.G.R. 7 gennaio 2003, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106". pag. 178

MONTAGNA

Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). pag. 78

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 18.

Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42. pag. 73

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27.

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero. pag. 142

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge). pag. 145

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine). pag. 149

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette). pag. 161

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 28 marzo 2003, n. 5.

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società Expo Piemonte S.p.A. pag. 38

POLITICHE COMUNITARIE

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). pag. 52

PROCESSO DI DELEGA

D.P.G.R. 20 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))". pag. 181

PROTEZIONE CIVILE

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.

Disposizioni in materia di protezione civile. pag. 44

SANITA'

D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R.

Regolamento regionale delle Attività di solarium. pag. 193

D.P.G.R. 20 ottobre 2003, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)". pag. 278

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. pag. 157

SPORT

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.

Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello. pag. 172

TRASPORTI

D.P.G.R. 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). pag. 204

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale) pag. 65

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. pag. 133

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte). pag. 152

TURISMO

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto). pag. 35

D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)". pag. 210

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 15.

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera). pag. 67

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari). pag. 59

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 7 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni è aggiunto il comma 4 bis:

“4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)”.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 487

- Presentata dai Consiglieri Roberto Cota, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli, Marco Botta, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo in data 30 gennaio 2003

- Assegnata alla I Commissione in sede referente in data 31 gennaio 2003

- Licenziata a maggioranza dalla I Commissione permanente il 31 gennaio 2003 con relazione di Pierluigi Gallarini

- Approvato in Aula il 5 febbraio 2003, con emendamento sul testo, con 30 voti favorevoli, 1 non partecipante alla votazione.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 2003 (ndr)

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. Per i redditi inferiori a euro 10.329,14, l'aliquota è determinata nella misura dello 0,9 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la cifra di euro 10.329,14 sarà rivalutata annualmente in relazione al tasso d'inflazione programmato.

Art. 2.

(Destinazione proventi addizionale IRPEF)

1. I proventi derivati dall'addizionale all'Imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF) sono preferenzialmente destinati a scopi socio-assistenziali sulla base dei fabbisogni più urgenti rilevati. In particolare per l'anno 2003 una quota non inferiore a euro 20.000.000 è destinata all'aumento dei posti letto presso le strutture preposte all'assistenza di anziani anche non autosufficienti.

Art. 3.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP)

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali è ridotta come segue:

- a) di 0,50 punti per l'anno 2003;
- b) di 1 punto per l'anno 2004;
- c) di 2 punti a partire dall'anno 2005.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla UPB 09011.

Art. 4.

(Fondo per gli investimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per la costituzione di un fondo per gli investimenti di rilevanza regionale.

2. Il mutuo di cui al comma 1 è rimborsato utilizzando una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF) e dell'articolo 1 della presente legge.

3. I prelievi di somme dal fondo sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, adottata, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, in coerenza con i criteri e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 5.

(Investimenti in aree depresse)

1. Il 20 per cento delle risorse previste dal fondo istituito con l'articolo 4⁽¹⁾ vengono destinate a finanziare gli investimenti nelle aree depresse non interessate dall'obiettivo 2 del Documento Unico di Programmazione (DOCUP).

(1) *Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 13/3/2003, Parte I (n.d.r.)*

Art. 6.

(Fondo speciale)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella Unità previsionale di base (UPB) 16021 pari a euro 4.000.000 per l'anno 2003.

2. Il fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell'interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, vengono a trovarsi al di sotto della soglia di povertà, individuata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi dovranno essere erogati ai soggetti aventi diritto.

4. La copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è assicurata mediante riduzione dell'UPB 09021 per euro 2.000.000 e dell'UPB 15991 per euro 2.000.000.

Art. 7.

(Misure urgenti a favore dei settori in crisi)

1. E' istituito nell'UPB 16032 un fondo per la ricerca e lo sviluppo nonché per la diffusione delle innovazioni tecnologiche a favore delle piccole medie imprese investite da processi di crisi.

2. Il fondo di cui al comma 1 interviene, secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, altresì per dotare il sistema delle piccole e medie imprese delle risorse con cui fronteggiare situazioni di crisi di liquidità, anche mettendo a disposizione di Finpiemonte S.p.A le risorse necessarie alla partecipazione finanziaria nei consorzi collettivi di garanzia fidi, finalizzata alla concessione di garanzie per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

3. Il fondo è finanziato per l'anno 2003 con un importo in termini di competenza e di cassa pari a euro 30.000.000.

4. La copertura finanziaria è assicurata da un prelievo di pari importo dal Fondo Globale per gli investimenti di cui alla UPB 09012.

Art. 8.

(Edilizia sanitaria)

1. La Regione si impegna a cofinanziare la spesa per l'effettuazione degli atti propedeutici e per gli interventi in edilizia sanitaria relativi alle strutture ospedaliere di Alba-Bra, Mondovì, Borgosesia, Novara, Verbanò Cusio Ossola (Piedimulera), Torino nuovo Molinette, Canavese, Novi-Tortona. A tal fine gli stanziamenti di cui al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 iscritti all'UPB 28042 programmazione sanitaria sono incrementati di euro 50.000.000 per l'anno 2005, con pari riduzione della UPB 09012, di cui complessivamente nel triennio 2003-2005 vincolati euro 15.000.000 per l'Ospedale Alba-Bra, euro 20.000.000 per il nuovo Ospedale del Verbanò Cusio Ossola (Piedimulera), euro 26.000.000 per il nuovo Ospedale di Novara, euro 2.000.000 per l'Ospedale di Torino nuovo Molinette, euro 1.000.000 per l'Ospedale del Canavese e euro 1.000.000 per il nuovo Ospedale Novi-Tortona.

2. Le nuove strutture ospedaliere indicate nel comma 1 modificano ed integrano l'allegato A, della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997-1999), divenendo parte integrante della programmazione dell'edilizia sanitaria regionale.

3. Concorrono alla determinazione degli importi disponibili le alienazioni effettuate dalle Aziende sanitarie locali (ASL) sulla base delle procedure definite ai sensi di legge.

Art. 9.

(Finanziamento per l'edilizia sanitaria)

1. Per l'anno 2005 le entrate della Regione ottenute dalle alienazioni patrimoniali di cui ai beni elencati nella legge regionale 14 marzo 1995, n. 30 (Autorizzazione alla vendita di beni immobili), così come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 1996, n. 3, sono previste in euro 15.000.000. Tali risorse sono utilizzate a completamento del finanziamento previsto per l'edilizia sanitaria.

Art. 10.

(Piano della viabilità)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione del Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in attuazione del d.lgs.112/1998, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 271-37720 del 27 novembre 2002 si provvede, anche per gli anni successivi alla durata del bilancio pluriennale, mediante l'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del d.lgs 112/1998 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale sottopone alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio il piano finanziario relativo al periodo di vigenza del piano della viabilità 2003-2009 indicando, per ogni esercizio, gli impegni di spesa e la relativa copertura finanziaria delle quote previste a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

(Piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006)

1. Il Piano finanziario indicativo del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dall'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 55 (Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002), è modificato come nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi finanziari 2004-2005 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati nell'articolo 12.

3. Per l'esercizio finanziario 2006 si provvede alla copertura finanziaria con la rispettiva legge di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 12.

(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2004 e 2005 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006)

1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale nello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti sulla UPB 11012 nella misura complessiva di euro 34.120.000 per l'anno 2004 e di euro 33.210.000 per l'anno 2005, con le seguenti finalità:

a) a titolo di cofinanziamento regionale del PSR 2000-2006 è autorizzata la spesa di euro 16.460.000 per l'esercizio 2004 e di euro 20.000.000 per l'esercizio 2005;

b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di Stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del PSR 2000-2006 è autorizzata la spesa di euro 17.660.000 per l'esercizio 2004 e di euro 13.210.000 per l'esercizio 2005.

2. Le assegnazioni rivenienti dall'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) possono essere utilizzate quali aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura U del PSR 2000-2006.

Art. 13.

(Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione)

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

2. Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1 la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguimento dell'interesse pubblico;

b) esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

c) conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;

d) limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attività inserite nei programmi di spesa ordinari.

3. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni ed accordi relative alle Amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio necessarie ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione dei contratti e degli accordi di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale riferisce semestralmente alle commissioni competenti per materia in merito alle attività realizzate in base ai commi 1 e 2 ed ai risultati delle relative contabilità.

Art. 14.

(Finanza di Progetto)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.

2. Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l'individuazione di adeguate forme di pubblicità degli atti di programmazione di cui al comma 1;

b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;

c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed , in particolare, quelli necessari ad ottenere l'affidamento delle concessioni;

d) garantire, in ogni fase della procedura, l'equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;

e) disciplinare la facoltà dell'aggiudicatario di costituire, anche dopo l'aggiudicazione, una società di progetto per l'esecuzione delle opere;

f) prevedere la facoltà delle società di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purchè garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;

g) prevedere l'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali.

Art. 15.

(Provvedimenti per attività specificamente individuate)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

3. La corresponsione degli emolumenti avviene previa attestazione da parte dei responsabili delle strutture regionali competenti che le predette prestazioni straordinarie sono state rese per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16.

(Interventi in materia di contabilità sanitaria)

1. In applicazione dell'articolo 46 della l.r. 7/2001, il coordinamento della contabilità sanitaria con quella della Regione viene assicurato mediante l'adozione di un rendiconto finanziario e dall'adozione di un piano finanziario preventivo.

2. I documenti di cui al comma 1 vengono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il rendiconto finanziario nonché la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile sono parte integrante del bilancio delle aziende sanitarie.

4. Il piano finanziario viene elaborato dalle aziende sanitarie in applicazione delle deliberazioni della Regione di riparto delle risorse destinate al settore. Tale documento è predisposto dalle aziende sanitarie entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno per l'esercizio successivo. Nel caso di variazioni dovute ad un aumento o ad una diminuzione dei trasferimenti verso le aziende il piano finanziario preventivo deve essere necessariamente variato.

5. In caso di inottemperanza la Giunta regionale nomina un commissario.

6. I documenti previsti al comma 1 ed il loro consolidato regionale vengono adottati dalle aziende e dall'Assessorato alla sanità regionale in tempo utile per essere allegati al rendiconto generale della Regione, come previsto dall'articolo 49 della l.r. 7/2001.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di bilanci dell'agenzia delle strade del Piemonte ARES Piemonte)

1. E' abrogato il comma 1, lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES Piemonte e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).

2. L'elenco di cui all'allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è integrato con ARES Piemonte .

Art. 18.

(Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), le parole "15 settembre" sono sostituite con le parole "15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento".

Art. 19.

(Modifiche alle leggi regionali 18 ottobre 1984, n. 55 e 14 dicembre 1998, n. 41)

1. L'articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 e dall'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:

a) l'entita' dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;

b) la quota dell'indennita' giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento e' coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;

c) i criteri e le priorita' nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;

d) l'individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri."

2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) sono sostituite dalle seguenti:

"c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale, purchè sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale, purchè sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c)".

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 41/1998, e' aggiunto il seguente:

"10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilita' adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego e' ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province."

Art. 20.

(Interventi in materia di politiche attive del lavoro)

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano di utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali finalizzati alla realizzazione di programmi di politiche attive del lavoro.

2. I programmi di cui al comma 1 finanziano prioritariamente interventi di outplacement, mediazione e selezione del personale così come definite e disciplinate dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. I programmi di cui al comma 1 possono essere promossi dai datori di lavoro o dalle loro organizzazioni di rappresentanza, dagli enti locali e dai loro consorzi, nonché dai Centri per l'impiego di cui alla l.r. 41/1998 e la loro gestione è affidata, nel rispetto della disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi, ad imprese o gruppi di imprese, anche di natura cooperativa, dotate di adeguate strutture tecniche e professionali ed autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 469/1997.

4. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1 emana un regolamento di riparto ed utilizzo del fondo straordinario sulla base dei seguenti principi:

a) definizione dei bacini geografici di attuazione del programma, secondo il criterio del maggior impatto occupazionale della crisi industriale e produttiva;

b) individuazione dei destinatari del programma secondo il criterio del minor grado di occupabilità, definito in base all'età e al curriculum formativo-professionale;

c) definizione delle modalità:

c.1) per la presentazione e la valutazione dei progetti di ricollocazione o mobilità professionale;

c.2) per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti richiedenti;

c.3) per il controllo e la verifica degli esiti dei progetti realizzati.

5. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale può autorizzare forme di contribuzione relative alle spese di trasferimento o di aggiornamento professionale. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute nella promozione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi e da parte dei Centri per l'impiego di cui alla l.r. 41/1998.

Art. 21.

*(Modifiche al capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20
in materia di canoni per l'uso delle acque pubbliche)*

1. All'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è aggiunto in fine il seguente comma:

“4. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 3,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.”

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento triennale tenendo conto del tasso di inflazione programmato.”

4. All'articolo 15 della l.r. 20/2002 è aggiunto in fine il seguente comma:

“4. Per effetto dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracani in materia di utilizzo delle acque pubbliche.”

5. L'articolo 18 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Norme transitorie).

1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) e' dovuto per anno solare ed e' versato:

a) entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione, all'Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Amministrazione regionale per le annualità successive.”.

Art. 22.

(Modificazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24)

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

“Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, **compresi i liquidi (percolato)** ⁽¹⁾, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonchè le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

4. I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno.

(1) Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 13/3/2003, Parte I (ndr)

5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.

6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.

7. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province).

8 La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

9 I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti."

Art. 23.

*(Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale
26 aprile 2000, n. 44)*

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs 112/1998. Il programma individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo 20, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico, il programma apporta modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel Fondo unico regionale, in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione."

Art. 24.

(Modificazioni alla legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 'Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte') è aggiunto il seguente comma 2:

2. "La Regione partecipa altresì alle Agenzie di cui al comma 1 mediante quota annuale di adesione. A tal fine verrà istituito apposito capitolo nell'UPB 21031."

Art. 25.

(Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell'Università degli studi di Torino)

1. Per il funzionamento, lo sviluppo e la valorizzazione della Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell'Università degli studi di Torino, la Giunta regionale è autorizzata, mediante stipulazione di convenzione, a concedere, per gli anni 2003, 2004 e 2005 un contributo annuale, (Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell'Università degli studi di Torino per il suo funzionamento, il suo sviluppo e la sua valorizzazione), il cui importo è stabilito rispettivamente in euro

400.000,00. La spesa è istituita nell'UPB 31041 (Beni culturali Università ed Istituti Scientifici Titolo I spese correnti).

2. Alla copertura della spesa si provvede per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

3. Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 7/2001.

Art. 26.

*(Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale
11 aprile 2001, n. 7)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è aggiunta la lettera d):

“d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.”.

Art. 27.

(Attività contrattuale)

1. Entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Piemonte adegua la propria normativa ai principi di cui all'articolo 24, commi 1, 2 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

2. Nelle more di tale adeguamento, la Regione, gli enti regionali strumentali, ausiliari o da essa dipendenti, nonché ogni altro organismo rispetto al quale la Regione esercita il controllo e che già risulti destinatario della normativa comunitaria in materia di appalti applicano la normativa regionale vigente alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 28.

(Variazioni di competenza)

1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 sono inserite le variazioni riportate nella allegata tabella B.

Art. 29.

(Variazioni di cassa)

1. Le previsioni di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono variate come indicato nella allegata tabella C.

Art. 30.

(Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 465.

Legge finanziaria per l'anno 2003.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 15 novembre 2002.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 18 novembre 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 dicembre 2002 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in aula il 27 febbraio 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 11 voti contrari, 1 astenuto.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 marzo 2003 (ndr)

Allegati

Allegato Tabella A

PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2000-2006 DELLA REGIONE PIEMONTE
PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE DELLE SPESE PER ANNO FINANZIARIO FEOGA
IMPORTI IN MILIONI DI EURO - per gli esercizi 2000 e 2001 dati a consuntivo

ANNO FINAN- ZIARIO FEOGA	PIANO FINANZIARIO DEL P.S.R. 2000-2006				AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI E	SPESA PUBBLICA TOTALE F=D+E	DI CUI REGIONE PIEMONTE G=C+E
	FEOGA GARANZIA	STATO ITALIA	REGIONE PIEMONTE	TOTALE			
	A	B	C	D=A+B+C			
2000	50,41	44,42		94,83		94,83	0,00
2001	54,12	57,67	7,99	119,78		119,78	7,99
2002	50,72	57,07	8,94	116,73	44,68	161,41	53,62
2003	51,86	59,20	12,81	123,87	29,14	153,01	41,95
2004	53,02	62,68	16,19	131,89	17,66	149,55	33,85
2005	54,20	63,00	16,73	133,93	13,21	147,14	29,94
2006	48,91	70,69	23,22	142,82	17,81	160,63	41,03
TOTALE	363,24	414,73	85,88	863,85	122,50	986,35	208,38

Nota: la quota FEOGA-Garanzia tiene conto per il 2000 e 2001 degli anticipi e dei recuperi

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE STAMPA PER UPB NOTA DI VARIAZIONE (PARTE CORRENTE)		VARIAZ. N. 42 / 19/12/2002		*** BOZZA ***		PAG. 1	
ENTRATA		DESCRIZIONE		COMPETENZA		CASSA		RESIDUI	
UPB									
0902	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA			+6.524.745,07		+6.524.745,07			+0,00
Totale ENTRATA				+6.524.745,07		+6.524.745,07			+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE VARIANZ. N. 42 / 19/12/2002 *** BOZZA *** PAG. 2
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI NOTA DI VARIAZIONE (PARTE CORRENTE)

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
05091	AFFARI ISTITUZ. PROCESSO DI DELEGA PROTOCOLLO ED ARCHIVIO GENERALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+464.811,00	+464.811,00	+0,00
07021	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE FORMAZIONE DEL PERSONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-612.149,00	-612.149,00	+0,00
07031	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+4.500.000,00	+4.500.000,00	+0,00
07051	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE STATO GIURIDICO ORDINAMENTO PERSONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-595,00	-595,00	+0,00
07061	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SERVIZI FEDERALI OPERATIVI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+310.000,00	+310.000,00	+0,00
08041	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA RAPP. CON SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REG. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+541.384,00	+541.384,00	+0,00
09001	BILANCI E FINANZE SPESE DEL CONSIGLIO REGIONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-229.020,00	-229.020,00	+0,00
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-3.600.000,00	-3.600.000,00	+0,00
09021	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-58.878.986,69	-58.878.986,69	+0,00
09071	BILANCI E FINANZE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-3.435.068,00	-3.435.068,00	+0,00
10021	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+501.393,61	+501.393,61	+0,00
10051	PATRIMONIO E TECNICO UTENZE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-154.937,00	-154.937,00	+0,00
10061	PATRIMONIO E TECNICO ECONOMATO AUTOCENTRO STAMPA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-200.000,00	-200.000,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 42 / 19/12/2002 *** BOZZA *** PAG. 3
 ASSessorato BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI NOTA DI VARIAZIONE (PARTE CORRENTE)

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
11021	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.165.458,67	+1.165.458,67	+0,00
12011	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ANIMALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+315.619,67	+315.619,67	+0,00
15091	FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO OCCUPAZIONE PROMOZIONE SVILUPPO LOCALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-3.061.189,00	-3.061.189,00	+0,00
16031	INDUSTRIA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE P.M.I. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+161.042,58	+161.042,58	+0,00
17061	COMMERCIO E ARTIGIANATO DISCIPLINA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00
18031	EDILIZIA DISCIPLINA VIGILANZA PATRIMONIO ENTI ED. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+400.000,00	+400.000,00	+0,00
21011	TURISMO SPORT PARCHI DOMANDA TURISTICA EVENTI PROMOZIONALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-467.119,69	-467.119,69	+0,00
21041	TURISMO SPORT PARCHI SPORT TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+500.000,00	+500.000,00	+0,00
21061	TURISMO SPORT PARCHI GESTIONE AREE PROTETTE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.032.914,00	+1.032.914,00	+0,00
21991	TURISMO SPORT PARCHI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-640.000,00	-640.000,00	+0,00
22021	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI SISTEMA INFORMATIVO IMPATTO AMBIENTALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+200.000,00	+200.000,00	+0,00
22051	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.064.607,00	+1.064.607,00	+0,00
22991	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+46.171,25	+46.171,25	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE VARIAZ. N. 42 / 19/12/2002 *** BOZZA *** PAG. 4
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI NOTA DI VARIAZIONE (PARTE CORRENTE)

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
24991	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+51.645,69	+51.645,69	+0,00
26041	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+907.119,69	+907.119,69	+0,00
27031	SANITA', PUBBLICA SANITA' ANIMALE IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+50.000,00	+50.000,00	+0,00
28021	PROGRAMMAZIONE SANITARIA EMERGENZA SANITARIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00
29061	CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE ORGANIZZAZIONE PERSONALE RISORSE UMANE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+4.607.656,24	+4.607.656,24	+0,00
30021	POLITICHE SOCIALI VERIFICA FINANZIAMENTO ENTI GESTORI IST. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+600.000,00	+600.000,00	+0,00
32011	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+0,00
32021	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO EDILIZIA SCOLASTICA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+228.796,66	+228.796,66	+0,00
32031	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+200.000,00	+200.000,00	+0,00
32041	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+900.000,00	+900.000,00	+0,00
32991	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+648.606,39	+648.606,39	+0,00
S1041	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+206.583,00	+206.583,00	+0,00
S1071	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+55.000.000,00	+55.000.000,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
 STAMPA PER UPB
 NOTA DI VARIAZIONE (PARTE CORRENTE)

PAG. 5

*** BOZZA ***

VARIAZ. N. 42 / 19/12/2002

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				

Totale SPESA		+6.524.745,07	+6.524.745,07	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
 SIAMPA PER UPB
 NOTA DI VARIAZIONE (CONTO CAPITALE)

VARIAZ. N. 43 / 19/12/2002

PAG. 1

*** BOZZA ***

ENTRATA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
0902		+50.000.000,00	+50.000.000,00	+0,00
BILANCI E FINANZE RAGIONERIA				
Totale ENTRATA		+50.000.000,00	+50.000.000,00	+0,00

PAG. 2

*** BOZZA ***

VARIANZ. N. 43 / 19/12/2002

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER UPB
NOTA DI VARIAZIONE (CONTO CAPITALE)REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
07032	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+12.000.000,00	+12.000.000,00	+0,00
09012	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-104.122.881,00	-104.122.881,00	+0,00
17022	COMMERCIO E ARTIGIANATO TUTELA DEL CONSUMATORE MERCATI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+24.065.910,00	+24.065.910,00	+0,00
18022	EDILIZIA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+500.000,00	+500.000,00	+0,00
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-4.500.000,00	-4.500.000,00	+0,00
21042	TURISMO SPORT PARCHI SPORI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+0,00
22052	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+774.686,00	+774.686,00	+0,00
22992	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+500.000,00	+500.000,00	+0,00
26022	TRASPORTI VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.582.285,00	+2.582.285,00	+0,00
26042	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+4.500.000,00	+4.500.000,00	+0,00
27022	SANITA' PUBBLICA PREVENZIONE SANITARIA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.655.000,00	+3.655.000,00	+0,00
28042	PROGRAMMAZIONE SANITARIA EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+106.345.000,00	+106.345.000,00	+0,00
32022	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO EDILIZIA SCOLASTICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.700.000,00	+2.700.000,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
 STAMPA PER UPB
 NOTA DI VARIAZIONE (CONTO CAPITALE)

VARIAZ. N. 43 / 19/12/2002

*** BOZZA ***

PAG. 3

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
		+50.000.000,00	+50.000.000,00	+0,00
		+0,00	+0,00	+0,00
	Totale SPESA			
	SALDO (ENTRATA - USCITE)			

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE) VARIANZ. N. 91 / 28/02/2003 *** BOZZA *** PAG. 1
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI NOTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE

SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-1.100.000,00	
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI		-1.100.000,00
09012	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.500.000,00	
28021	PROGRAMMAZIONE SANITARIA EMERGENZA SANITARIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	
28021	PROGRAMMAZIONE SANITARIA EMERGENZA SANITARIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI		+100.000,00
32011	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.000.000,00	
32011	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI		+1.000.000,00
32022	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO EDILIZIA SCOLASTICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.500.000,00	
	Totale SPESA	+0,00	+0,00
	SALDO (ENTRATA - USCITE)	+0,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE STAMPA PER UPB EMENDAMENTO CASSA		VARIAZ. N. 54 / 23/01/2003	*** BOZZA ***	PAG. 1
SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI		
UPB						
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	+255.656.872,48	+0,00		
09071	BILANCI E FINANZE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	-18.289.663,43	-18.289.663,43		
15991	FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	-22.465.013,20	-22.465.013,20		
25022	OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE PRONTO INTERVENTO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+0,00	-18.315.067,60	-18.315.067,60		
26031	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	-126.159.299,18	-126.159.299,18		
26032	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+0,00	-24.009.895,07	-24.009.895,07		
28051	PROGRAMMAZIONE SANITARIA GESTIONE E RISORSE FINANZIARIE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	-46.417.934,00	-46.417.934,00		
Totale SPESA		+0,00	+0,00	-255.656.872,48		
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00	+255.656.872,48		

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 3.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 della Regione Piemonte, e' approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza e in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2003.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A e' approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza ed in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2003.

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2003 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 4.

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005, allegato B alla presente legge.

Art. 5.

(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2003, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 871.681.906,37.

2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 70.000.000,00 per l'anno finanziario 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle Unita' previsionali di base (UPB) 09021 Bilanci e finanze - ragioneria - spese correnti e UPB 09023 Bilanci e finanze - ragioneria - spese per rimborso di mutui e prestiti del bilancio pluriennale 2003-2005.

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della l.r. 7/2001, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003:

a) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" individuato nell'UPB 09011 Bilanci e finanze-bilanci-spese correnti (capitolo 15910);

b) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012-Bilanci e finanze - bilanci - spese di investimento (capitolo 27170) (elenco n. 3 fondi speciali).

Art. 9.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. E' approvato l'elenco relativo alla utilizzazione del fondo di cui alla UPB 08032 Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - spese di investimento (capitolo 27167) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E' approvato l'elenco relativo all'utilizzazione del fondo di cui alla UPB 09012 (capitolo 27165) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. E' autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

4. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nell'elenco n. 4.

Art. 10.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2003, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in euro 50.000.000,00 ed e' iscritto alla UPB 09011 (capitolo 15970).

Art. 11.

(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 1.100.000,00 ed e' iscritta alla UPB 06011 Comunicazione istituzionale della Giunta - relazioni esterne - spese correnti (capitolo 10330).

2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 900.000,00 ed e' iscritta alla UPB 06011 (capitolo 10930).

3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 1.662.456,00 ed e' iscritta alla UPB S1991 Gabinetto Presidenza della Giunta - spese correnti (capitolo 10940).

Art. 12.

(Contributo all'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di ricerche economico-sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 3.408.616,00 ed e' iscritta alla UPB 08041 Programmazione e statistica - rapporti con societa' a partecipazione regionale - spese correnti (capitolo 10960).

Art. 13.

(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI) del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione) e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 103.291,00 ed e' iscritta alla UPB 08041 (capitolo 10900).

Art. 14.

(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico) e' determinata per l'anno finanziario 2003 in euro 72.820,00 ed e' iscritta alla UPB 09021 (capitolo 10100).

Art. 15.

(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata, per l'anno finanziario 2003, in euro 14.461.086,00 ed e' iscritta alla UPB 21061 Turismo Sport Parchi - gestione aree protette - spese correnti (capitolo 15180).

Art. 16.

(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394') e' stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 6.972.000,00 ed e' iscritta alla UPB 21061 (capitolo 15315).

Art. 17.

(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) e' stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 150.000,00 ed e' iscritta alla UPB 21051 Turismo Sport Parchi - pianificazione aree protette - spese correnti (capitolo 15730).

Art. 18.

(Protezione civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), e' autorizzata, per l'anno finanziario 2003, la spesa di euro 2.250.000,00 ed e' iscritta alla UPB S1051 Gabinetto Presidenza della Giunta - protezione civile - spese correnti (capitolo 10920) dello stato di previsione della spesa.

Art. 19.

(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo ferroviario piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) e' determinato, per l'anno finanziario 2003, in euro 129.115,00 ed e' iscritto alla UPB 26021 Trasporti - viabilita' ed impianti fissi - spese correnti (capitolo 14410).

Art. 20.

(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 e' iscritta alla UPB 09011 (capitolo 15965) la spesa di euro 315.450.144,72 in termini di competenza e di euro 265.451.144,72 in termini di cassa.

2. Dal fondo di riserva di cui al comma 1, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 21.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2002)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2002 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2003, nell'ammontare di euro 315.450.144,72 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte alla UPB 09011 (capitolo 15965) per l'importo di euro 315.450.144,72.

Art. 22.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2003 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

- a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
- b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

Art. 23.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 24.

(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del 'Lupo italiano') e' stabilita, per l'anno finanziario 2003, in euro 25.823,00 ed e' iscritta alla UPB S1011 Gabinetto Presidenza della Giunta - rapporti Stato Regioni - spese correnti (capitolo 15720).

Art. 25.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 469.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 27 novembre 2002.

Assegnato alla I Commissione in sede referente e alla II, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione in sede consultiva in data 27 novembre 2002

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 14 gennaio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in aula il 27 febbraio 2003, con 32 voti favorevoli, 11 voti contrari, 1 astenuto.

I documenti contabili allegati alla presente legge regionale sono pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 marzo 2003 (ndr).

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 marzo 2003 (ndr)

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attività realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.

Art. 2.

(Aggiunta dell'articolo 5 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22, è aggiunto il seguente:

“Art 5 bis. (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in case-vacanze)

1. Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Le attività sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentano al Sindaco del comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attività, l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalità d'uso della struttura prescelta, le generalità dell'adulto responsabile designato, il numero e l'età dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore della casa-vacanza.

5. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.

7. L'attività si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.”.

Art. 3.

(Ulteriori modifiche alla l.r.31/1985)

1. Il primo trattino del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 31/1985 è sostituito dal seguente: “-case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze”.

2. La rubrica del Titolo II della l.r. 31/1985 è sostituita dalla seguente: “Titolo II. Case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n 54)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), da ultimo modificato dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 46, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione attestante:

- a) il periodo di svolgimento del campeggio;
- b) le generalità dell'adulto responsabile designato;
- c) il numero e l'età dei partecipanti;
- d) l'area prescelta;
- e) l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
- f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
 - 1) accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
 - 2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
 - 3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
 - 4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
 - 5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
 - 6) smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

2 ter. L'autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.

2 quater. Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:

- a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
- b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
- c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 279

- Presentata dai Consiglieri Antonello Angeleri, Rosa Anna Costa, Antonino Saitta, Vincenzo Tomatis in data 20 marzo 2001.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente in data 27 marzo 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 novembre 2002 con relazione di Antonino Saitta, Antonello Angeleri.
- Approvata in aula il 11 marzo 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2003 (ndr)

Legge regionale 28 marzo 2003, n. 5.

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società Expo Piemonte S.p.A.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare le produzioni orafe delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio nel quadro di un articolato sistema espositivo regionale, la Regione promuove con gli enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la costituzione della società per azioni "Expo Piemonte S.p.A."

Art. 2.

(Oggetto sociale)

1. L'oggetto sociale ricomprende l'attività di progettazione, esecuzione e definitiva realizzazione di una struttura fieristica espositiva polifunzionale.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la società può realizzare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la cessione in affitto della struttura fieristica a favore di soggetti che risultino particolarmente qualificati per la sua conduzione e gestione.

Art. 3.

(Modalità di partecipazione)

1. Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1703 e seguenti del codice civile, all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A..

2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della "Expo Piemonte S.p.A.". La partecipazione è limitata alla fase di costruzione dell'opera e non può comunque comportare ulteriori oneri per la Regione per le attività di gestione economico-finanziaria del polo fieristico.

3. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

Art. 4.

(Controlli)

1. In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori di "Expo Piemonte S.p.A." del progetto di bilancio, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.

2. La Giunta regionale esaudisce, altresì, le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali, acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, è tenuta a fornirli secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 la spesa (Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione di Expo Piemonte S.p.A.) da iscrivere nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II Spese di investimento) del bilancio di previsione 2003, pari a euro 6.197.500,00 in termini di competenza e di cassa.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2003, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa la dotazione dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II spese

di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco (Fondi speciali) allegato al bilancio ove viene aggiunta la voce "Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della società Expo Piemonte S.p.A."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 464

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società Expo Piemonte.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 13 novembre 2002.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 21 novembre 2002.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 dicembre 2002 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in aula il 18 marzo 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 3 voti contrari, 1 astenuto e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 2003 (ndr)

Legge regionale 7 aprile 2003, n. 6

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Finalita' della legge)

1. La presente legge nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) persegue le seguenti finalita':

- a) consentire la regolarizzazione in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;
- b) attuare quanto previsto dall'articolo 45, comma 7, del d.lgs. 152/1999 in materia di rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;
- c) adeguare la disciplina delle acque sotterranee di cui alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) all'evoluzione normativa e tecnico-scientifica della materia.

Capo II.

SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Art. 2.

(Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilita' e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino piu' favorevoli.

Art. 3.

(Modulistica e criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche)

1. La Giunta regionale adotta con proprio atto la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e definisce criteri ed indirizzi per lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Il provvedimento previsto al comma 1 e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli scarichi di cui all'articolo 2, prevedendo per gli stessi forme semplificate di istanza e di istruttoria che garantiscano il rispetto delle scadenze ivi previste.

Art. 4.

(Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 11, e 51 del d.lgs. 152/1999, si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio tutte le autorizzazioni definitive in essere alla data di entrata in vigore della presente legge o rilasciate successivamente a tale data e relative agli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti adibiti ad abitazione;
- b) insediamenti adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
- c) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilita' e permanenza attivita' di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

2. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) per le attivita' soggette all'autorizzazione preventiva integrata.

Capo III.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1996, N. 22.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22)

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Tutela della Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.

2. Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

3. Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda piu' vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.

4. Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioe' le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocita' di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualita' idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni piu' superficiali del medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano).

6. Per la tutela e la protezione della qualita' delle acque sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.

7. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22)

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituita dalla seguente: “Riserva delle acque da falde profonde”.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituito dal seguente:

“1. Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso potabile, ad eccezione di quelle individuate dal Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in quanto, in base alla vigente normativa, non destinabili a tale uso per le loro caratteristiche chimiche naturali.”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituito dal seguente:

“4. L'uso delle acque delle falde profonde puo' essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22)

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituita dalla seguente: “Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde profonde per uso potabile.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituito dal seguente:

“1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque da falde profonde ad uso potabile valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7.”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22)

1. L'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Sanzioni amministrative)

1. In caso di inosservanza delle norme regionali in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:

a) euro 500,00 in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti;

b) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per chiunque costruisca un'opera di captazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;

c) da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva del pozzo;

d) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;

e) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni altra violazione della disciplina regionale.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonchè gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Capo IV.

NORME FINALI.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990, le parole “L'autorita' competente al controllo puo' prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.” sono soppresse.

2. L'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37, contenente modifiche al comma 3, dell'articolo 15 della l.r. 13/1990, e' abrogato.

Art. 11.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 442.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).

- Presentato dalla Giunta regionale in data 7 agosto 2002.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente in data 21 agosto 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 17 gennaio 2003 con relazione di Patrizia D'Onofrio.
- Approvato in aula il 26 marzo 2003, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli , 6 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 aprile 2003 (ndr)

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.

Disposizioni in materia di protezione civile.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:

a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;

b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;

c) di garantire la sicurezza dei cittadini;

d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

e) di sviluppare una cultura di protezione civile;

f) di incentivare le attività di prevenzione;

g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;

h) di valorizzare e sostenere il volontariato;

i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;

l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;

m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.

Art. 2.

(Tipologia degli eventi)

1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.

2. Ai fini dell'attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Capo II.

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3.

(Modello territoriale)

1. Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.

2. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:

a) livello comunale, da ogni singolo comune;

b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità collinari, dalle comunità montane.

3. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:

a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;

b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o più province.

4. Le province, per le attività di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.

Art. 4.

(Eventi straordinari)

1. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

Art. 5.

(Organizzazione del sistema di protezione civile)

1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:

a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;

b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;

c) dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

d) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;

e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;

f) delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.

2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.

3. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.

Capo III.

MODELLO DI INTERVENTO

Art. 6.

(Modello preventivo)

1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:

a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;

b) l'individuazione degli scenari di rischio;

c) l'attivazione di programmi di mitigazione;

d) l'informazione;

e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.

2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 7.

(Pianificazione dell'emergenza)

1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:
 - a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
 - b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
 - c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
 - d) la formazione;
 - e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 8.

(Modello di soccorso)

1. L'attività di soccorso e' diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività e' basata sulla pianificazione e comprende:
 - a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
 - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
 - c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
 - d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
 - e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - f) il primo intervento tecnico;
 - g) il soccorso sanitario;
 - h) il soccorso socio-assistenziale.
2. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 9.

(Modello di primo recupero)

1. L'attività di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

Art. 10.

(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)

1. L'attività di prevenzione e' espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. Le attività di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalità di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.

Capo IV.

AUTORITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11.

(Attribuzioni del Sindaco e del presidente della Provincia)

1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.

4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:

a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

Art. 12.

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.

2. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale di cui all'articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001.

Capo V.

COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13.

(Competenze dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. I comuni e le province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:

a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.

3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.

Art. 14.

(Competenze della Regione)

1. La Regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:

a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.

Capo VI.

ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15.

(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)

1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.

2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.

4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.

5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 16.

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile.

2. Il Comitato regionale è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;

c) gli assessori regionali competenti;

d) i presidenti delle province o loro delegati;

e) i prefetti delle province, o loro delegati;

f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;

g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

h) il rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani delegazione piemontese (UNCEM);

i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato regionale di protezione civile.

4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato è istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 17.

(Unità di crisi regionale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell'unità di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:

a) dalle direzioni regionali;

b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;

- c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
- d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
- e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
- f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
- g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
- h) da esperti in gestione delle emergenze.

Art. 18.

(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)

1. La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione grandi rischi regionale, che è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresì individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.

3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività e definiti gli oneri dei componenti.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.

5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalità di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.

Art. 19.

(Coordinamento del volontariato)

1. La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. A livello comunale, intercomunale e provinciale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.

4. A livello regionale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:

a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attività di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;

b) le modalità per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.

Capo VII.

FORMAZIONE E SERVIZI

Art. 20.

(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.

Art. 21.

(Scuola di protezione civile)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di

ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.

2. In particolare favorisce l'attività di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.

3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.

Art. 22.

(Informazioni di pubblica utilità)

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 7 bis del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

Capo VIII.

FINANZIAMENTI

Art. 23.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonché delle attività formative, per il finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonché dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, è istituito un "fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali" con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio 2003.

4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.

5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Capo IX.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)

1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalità, i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 25.

(Norma transitoria)

1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);

b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).

2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 44/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 428

“Disposizioni in materia di protezione civile”

Presentato dalla Giunta regionale in data 10 giugno 2002.

Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva in data 19 giugno 2002.

Progetto di legge n. 303

“Organizzazione dei servizi e degli interventi regionali in materia di protezione civile”

Presentata dal Consigliere Giordano il 14 maggio 2001.

Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva in data 18 maggio 2001.

Sui testi sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 14 febbraio 2003 con relazione di Giuliano Manolino e di Costantino Giordano.

- Approvato in aula il 26 marzo 2003, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 2 voti contrari, 5 astenuti e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 17 aprile 2003 (ndr)

Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La regione disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attività realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento del Consiglio europeo 21 giugno 1999, n. 1260 (Disposizioni generali sui Fondi strutturali).

Art. 2.

(Rendicontazione)

1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, presentano alla regione o alle province cui sono state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo.

3. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.

4. Contestualmente alla presentazione della certificazione sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.

5. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la regione o le province, sulla base delle reciproche competenze attribuite dalla l.r. 44/2000, effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la regione o le province possono avvalersi di soggetti esterni. Entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta trasmette alla Commissione consiliare competente l'elenco delle ispezioni che sono state compiute e il loro esito.

6. Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla regione o dalle province ai sensi della l.r. 44/2000.

Art. 3.

(Abrogazione di norme)

1. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) come aggiunti dall'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, sono abrogati.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri previsti all'articolo 2, comma 3, sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attività ammesse a finanziamento.

2. Per il finanziamento dell'attività prevista all'articolo 2, comma 5, spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003 l'ammontare di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attività formative - Titolo I Spese correnti).

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l'anno 2003 si provvede riducendo di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, la UPB 15021 del bilancio di previsione per l'anno 2003.

4. Alla copertura della spesa per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 400.000,00 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza, l'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 424

“Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal fondo sociale europeo (FSE)”

- Presentato dalla Giunta regionale in data 29 maggio 2002.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente in data 3 giugno 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 28 novembre 2002 con relazione di Rosa Anna Costa.
- Approvato in aula il 1° aprile 2003, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 1 voto contrario, 9 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 17 aprile 2003 (ndr)

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Gli interventi di recupero di cui all'articolo 1 sono consentiti purché gli edifici interessati:

a) risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2;

b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; e' facolta' dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo;

c) non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico, individuate negli strumenti di pianificazione sovraordinata di settore o dai piani regolatori generali comunali; i comuni, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 6, possono escludere dall'applicazione della presente legge parti del territorio comunale classificate a pericolosità rilevante negli studi geomorfologici ed idraulici a supporto degli strumenti urbanistici.

2. Il recupero dei rustici, come definiti all'articolo 2, non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, può essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.

3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini abitativi è subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.

4. Il recupero è soggetto a concessione edilizia.

5. Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.

7. Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto.

8. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.

9. Nelle aree di antica formazione dei centri urbani, individuate dai piani regolatori generali comunali, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.

Art. 4.

(Modalità d'intervento)

1. Il progetto di recupero per gli interventi di cui all'articolo 1 deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero di cui all'articolo 1 non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.

3. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, lettere c) e d), della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.

4. Gli interventi di recupero di cui all'articolo 1, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'articolo 6, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.

5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge è obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela.

Art. 5.

(Contributo di concessione)

1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui all'articolo 1 comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, così come previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma 2, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.

2. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unità immobiliare preesistente.

Art. 6.

(Competenze comunali)

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme, anche in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.

2. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 aprile 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 28.

Norme per il recupero dei rustici ai fini abitativi, delle superfici e dei volumi accessori, ubicati ai piani seminterrati ed interrati, da destinare ad attività direzionali, terziarie, commerciali e produttive artigianali di servizio.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 2 giugno 2000.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 13 giugno 2000.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 19 settembre 2002 con relazione di Gianluca Godio.

- Approvato in aula il 17 aprile 2003, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 4 voti contrari, 5 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 dell'8 maggio 2003 (ndr)

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.

2. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.

4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.

5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica e l'importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

6. Il regolamento deve determinare inoltre:

a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;

b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;

c) l'importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;

d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del contributo;

e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.

7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 giugno 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 252.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione di progetti regionali).

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 gennaio 2001.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 1° febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Richiamato in aula, ai sensi art. 34, comma 4 del Regolamento, l'8 agosto 2001.

- Riassegnato in Commissione VI (referente) e I (consultiva), ai sensi art. 34, comma 6 del Regolamento il 25 settembre 2001.
- Richiamato in aula, ai sensi art. 34, comma 6, del Regolamento, l'8 ottobre 2001.
- Rinviato in Commissione VI ai sensi art. 81 del Regolamento il 2 aprile 2003.
- Trasmesso all'esame dell'aula il 14 aprile 2003.
- Approvato in aula il 10 giugno 2003, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli, 12 contrari e con conseguente modifica del titolo, per coordinamento ex art. 83 del Regolamento.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 giugno 2003 (ndr)

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituita dalla seguente:

“a) i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario”.

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Compiti e funzioni del consorzio)

1. Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 23, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Finanziamenti)

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell'importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis').

3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i capi morti e i rifiuti dei macelli;

b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale."

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e' abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 giugno 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 513.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 marzo 2003.

- Assegnato alla III e V Commissione in sede referente il 27 marzo 2003.

- Licenziato dalle Commissioni referenti il 9 maggio 2003 con relazione di Cristiano Bussola.

- Approvato in Aula il 17 giugno 2003, con emendamento sul testo, con 34 voti favorevoli e 2 astensioni.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 3 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 12

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, promuove interventi di difesa attiva delle colture con reti antigrandine e impianti antibrina, nonché la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche, ed il monitoraggio dell'influenza delle avversità e calamità naturali sulle produzioni agricole.

2. Gli interventi previsti al comma 1 non si configurano come incentivo alla produzione regionale ma sono finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità delle produzioni frutticole di pregio al fine di favorire la permanenza e il consolidamento della frutticoltura come risorsa fondamentale del territorio rurale regionale.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il finanziamento è riservato alle aziende agricole che operino nella regione per la coltivazione di mele, pere, pesche, nettarine, drupacee in genere, actinidia e piccoli frutti.

2. Sono esclusi dall'aiuto i frutteti misti non professionali, i prati arborati e le alberature sparse.

Art. 3.

(Interventi finanziabili)

1. La Regione, per le finalità previste dall'articolo 1, finanzia:

a) interventi di difesa attiva mediante impianti con rete antigrandine ed impianti di irrigazione antibrina realizzati dopo la data di approvazione della presente legge purché in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, che non abbiano usufruito di altra contribuzione derivata da finanziamenti pubblici;

b) interventi di difesa passiva volti all'ampliamento dell'offerta assicurativa e al contenimento dei costi, nonché per favorire la costituzione di fondi mutualistici e di solidarietà creati con i contributi di produttori consorziati;

c) studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative, ivi compresa l'elaborazione di polizze assicurative innovative, sulla copertura di rischi e la conseguente entità di premi e risarcimenti, nonché gestione ed implementazione di banche dati relative alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia e agrometeorologia, alle produzioni agricole potenziali di aree omogenee.

2. I finanziamenti previsti dal comma 1 vengono corrisposti:

a) per gli interventi di cui alla lettera a), sotto forma di contributo in conto capitale entro il limite massimo del 40 per cento della spesa ammissibile per le aziende di pianura e di collina ed entro il limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per le aziende delle zone montane;

b) per gli interventi di cui alla lettera b), sotto forma di contributo in conto capitale per l'integrazione del contributo statale corrisposto ai sensi della l. 185/1992 sul pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali. Tale contributo può essere concesso dalla Regione Piemonte fino alla concorrenza di una copertura globale massima del 50 per cento del premio assicurativo, comprensivo della partecipazione dello Stato, nell'ipotesi che il contributo statale non raggiunga tale soglia percentuale. Il contributo regionale non può in nessun caso eccedere il 10 per cento del premio assicurativo pagato dal produttore;

c) per gli interventi di cui alla lettera c), in forma di spesa diretta della Regione Piemonte nel limite massimo del 5 per cento delle provvidenze stanziare dall'articolo 5.

3. La Giunta Regionale, ogni anno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, ali-

mentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), definisce con propria deliberazione le norme e le procedure per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

Art. 4.

(Soggetti interessati)

1. Sono finanziabili gli interventi proposti da aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e non principale, da persone fisiche e diverse da quelle fisiche, da consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e da altri soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Ai contributi in conto capitale a favore di aziende agricole e consorzi di produttori per interventi di difesa attiva e passiva, per l'anno finanziario 2003, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB 13012 (Territorio rurale. Infrastrutture rurali e territorio. Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa in conto capitale, di cui al comma 1, per ciascun anno pari ad euro 5.000.000,00 e euro 7.000.000,00, si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Alla spesa corrente per studi e ricerche nonché per la gestione ed implementazione di banche dati, relativi alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia, all'agrometeorologia, alla produzione agricola potenziale di aree omogenee, alle tipologie di polizze assicurative, alla copertura dei rischi ed all'entità dei premi e dei risarcimenti, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003.

Art. 6.

(Parere dell'Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 giugno 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 405.

Intervento pluriennale per gli impianti di frutticoltura.

- Presentata dai Consiglieri Lido Riba, Gianni Wilmer Ronzani, Costantino Giordano, Vincenzo Tomatis, Pietro Marcenaro, Roberto Placido, Angelino Riggio, Domenico Mercurio, Giuseppe Chiezzi, Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Giovanni Caracciolo, Enrico Moriconi, Alessandro Di Benedetto, Giancarlo Tapparo, Enrico Costa, Luca Pedrale, Marisa Suino, Emilio Bolla in data 03 aprile 2002.

- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'8 aprile 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Licenziata a maggioranza dalla III Commissione referente il 7 aprile 2003 con relazione di Lido Riba e Emilio Bolla.

- Approvata in Aula il 17 giugno 2003, con emendamento sul testo, con 28 voti favorevoli.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 3 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 13.

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), organizzazione internazionale con sede a Torino che gode delle immunità e dei privilegi spettanti alle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in base all'accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, con i diversi soggetti attivi sul territorio regionale e intende rafforzarne il ruolo quale agente di sviluppo economico sociale culturale della Comunità Piemontese mediante:

- a) l'utilizzazione delle competenze del CIF-OIL per far crescere la cultura di internazionalizzazione dei vari soggetti pubblici e privati piemontesi;
- b) la valorizzazione delle competenze del CIF-OIL per rafforzare e sostenere le attività di relazione internazionale e cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi;
- c) la promozione delle competenze presenti sul territorio regionale affinché il CIF-OIL possa utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) il rafforzamento della presenza delle istituzioni dell'ONU sul territorio piemontese.

Art. 2.

(Adesione ai fini istituzionali del CIF-OIL)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale.
2. Il contributo annuale di adesione è definito, previa lettera d'intesa, con le leggi di bilancio regionale.
3. Nei primi tre anni il contributo è fissato in euro 200.000,00 annuali.

Art. 3.

(Collaborazione tra la Regione e il CIF-OIL)

1. La Regione e il CIF-OIL sviluppano attività di collaborazione nell'ambito delle seguenti azioni:
 - a) formare funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;
 - b) formare operatori di associazioni, di enti strumentali, del personale dell'università;
 - c) promuovere e favorire i contatti tra la Regione, gli enti e le istituzioni interessate e il personale in formazione presso le strutture del CIF-OIL;
 - d) promuovere sinergie tra gli interventi regionali e le iniziative del CIF-OIL;
 - e) utilizzare gli interventi e i progetti del CIF-OIL per sostenere l'azione di cooperazione della Regione con i Paesi da essa individuati;
 - f) promuovere, sostenere e accompagnare le iniziative dei soggetti piemontesi che operano nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale predisposti dalla Regione;
 - g) individuare le modalità per favorire un apporto dei soggetti piemontesi alle attività istituzionali del CIF-OIL.

Art. 4.

(Programmazione delle attività svolte in collaborazione)

1. Per la definizione delle attività indicate all'articolo 3 la Giunta regionale individua le direttive programmatiche triennali e le trasmette alla competente Commissione consiliare per il parere da formulare entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Sulla base di tali direttive la Giunta regionale predispone un piano annuale elaborato d'intesa con il CIF-OIL.

Art. 5.

(Contributo straordinario)

1. Ai fini della presente legge la Regione interviene con un proprio contributo, una tantum, finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio di proprietà comunale attualmente in affitto del CIF-OIL per un importo totale di euro 3.000.000,00.

2. Il contributo regionale sarà suddiviso in 3 tranches annuali dell'importo di euro 1.000.000,00.

3. Il contributo regionale sarà assegnato al CIF-OIL.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento del contributo previsto dall'articolo 2 di importo pari a euro 200.000,00, per l'anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità, istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione "Adesione della Regione Piemonte ai fini istituzionali del CIF-OIL".

2. Per il finanziamento delle spese di collaborazione previste dall'articolo 3 di importo pari a euro 200.000,00, per l'anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'UPB S1041 che presenta la necessaria disponibilità istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione "Collaborazione fra la Regione Piemonte e il CIF-OIL".

3. Per il finanziamento del contributo previsto dall'articolo 5 di importo pari a euro 1.000.000,00 annuo e ricompreso nell'UPB S1042 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo II - Spese di investimento), si provvede per gli anni 2004-2005-2006 istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributo straordinario al CIF-OIL finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio del centro".

4. Alla copertura delle spese previste dai commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi ed in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a predisporre il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 162.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 17 ottobre 2000.

- Assegnato alla VI e VII Commissione in sede referente in data 23 ottobre 2000.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Licenziato dalla Commissione referente il 07 novembre 2002 con relazione di Cristiano Bussola.

- Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 1 non partecipante al voto.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3)

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), e' sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

- a) servizio di taxi con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.”.

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 3/2000)

1. L'articolo 2 della l.r. 3/2000, e' sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.

2. Il limite massimo di contributo concedibile e' aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano piu' di tre anni di anzianita' calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 3/2000)

1. L'articolo 4 della l.r. 3/2000, e' sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Divieto di cumulo)

1. Il contributo non e' ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non e' cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'articolo 3, da norme comunitarie, statali e regionali.”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 3/2000)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 3/2000, e' inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande

soddisfatte rispetto alle richieste nonche' valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 383.

Presentato dalla Giunta regionale in data 31.01.2002.

Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 04.02.2002.

Richiamato in Aula dal proponente ai sensi dell'art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 10.02.2003.

Rinviato dall'Aula in Commissione il 05.03.2003.

Proposta di legge n. 225.

Interventi per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico.

Presentata dal Consigliere Giordano in data 09.01.2001.

Assegnata alla II Commissione in sede referente, e alla I Commissione in sede consultiva il 15.01.2001.

Richiamata in Aula dal proponente ai sensi dell'art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 12.02.2003.

Rinviata dall'Aula in Commissione il 05.03.2003.

Proposta di legge n. 259.

Presentata dai Consiglieri Tapparo, Giordano, Caracciolo, Chiezzi, Muliere, Ronzani, Contu, Di Benedetto in data 08.02.2001.

Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 14.02.2001.

Richiamata in Aula dal proponente ai sensi dell'art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 07.06.2002.

Rinviata dall'Aula con riassegnazione in sede congiunta II e V Commissione il 03.10.2002.

Sui testi sono state effettuate consultazioni.

Decisa confluenza delle proposte di legge n. 225 e 259 nel disegno di legge n. 383.

Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 27 marzo 2003, con relazione di Marco Botta e Costantino Giordano.

Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con 38 voti favorevoli, 1 contrario e 1 non partecipante al voto.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 15.

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 12/1987)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.

2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).”.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n 531.

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 aprile 2003.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.

- Licenziato dalla Commissione referente il 5 maggio 2003 con relazione di Antonello Angeleri.

- Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con emendamento sul testo, con 26 voti favorevoli e 2 non partecipanti al voto.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 16.

Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e delle funzioni già riconosciute in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume d'affari in relazione ai disagi connessi alla realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane, come definite dalla normativa comunitaria, statale e regionale, aventi sede negli ambiti territoriali dei comuni interessati dai lavori e dalle opere indicati al medesimo articolo specificatamente individuati da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).

2. Per "sede" delle imprese destinatarie degli interventi, si intende anche la sede operativa o l'unità locale operativa ricompresa negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, qualora l'impresa stessa abbia sede legale al di fuori di tali ambiti.

Art. 3.

(Fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese)

1. La Regione Piemonte istituisce, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, un fondo rischi speciale definito "fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominato fondo.

2. Il fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento.

3. Al fondo possono confluire anche eventuali disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari in relazione alle finalità della presente legge. Al fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle differenti tipologie di intervento previste dalla presente legge.

5. Il fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A.

6. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1 in relazione ai quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per fini di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.

Art. 4.

(Tipologia degli interventi)

1. In relazione all'entità e alla gravità del decremento del volume d'affari subito dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione può disporre una tra le seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilità del fondo:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) concessione di garanzie sui prestiti;
- d) finanziamento agevolato.

2. Per "decremento del volume d'affari", si intende la differenza negativa tra il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda di richiesta, da parte dell'impresa, di uno degli interventi indicati al comma 1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA del predetto anno di riferimento.

3. Nel caso di impresa con una o più sedi o unità locali operative situate in uno o più degli ambiti territoriali specificatamente individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento a quello verificatosi o rilevabile nelle sedi o unità locali operative situate nei suddetti ambiti territoriali.

4. Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di uno degli interventi di cui al comma 1, può richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi, qualora permangano le suddette condizioni.

5. Nel caso in cui il decremento del volume d'affari sia riconducibile a disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'articolo 1, verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento, il beneficio degli interventi previsti al comma 1 può essere richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non può essere richiesto alcun beneficio nel caso in cui il disagio subito dall'impresa non si sia protratto oltre novanta giorni.

6. L'impresa avente titolo può richiedere ed accedere ad una sola delle forme di intervento previste. Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 4, l'impresa può richiedere un intervento diverso da quello già ottenuto per l'anno precedente.

7. I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 5.

(Disposizioni applicative)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità degli interventi a favore delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio comunitario del "de minimis" di cui al regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001 n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ed in osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. In particolare la Giunta Regionale individua:

- a) la tipologia del procedimento più idoneo, ai sensi del d.lgs. 123/1998, con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti;
- b) le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo, ai sensi dall'articolo 2, comma 1;
- c) gli ambiti territoriali dei comuni, interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1;
- d) la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento determinata ai sensi della lettera a);
- e) gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori, diversi rispetto ai disagi connessi alla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'articolo 1, aventi rilievo nel concorso al decremento del volume d'affari;
- f) i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento;
- g) la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 123/1998;

h) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, nonché i motivi di revoca dei benefici erogati;

i) le forme di partecipazione della Provincia di Torino e dei comuni interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere indicate all'articolo 1 nell'attuazione dei procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui agli interventi previsti dalla presente legge, nonché nella definizione degli ambiti territoriali comunali.

3. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilità del fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:

- a) lo stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto alle disponibilità finanziarie del fondo;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto alle finalità della presente legge;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario del fondo per gli interventi previsti dalla presente legge;
- d) l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove forme di intervento;
- e) l'eventuale necessità di modificare l'entità dei benefici erogabili.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro un milione.

2. Per il finanziamento del "fondo speciale per rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'" si provvede ad iscrivere lo stanziamento pari a euro un milione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'Unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria-Promozione e sviluppo delle PMI. - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione 2003.

3. Alla copertura della spesa per l'anno 2003 si fa fronte riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della medesima UPB 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

4. Per gli anni 2004 e 2005 si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 359.

Presentata dai Consiglieri Antonino Saitta, Costantino Giordano, Alessandro Di Benedetto, Patrizia D'onofrio, Rosa Anna Costa, Antonello Angeleri, Gianni Wilmer Ronzani, Daniele Maria Cantore, Pierluigi Marengo, Enrico Costa, Sergio Deorsola, Emilio Bolla, Giovanni Caracciolo, Giancarlo Tapparo il 22 novembre 2001.

Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 10 dicembre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Licenziata dalla commissione referente il 22 maggio 2003 con relazione di Pietro Marcenaro e Antonino Saitta.

- Approvata in Aula il 1° luglio 2003 con 36 voti favorevoli e 2 non votanti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 17.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.

Art 2.

(Definizioni)

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

Art 3.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.

2. La Regione riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la libertà dell'arte.

Art. 4.

(Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
- d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

Art. 5.

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente legge ed approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

2. L'accordo stipulato con i Comuni per l'organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l'occupazione degli spazi dedicati.

Art. 6.

(Promozione delle espressioni artistiche in strada)

1. La Regione istituisce cinque premi annuali per i Comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada. La modalità di erogazione di tali premi, definiti in euro 50 mila cadauno,

avviene sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Tali criteri tengono conto della specificità geografica e tipologica dei comuni e delle caratteristiche delle manifestazioni organizzate.

2. La Regione istituisce inoltre cinque premi all'anno, definiti in euro 5 mila cadauno, per gli artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'erogazione di tali premi sono definiti con la stessa deliberazione di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 32041 (Attività culturali Istruzione spettacolo - Spettacolo - Titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:

a) "Contributi ai Comuni per promuovere le espressioni artistiche in strada" con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;

b) "Contributi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada" con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, è assicurata con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la delimitazione dei luoghi e l'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 1, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inerzia da parte del Comune le attività di espressione artistica si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n 264.

- Presentata dai Consiglieri Giuseppe Chiezzi, Marisa Suino, Enrico Moriconi, Giuliana Manica, Giovanni Caracciolo, Alessandro Di Benedetto, Giancarlo Tapparo, Mario Contu il 21 febbraio 2001.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 1° marzo 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 marzo 2003 con relazione di Marisa Suino.

- Approvata in Aula l'8 luglio 2003 con 29 voti favorevoli.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 15 luglio 2003, n. 18.

Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La cartografia in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Valsesia), come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 42, e' sostituita dalla cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 228.

- Presentata dai Consiglieri Luca Pedrale, Valerio Cattaneo l'11 gennaio 2001.
- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 18 gennaio 2001.
- Licenziata dalla Commissione referente il 24 gennaio 2003 con relazione di Luca Pedrale.
- Approvata in Aula l'8 luglio 2003 con 25 voti favorevoli e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 luglio 2003 (ndr)

1	2	3	4
---	---	---	---



SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE ALTA VALSESIA

CONFINI
SCALA 1:25.000



RIFERIMENTO ALLE SEZIONI DELLA CTR
SCALA 1:25.000

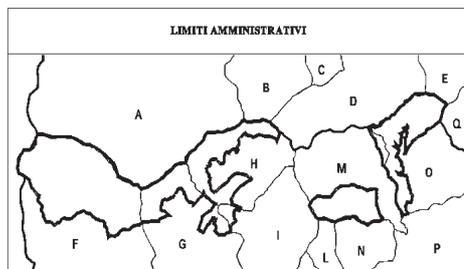
071NE	072NO	072NE
071SE	072SO	072SE

PROVINCIA DI VERBANIA

- A Comune di Macugnaga
- B Comune di Ceppo Morelli
- C Comune di Vanzone con S. Carlo
- D Comune di Bonnio Anzino
- E Comune di Calasca-Castiglione
- Q Comune di Valstrona

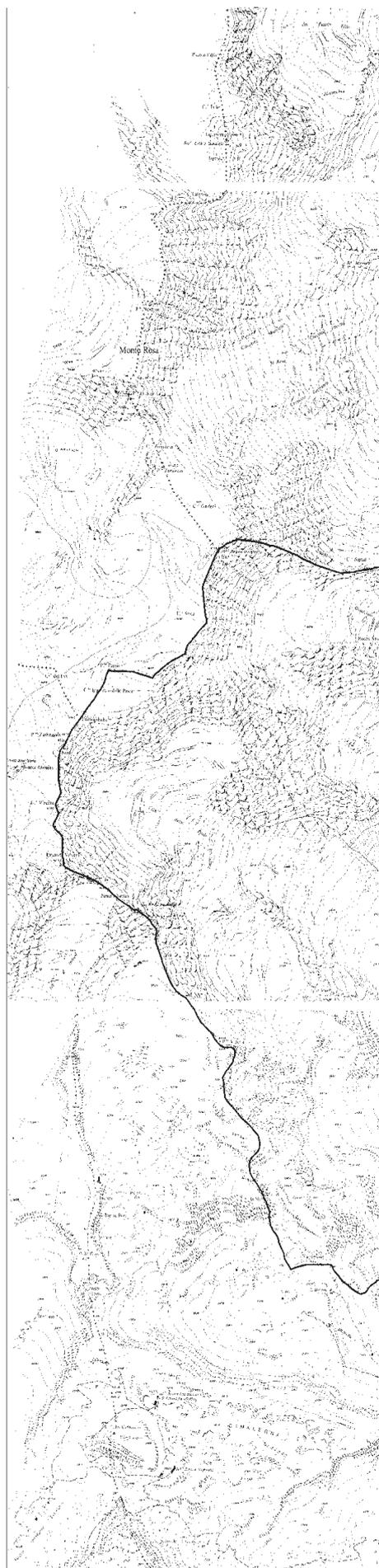
PROVINCIA DI VERCELLI

- F Comune di Alagna Valsesia
- G Comune di Rima San Giuseppe
- H Comune di Carcoforo
- I Comune di Rimasco
- L Comune di Rossa
- M Comune di Fobello
- N Comune di Cervatto
- O Comune di Rimella
- P Comune di Cravagliana

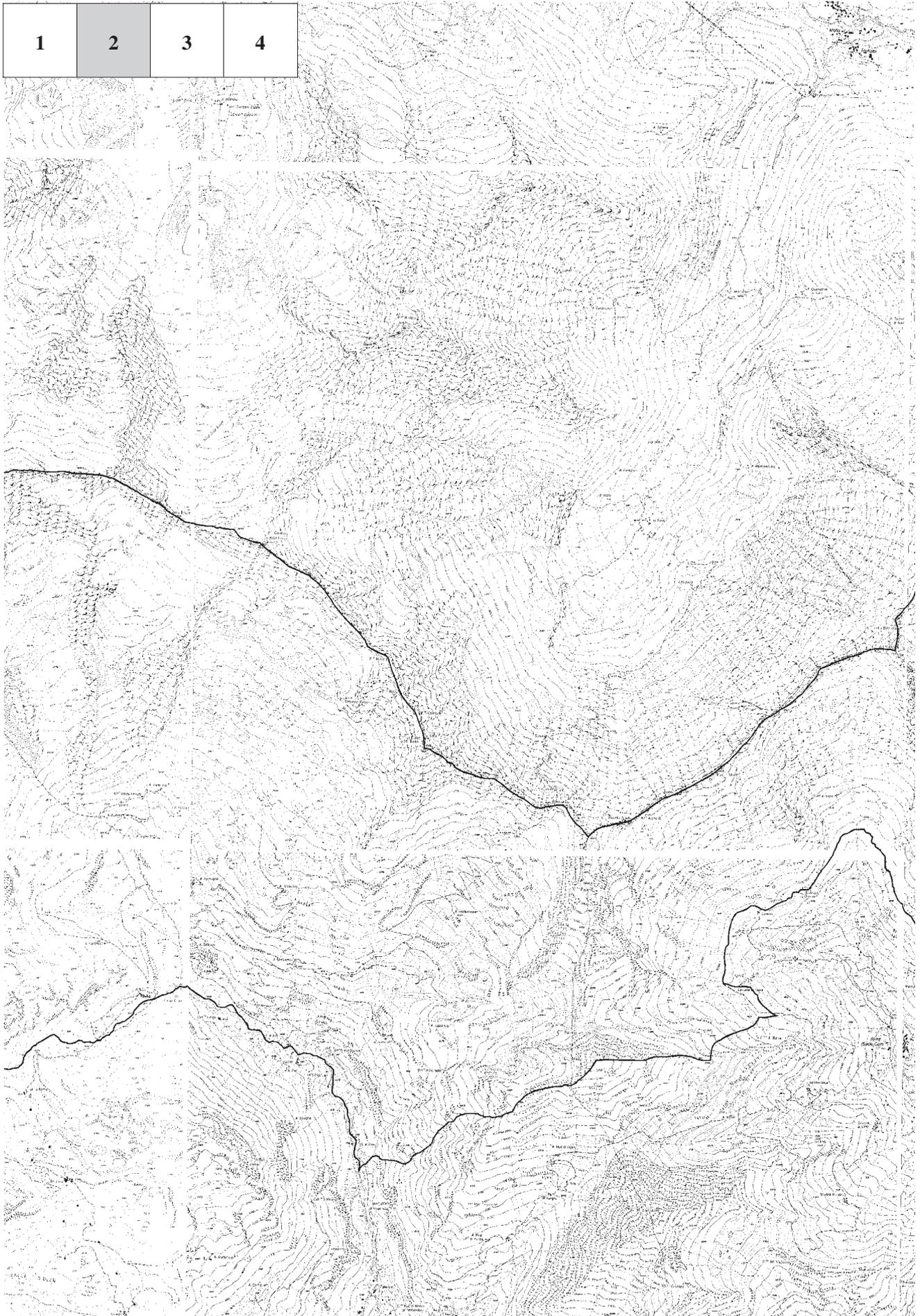


Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del

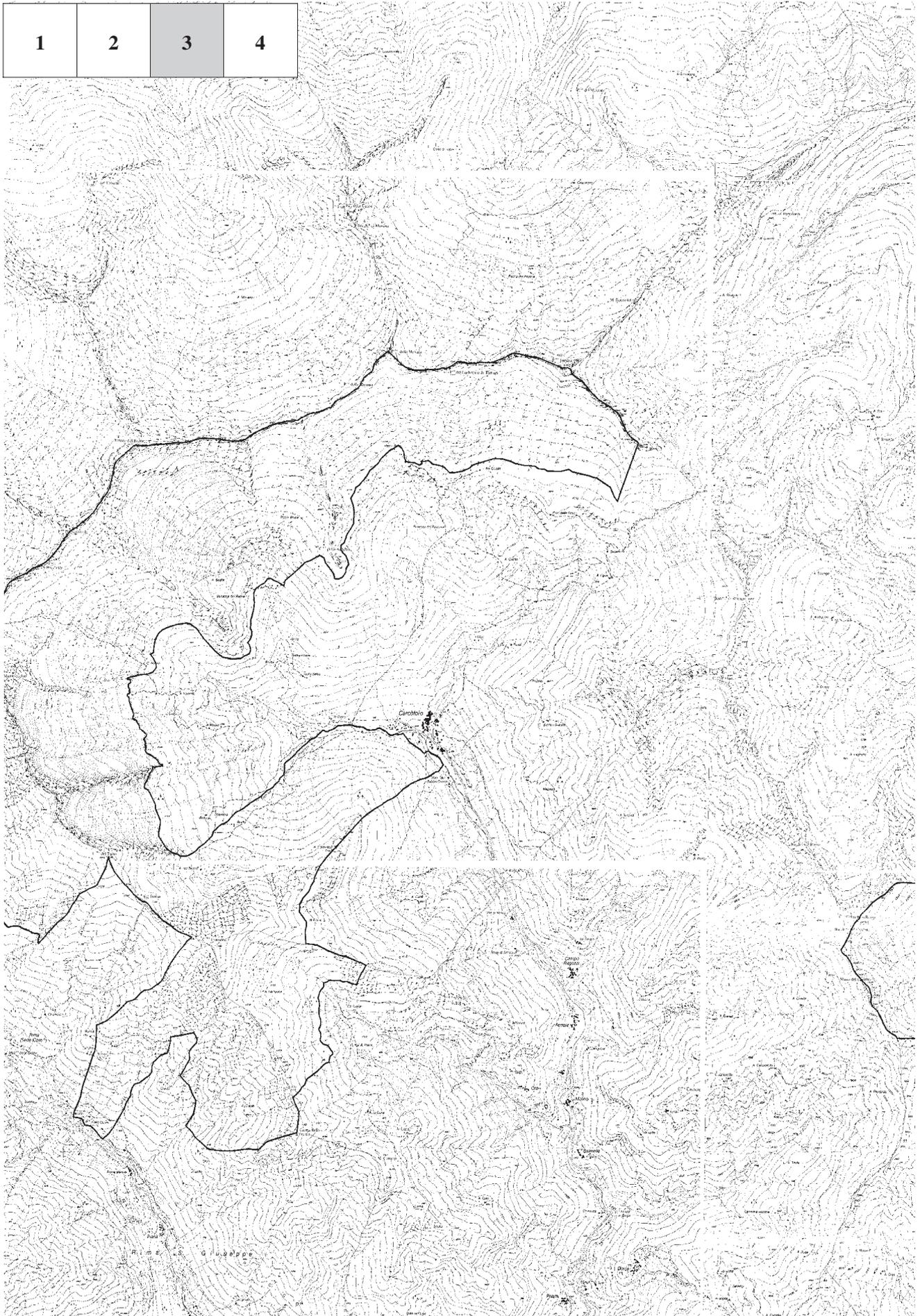
TORINO 2003

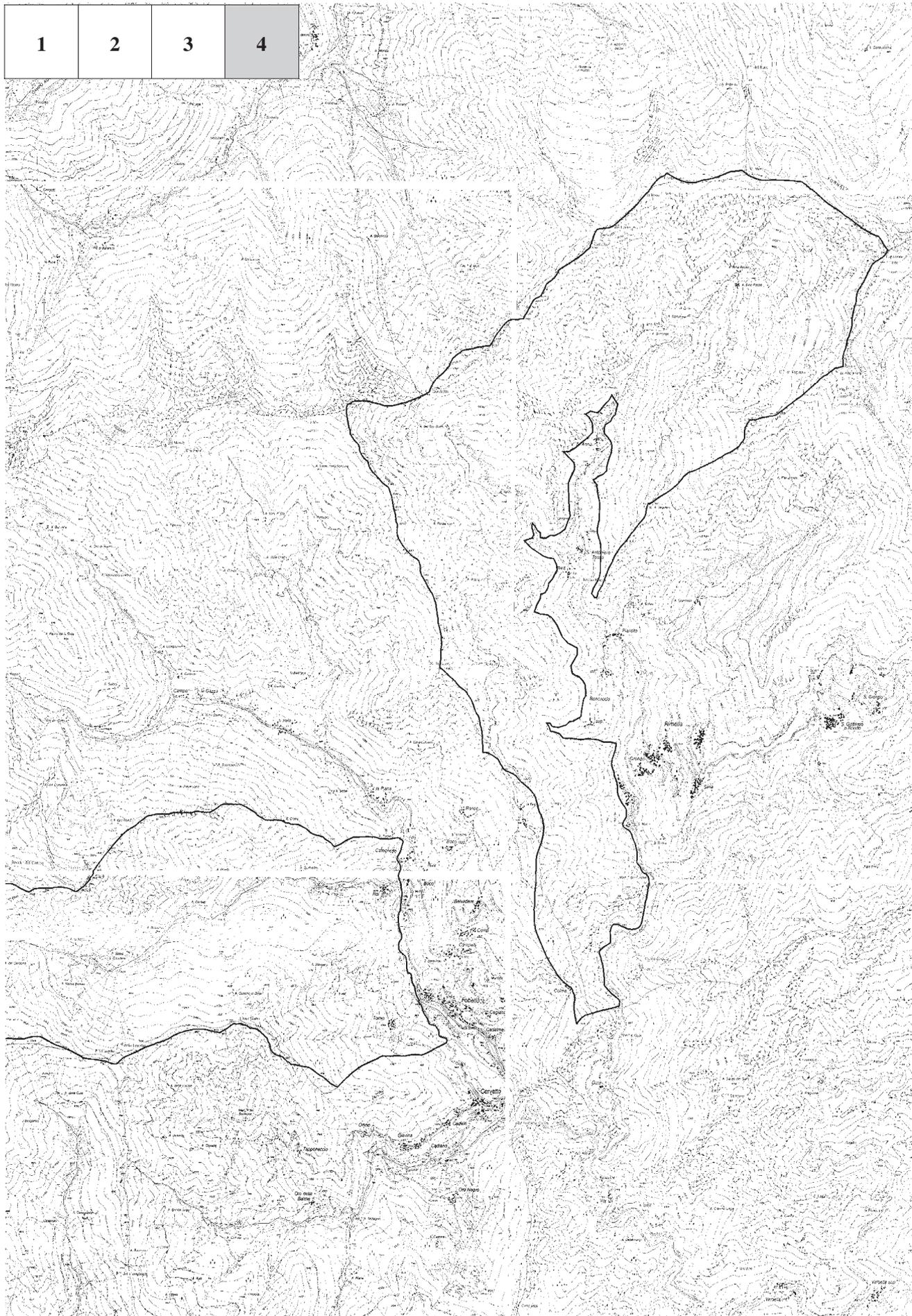


1	2	3	4
---	---	---	---



1	2	3	4
---	---	---	---





Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITA'

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione con la presente legge:

a) provvede al riordino territoriale delle comunita' montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dell'articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l'estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.

Capo II.

MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITA' MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' inserito il seguente:

“Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunita' montane)

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunita' montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.”.

Art. 3.

(Inserimento dell'articolo 1 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:

“Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunita' montane a norma dell'articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

2. I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.”.

Art. 4.

(Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 2 della l.r. 16/1999)

1. L'allegato A, di cui all'articolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, e' sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunita' montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale.

2. Le zone omogenee sono le seguenti:

a) nella Provincia di Alessandria:

1) i comuni delle Valli Curone Grue Osson: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovento, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grogardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

c) nella Provincia di Biella:

1) i comuni della Val Sesslera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

4) i comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

5) i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

d) nella Provincia di Cuneo:

1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crisolino, Envie, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassinio, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo;

5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, Villanova Mondovi';

9) i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglie', Igliaio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

11) i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

f) nella Provincia di Torino:

1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice;

2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

6) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu';

9) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo;

13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

5) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Maserà, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;

7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

9) i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quaronna, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione."

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".

2. Al comma 2, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: "dall'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Costituzione della comunità montana)

1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, e' costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunità montana.

2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.".

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 16/1999)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: "Variazioni territoriali delle zone omogenee".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Le leggi regionali che, nell’ambito dei territori montani di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.”.

Art. 9.

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/1999)

1. L’alinea del comma 2, dell’articolo 9, della l.r. 16/1999 e’ sostituita dalla seguente:

“2. Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 16/1999, e’ aggiunta la seguente:

“d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.”.

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: “In applicazione dell’articolo 3 della l. 142/1990” sono sostituite dalle seguenti: “In applicazione dell’articolo 4 del d.lgs. 267/2000”.

Art. 11.

(Modifica dell’articolo 11 della l.r. 16/1999)

1. L’articolo 11 della l.r. 16/1999 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Statuto)

1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e definisce l’ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonché, specificamente, le modalità di elezione dell’organo esecutivo.

4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.

6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell’ente.”.

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 16/1999)

1. L’articolo 12 della l.r. 16/1999 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Adozione dello statuto)

1. Lo statuto e’ approvato dall’organo rappresentativo della comunità montana.

2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

3. Lo statuto e’ approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l’argomento e’ posto all’ordine del giorno, la votazione e’ ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

4. Lo statuto e’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.”.

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 14 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Organi della comunita' montana)

1. La comunita' montana e' dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.”.

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 15. (Organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo della comunita' montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.

2. L'organo rappresentativo e' composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.

3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all'organo rappresentativo e' definito dallo statuto della comunita' montana; tale numero non e' superiore a tre.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentativita' delle minoranze, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunita' montana.

6. Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunita' montana.”.

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 17 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo della comunita' montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunita' montana.

2. L'organo rappresentativo della comunita' montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo e' disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunita' montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

4. La seduta di cui al comma 3 e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'.

5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunita' montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunita' montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.”.

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 19 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Organo esecutivo)

1. A norma dell'articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l'organo esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.

2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non e' superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.

3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalita' di elezione dell'organo esecutivo della comunita' montana.”.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “di cui all'articolo 29 della l. 142/1990” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “La Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “L'organo esecutivo”.

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: “Il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “L'organo rappresentativo”.

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 16/1999:

a) le parole: “di cui all'articolo 29, comma 4 della l. 142/1990” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all'articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000”;

b) le parole: “ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l. 142/1990” sono sostituite dalle seguenti: ”ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000”.

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: “di cui all'articolo 27 della l. 142/1990” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilita' e prioritari dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;

b) dei benefici ambientali che ne derivano;

c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica di cui all'articolo 4.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:

“4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.”.

Art. 21.

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 30 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

“Art. 30. (Convenzioni)

1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunita' montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunita' montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.".

Art. 22.

(Modifica dell'articolo 31 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 e' abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

"5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.".

3. Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "ai sensi dell'articolo 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000".

4. All'alinea del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000".

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000".

Art. 24.

(Inserimento dell'articolo 39 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefoni, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.".

Art. 25.

(Inserimento dell'articolo 42 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente:

"Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.".

Art. 26.

(Inserimento dell'articolo 42 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente:

“Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.”.

Art. 27.

(Inserimento dell'articolo 48 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)

1. Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.

2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.”.

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 50 della l.r. 16/1999)

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, è inserita le seguente:

“d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.”.

Art. 29.

(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, è inserito il seguente: “Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane”.

Art. 30.

(Inserimento dell'articolo 57 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

“Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)

1. A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.

2. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.”.

Art. 31.

(Inserimento dell'articolo 57 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

“Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)

1. Fino all'entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo è costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunità montana.

2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, l'atto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.

3. È facoltà del consiglio comunale, nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere all'elezione di nuovi rappresentanti.

4. La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2."

Art. 32.

(Inserimento dell'articolo 57 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:

“Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dell'organo esecutivo)

1. Nella seduta di cui all'articolo 57 ter, comma 4, l'organo rappresentativo provvede alla elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo e' sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del d.lgs. 267/2000.

4. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell'organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana."

Art. 33.

(Inserimento dell'articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:

“Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane)

1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.

2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater."

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Norme transitorie)

1. Le comunità montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalità contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dell'organo rappresentativo.

2. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all'articolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

3. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l'articolo 60 della l.r. 16/1999.

4. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costi-

tuzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dell'articolo 8 del d.lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata l'osservanza dei principi di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, all'articolo 7 della legge 265/1999, nonché delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dell'amministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;
 - b) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 16/1999;
 - c) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999;
 - d) il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999;
 - e) il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999;
 - f) il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 16/1999.
2. Nella rubrica dell'articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: "ed ambito di applicazione".
3. Dopo l'articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 36.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2003

Enzo Ghigo

Allegato A.
(art. 4)

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4))

I Comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i comuni il cui territorio e' parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:

- 1) Albera Ligure
- 2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)

- 3) Avolasca
- 4) Borghetto Borbera
- 5) Bosio
- 6) Brignano Frascata
- 7) Cabella Ligure
- 8) Cantalupo Ligure
- 9) Carrega Ligure
- 10) Carrosio
- 11) Cartosio
- 12) Casaleggio Boiro
- 13) Casasco
- 14) Cassinelle
- 15) Castellania
- 16) Castelletto d'Erro
- 17) Cavatore
- 18) Costa Vescovato
- 19) Denice
- 20) Dernice
- 21) Fabbrica Curone
- 22) Fraconalto
- 23) Garbagna
- 24) Gremiasco
- 25) Grondona
- 26) Lerma
- 27) Malvicino
- 28) Merana
- 29) Molare
- 30) Momperone
- 31) Mongiardino Ligure
- 32) Monleale
- 33) Montacuto
- 34) Montechiaro d'Acqui
- 35) Montegioco
- 36) Montemarzino
- 37) Morbello
- 38) Mornese
- 39) Pareto
- 40) Ponzone
- 41) Pozzol Groppo
- 42) Roccaforte Ligure
- 43) Rocchetta Ligure
- 44) San Sebastiano Curone
- 45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
- 46) Spigno Monferrato
- 47) Stazzano
- 48) Tagliolo Monferrato

49) Vignole Borbera

50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:

1) Bubbio

2) Cassinasco

3) Cessole

4) Loazzolo

5) Mombaldone

6) Monastero Bormida

7) Olmo Gentile

8) Roccaverano

9) San Giorgio Scarampi

10) Serole

11) Sessame

12) Vesime

c) Provincia di Biella:

1) Ailoche

2) Andorno Micca

3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)

4) Bioglio

5) Callabiana

6) Camandona

7) Camburzano

8) Campiglia Cervo

9) Caprile

10) Casapinta

11) Cerreto Castello

12) Coggiola

13) Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)

14) Crevacuore

15) Crosa

16) Curino

17) Donato

18) Graglia

19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)

20) Magnano

21) Mezzana Mortigliengo

22) Miagliano

23) Mongrando

24) Mosso

25) Muzzano

26) Netro

27) Occhieppo Inferiore

28) Occhieppo Superiore

- 29) Pettinengo
- 30) Piatto
- 31) Piedicavallo
- 32) Pollone
- 33) Portula
- 34) Pralungo
- 35) Pray Biellese
- 36) Quaregna
- 37) Quittengo
- 38) Ronco Biellese
- 39) Rosazza
- 40) Sagliano Micca
- 41) Sala Biellese
- 42) San Paolo Cervo
- 43) Selve Marcone
- 44) Soprana
- 45) Sordevolo
- 46) Sostegno
- 47) Strona
- 48) Tavigliano
- 49) Ternengo
- 50) Tollegno
- 51) Torrazzo
- 52) Trivero
- 53) Valdengo
- 54) Vallanzengo
- 55) Valle Mosso
- 56) Valle S.Nicolao
- 57) Veglio
- 58) Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)
- 59) Zimone
- 60) Zubiena
- 61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:

- 1) Acceglio
- 2) Aisone
- 3) Albaretto della Torre
- 4) Alto
- 5) Argentera
- 6) Arguello
- 7) Bagnasco
- 8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
- 9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
- 10) Battifollo
- 11) Bellino

- 12) Belvedere Langhe
- 13) Benevello
- 14) Bergolo
- 15) Bernezzo
- 16) Bonvicino
- 17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18)
- 18) Borgomale
- 19) Bosia
- 20) Bossolasco
- 21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20)
- 22) Briaglia
- 23) Briga Alta
- 24) Brondello
- 25) Brossasco
- 26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
- 27) Camerana
- 28) Canosio
- 29) Caprauna
- 30) Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)
- 31) Cartignano
- 32) Casteldelfino
- 33) Castellar
- 34) Castelletto Uzzone
- 35) Castellino Tanaro
- 36) Castelmagno
- 37) Castelnuovo di Ceva
- 38) Castino
- 39) Celle di Macra
- 40) Cerreto Langhe
- 41) Cervasca
- 42) Ceva
- 43) Chiusa Pesio
- 44) Ciglie'
- 45) Cissone
- 46) Cortemilia
- 47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)
- 48) Cravanzana
- 49) Crissolo
- 50) Demonte
- 51) Dronero
- 52) Elva
- 53) Entracque
- 54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
- 55) Feisoglio
- 56) Frabosa Soprana
- 57) Frabosa Sottana

- 58) Frassino
- 59) Gaiola
- 60) Gambaasca
- 61) Garesio
- 62) Gorzegno
- 63) Gottasecca
- 64) Igliaio
- 65) Isasca
- 66) Lequio Berria
- 67) Leseugno
- 68) Levice
- 69) Limone Piemonte
- 70) Lisio
- 71) Macra
- 72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
- 73) Marmora
- 74) Marsaglia
- 75) Martiniana Po
- 76) Melle
- 77) Moiola
- 78) Mombarcaro
- 79) Mombasiglio
- 80) Monastero Vasco
- 81) Monasterolo Casotto
- 82) Monesiglio
- 83) Montaldo Mondovi'
- 84) Montemale di Cuneo
- 85) Monterosso Grana
- 86) Montezemolo
- 87) Murazzano
- 88) Niella Belbo
- 89) Nucetto
- 90) Oncino
- 91) Ormea
- 92) Ostanta
- 93) Paesana
- 94) Pagno
- 95) Pamparato
- 96) Paroldo
- 97) Perletto
- 98) Perlo
- 99) Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)
- 100) Pezzolo Valle Uzzone
- 101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
- 102) Piasco
- 103) Pietraporzio

- 104) Pontechianale
- 105) Pradleves
- 106) Prazzo
- 107) Priero
- 108) Priola
- 109) Prunetto
- 110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)
- 111) Riffredo
- 112) Rittana
- 113) Roaschia
- 114) Roascio
- 115) Robilante
- 116) Roburent
- 117) Rocca Ciglie'
- 118) Roccabruna
- 119) Roccaforte Mondovi'
- 120) Roccasparvera
- 121) Roccavione
- 122) Rocchetta Belbo
- 123) Rossana
- 124) Sale delle Langhe
- 125) Sale San Giovanni
- 126) Saliceto
- 127) Sambuco
- 128) Sampeyre
- 129) San Benedetto Belbo
- 130) San Damiano Macra
- 131) San Michele Mondovi'
- 132) Sanfront
- 133) Scagnello
- 134) Serravalle Langhe
- 135) Somano
- 136) Stroppio
- 137) Torre Bormida
- 138) Torre Mondovi'
- 139) Torresina
- 140) Valdieri
- 141) Valgrana
- 142) Valloriate
- 143) Valmala
- 144) Venasca
- 145) Vernante
- 146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
- 147) Vicoforte
- 148) Vignolo
- 149) Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)

150) Villar San Costanzo

151) Vinadio

152) Viola

e) Provincia di Novara:

1) Armeno

2) Massino Visconti

3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:

1) Ala di Stura

2) Alice Superiore

3) Almesè

4) Alpette

5) Andrate

6) Angrogna

7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)

8) Balangero

9) Balme

10) Bardonecchia

11) Bibiana

12) Bobbio Pellice

13) Borgiallo

14) Borgone di Susa

15) Bricherasio

16) Brosso

17) Bruzolo

18) Bussoleno

19) Cafasse

20) Canischio

21) Cantalupa

22) Cantoira

23) Caprie

24) Carema

25) Caselette

26) Castellamonte

27) Castelnuovo Nigra

28) Ceres

29) Ceresole Reale

30) Cesana Torinese

31) Chialamberto

32) Chianocco

33) Chiesanuova

34) Chiomonte

35) Chiusa S. Michele

36) Cintano

- 37) Claviere
- 38) Coassolo Torinese
- 39) Coazze
- 40) Colletterto Castelnuovo
- 41) Condove
- 42) Corio
- 43) Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
- 44) Cuorgne'
- 45) Exilles
- 46) Fenestrelle
- 47) Forno Canavese
- 48) Frassinetto
- 49) Frossasco
- 50) Germagnano
- 51) Giaglione
- 52) Giaveno
- 53) Givoletto
- 54) Gravere
- 55) Groscavallo
- 56) Ingria
- 57) Inverso Pinasca
- 58) Issiglio
- 59) La Cassa
- 60) Lanzo Torinese
- 61) Lemie
- 62) Levone
- 63) Locana
- 64) Lugnacco
- 65) Luserna S. Giovanni
- 66) Lusernetta
- 67) Massello
- 68) Mattie
- 69) Meana di Susa
- 70) Meugliano
- 71) Mezenile
- 72) Mompantero
- 73) Monastero di Lanzo
- 74) Moncenisio
- 75) Noasca
- 76) Nomaglio
- 77) Novalesa
- 78) Oulx
- 79) Pecco
- 80) Perosa Argentina
- 81) Perrero
- 82) Pertusio

- 83) Pessinetto
- 84) Pinasca
- 85) Pinerolo (territori montani: dall' 1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
- 86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
- 87) Pomaretto
- 88) Pont Canavese
- 89) Porte
- 90) Pragelato
- 91) Prali
- 92) Pramollo
- 93) Prarostino
- 94) Prascorsano
- 95) Pratiglione
- 96) Quassolo
- 97) Quincinetto
- 98) Reano
- 99) Ribordone
- 100) Rivara
- 101) Roletto
- 102) Ronco Canavese
- 103) Rora'
- 104) Roure
- 105) Rubiana
- 106) Rueglio
- 107) S.Didero
- 108) S.Ambrogio di Torino
- 109) S.Antonino di Susa
- 110) S.Colombano Belmonte
- 111) S.Germano Chisone
- 112) S.Giorio di Susa
- 113) S.Pietro Val Lemina
- 114) S.Secondo di Pinerolo
- 115) Salbertrand
- 116) Salza di Pinerolo
- 117) Sangano
- 118) Sauze d'Oulx
- 119) Sauze di Cesana
- 120) Sestriere
- 121) Settimo Vittone
- 122) Sparone
- 123) Susa
- 124) Tavagnasco
- 125) Torre Pellice
- 126) Trana
- 127) Trausella
- 128) Traversella

- 129) Traves
- 130) Usseaux
- 131) Usseglio
- 132) Vaie
- 133) Val della Torre
- 134) Valgioie
- 135) Vallo Torinese
- 136) Valperga
- 137) Valprato Soana
- 138) Varisella
- 139) Venaus
- 140) Vico Canavese
- 141) Vidracco
- 142) Villar Dora
- 143) Villar Focchiardo
- 144) Villar Pellice
- 145) Villar Perosa
- 146) Vistrorio
- 147) Viu'

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

- 1) Antrona Schieranco
- 2) Anzola d'Ossola
- 3) Arizzano
- 4) Arola
- 5) Aurano
- 6) Baceno
- 7) Bannio Anzino
- 8) Baveno
- 9) Bee
- 10) Beura Cardezza
- 11) Bognanco
- 12) Brovello Carpugnino
- 13) Calasca Castiglione
- 14) Cambiasca
- 15) Cannero Riviera
- 16) Cannobio
- 17) Caprezzo
- 18) Casale Corte Cerro
- 19) Cavaglio Spoccia
- 20) Ceppo Morelli
- 21) Cesara
- 22) Cossogno
- 23) Craveggia
- 24) Crevoladossola
- 25) Crodo

- 26) Cursolo Orasso
- 27) Domodossola
- 28) Druogno
- 29) Falmenta
- 30) Formazza
- 31) Germagno
- 32) Ghiffa
- 33) Gignese
- 34) Gravellona Toce
- 35) Gurro
- 36) Intragna
- 37) Loreglia
- 38) Macugnaga
- 39) Madonna del Sasso
- 40) Malesco
- 41) Masera
- 42) Massiola
- 43) Mergozzo
- 44) Miazzina
- 45) Montecrestese
- 46) Montescheno
- 47) Nonio
- 48) Oggebbio
- 49) Omegna
- 50) Ornavasso
- 51) Pallanzeno
- 52) Piedimulera
- 53) Pieve Vergonte
- 54) Premeno
- 55) Premia
- 56) Premosello Chiovenda
- 57) Quarna Sopra
- 58) Quarna Sotto
- 59) Re
- 60) San Bernardino Verbano
- 61) Santa Maria Maggiore
- 62) Seppiana
- 63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
- 64) Toceno
- 65) Trarego Viggiona
- 66) Trasquera
- 67) Trontano
- 68) Valstrona
- 69) Vanzone con San Carlo
- 70) Varzo
- 71) Viganella

- 72) Vignone
- 73) Villadossola
- 74) Villetta
- 75) Vogogna
- h) Provincia di Vercelli:
 - 1) Alagna Valsesia
 - 2) Balmuccia
 - 3) Boccioleto
 - 4) Borgosesia
 - 5) Breia
 - 6) Campertogno
 - 7) Carcoforo
 - 8) Cellio
 - 9) Cervatto
 - 10) Civiasco
 - 11) Cravagliana
 - 12) Fobello
 - 13) Guardabosone
 - 14) Mollia
 - 15) Pila
 - 16) Piode
 - 17) Postua
 - 18) Quarona
 - 19) Rassa
 - 20) Rima S. Giuseppe
 - 21) Rimasco
 - 22) Rimella
 - 23) Riva Valdobbia
 - 24) Rossa
 - 25) Sabbia
 - 26) Scopa
 - 27) Scopello
 - 28) Valduggia
 - 29) Varallo
 - 30) Vocca.

Allegato B.
(art. 34)

Comunita' Montane della Regione Piemonte
costituite al 30.9.2001 (Art. 34)

a) nella Provincia di Alessandria:

1) Comunita' montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

2) Comunita' montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

3) Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fracnolto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

4) Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella Provincia di Asti:

1) Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella Provincia di Biella:

1) Comunità montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

2) Comunità montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

3) Comunità montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

4) Comunità montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

5) Comunità montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

6) Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

7) Comunità montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonché i territori classificati montani dei Comuni di Cosato, Lessona, Vigliano Biellese);

d) nella Provincia di Cuneo:

1) Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

3) Comunità montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassinò, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

4) Comunità montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa, Villar San Costanzo);

5) Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonché il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

6) Comunità montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonché il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

7) Comunità montana Valli Gesso Vermentagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno);

8) Comunità montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonché il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì);

9) Comunità montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

10) Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie', Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roasco, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonché i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

11) Comunità montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

12) Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:

1) Comunità montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:

1) Comunità montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice);

2) Comunità montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa);

3) Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonché il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

4) Comunità montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

5) Comunità montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo);

6) Comunità montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);

7) Comunità montana Val Ceronda e Casternone (Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

8) Comunità montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu');;

9) Comunità montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

10) Comunità montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

11) Comunità montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

12) Comunità montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo);

13) Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Comunità montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

2) Comunità montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Tocco, Villetta);

3) Comunità montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

4) Comunità montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

5) Comunità montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Maserà, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

6) Comunità montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

7) Comunità montana Val Strona, ora denominata “dello Strona e Basso Toce” (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

8) Comunità montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verano, Vignone);

9) Comunità montana Alto Verano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

10) Comunità montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

1) Comunità montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Camperogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 262.

- Presentata dai Consiglieri Gianni Wilmer Ronzani, Giancarlo Tapparo, Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Marisa Suino il 16 febbraio 2001

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 21 febbraio 2001.

- Riassegnata alla III e VIII Commissione in sede congiunta referente il 20 maggio 2002.

Disegno di legge n. 375.

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 gennaio 2002.

- Assegnato alla III e VIII Commissione in sede referente il 16 gennaio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalle Commissioni referenti il 04 novembre 2002 con relazione di Giuliano Manolino, Lido Riba.

- Approvato in Aula il 15 luglio 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli , 3 voti contrari , 2 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 luglio 2003 (ndr)

Legge regionale 4 agosto 2003, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e' approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilita' speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2002, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 10.123.591.598,95 delle quali sono state riscosse euro 8.534.156.646,32 e restano da riscuotere euro 1.589.434.952,63.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2002 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a euro 10.566.754.300,82. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.464.599.672,94 e ne restano da pagare euro 2.102.154.627,88.

Art. 4.

(Residui attivi dell'esercizio finanziario 2001 e precedenti)

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2002 ammontavano a euro 2.498.595.825,87, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2002 in euro 2.413.493.521,31 per un minor importo di euro 85.102.304,56. Le somme riscosse sono state euro 837.328.765,94 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 1.576.164.755,37.

Art. 5.

(Residui passivi dell'esercizio finanziario 2001 e precedenti)

1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2002 ammontavano a euro 1.862.210.766,57, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2002 in euro 1.811.683.716,36 per un minor importo di euro 50.527.050,21. Le somme pagate sono state euro 1.018.107.395,83 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 793.576.320,53.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2002 (art. 2)	euro 1.589.434.952,63
rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (art. 4)	euro 1.576.164.755,37
TOTALE	euro 3.165.599.708,00.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2002 (art. 3)	euro	2.102.154.627,88
rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	euro	793.576.320,53
TOTALE	euro	2.895.730.948,41.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 e' determinato in euro 771.295,60 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (Allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonche' dal seguente prospetto:

fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2001	euro	111.992.952,11
riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2002	euro	9.371.485.412,26
pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2002	euro	9.482.707.068,77
FONDO DI CASSA FINALE ESERCIZIO 2002	euro	771.295,60.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1¾ Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 e' accertato un avanzo finanziario di euro 270.640.055,19 come risulta dal seguente prospetto:

>fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002	euro	771.295,60
ammontare dei residui attivi	euro	3.165.599.708,00
ammontare dei residui passivi	euro	2.895.730.948,41
Avanzo finanziario	euro	270.640.055,19.

Art. 10.

(Elenco delle societa' e dei consorzi a partecipazione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilita' (art. 4 legge regionale 7/2001)), si allega l'elenco delle societa' e dei consorzi a partecipazione regionale (Allegato C).

Art. 11.

(Attivita' finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attivita' finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2002 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 3.759.004.962,65.

2. La consistenza delle passivita' finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2002 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 3.923.345.939,90.

La presente legge regionale sar  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 4 agosto 2003

Enzo Ghigo

Allegato A.

(RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 (ART. 1))

Allegato B.

(SITUAZIONE DI CASSA PRESENTATA DAL TESORIERE REGIONALE (ART. 8))

Allegato C.

(ELENCO DELLE SOCIETA' E DEI CONSORZI A PARTECIPAZIONE REGIONALE (ART. 10):)

FINPIEMONTE S.p.A.

SAGAT S.p.A.

IPLA S.p.A.

SACE S.p.A.

Aeroporto Cuneo Levaldigi-GEAC S.p.A.

SITO S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

SOCOTRAS S.p.A.

Texilia S.p.A.

Interporto Rivalta-Scriveria S.p.A.

Mercato Ingrosso Agro-Alimentare Cuneo-MIAC S.p.A.

Centro Agro-Alimentare Torino-CAAT S.p.A.

EXPO 2000 S.p.A.

E.C. BIC Piemonte S.p.A.

Promark S.p.A.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

CSP S.c.a.r.l.

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Disegno di legge n. 532.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 aprile 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 09 maggio 2003.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 maggio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 29 luglio 2003 con 30 voti favorevoli e 10 voti contrari.

I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata sono pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 settembre 2003 (ndr)

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 agosto 2003 (ndr)

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2002)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2003, pari a euro 270.640.055,19, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Spese obbligatorie)

1. All'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti all'interno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:

- a) nell'UPB 09071 il capitolo 10158;
- b) nell'UPB 05091 i capitoli 10360 e 10845;
- c) nell'UPB 13041 i capitoli 14085 e 14105;
- d) nell'UPB 23011 il capitolo 15318;
- e) nell'UPB 18022 il capitolo 26530;
- f) nell'UPB 22052 il capitolo 26982.

2. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole "dell'ultima" sono sostituite dalle parole "di due volte l'ultima".

3. Le percentuali delle indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, sono aumentate di venti punti.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 è inserita l'UPB 09001 (tutti i capitoli del Consiglio regionale: 10000 - 10020 - 10030 - 10025 - 10026 - 10110 - 10210 - 10220).

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003.

P. Enzo Ghigo
Il vice Presidente
William Casoni

Allegato A.

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 - RIPARTIZIONE IN UPB (ART. 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 552.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003
- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli , 16 voti contrari.

I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata sono pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 35 del 28 agosto 2003 (Ndr)

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2003 (ndr)

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni al bilancio di previsione 2003)

1. Al bilancio di previsione per l'anno 2003 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), costituiscono collegato alla manovra finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Anticipazioni a favore dei maiscoltori)

1. Per anticipazioni a favore degli agricoltori che hanno subito perdite di reddito per aver provveduto a distruggere i campi di mais contaminati da organismi geneticamente modificati (OGM) a seguito di provvedimento dell'autorità competente è stanziata la cifra di euro 500.000,00 all'interno dell'Unità previsionale di base (UPB) 12991.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono approvate le disposizioni applicative compresi i parametri per la quantificazione delle anticipazioni.

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 100.000,00 dell'UPB 11011, di euro 100.000,00 dell'UPB 22991 e di euro 300.000,00 dell'UPB 07031.

Art. 3.

(Variazioni al bilancio pluriennale 2003 - 2005)

1. Per il biennio 2004-2005 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).

Art. 4.

(Variazioni codifiche Unità previsionali di base)

1. Al bilancio della Regione sono apportate le modifiche nei codici delle UPB riportate nella tabella allegata (Allegato C).

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 553.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria per gli anni 2003 - 2004 - 2005 (Articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7).

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003.
- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
 - Approvato in Aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli , 12 voti contrari.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2003 (ndr)

Allegato

Allegato A
(art. 1)

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE STAMPA PER UPB LEGGE DI VARIAZIONE		PAG. 1
ENTRATA				
UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
0902				
BILANCI E FINANZE RAGIONERIA		-244.795.840,07	-244.795.840,07	+0,00
Totale ENTRATA		-244.795.840,07	-244.795.840,07	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE STAMPA PER UPB LEGGE DI VARIAZIONE		PAG. 2	
SPESA		COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	
UPB	DESCRIZIONE				
07031	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+3.560.000,00	+3.560.000,00		+0,00
08021	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA REGIONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+30.000,00	+30.000,00		+0,00
08032	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA VAL.PROGETTI PROP. ATTI PROGR. NEGOZIATA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00		+0,00
08041	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA RAPP. CON SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REG. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+516.000,00	+516.000,00		+0,00
08042	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA RAPP. CON SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REG. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+153.210,00	+153.210,00		+0,00
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-6.272.764,00	-6.410.930,28		+0,00
10021	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.600.000,00	+1.600.000,00		+0,00
10022	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-11.885.566,09	-11.885.566,09		+0,00
10061	PATRIMONIO E TECNICO ECONOMATO AUTOCENTRO STAMPA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00		+0,00
10992	PATRIMONIO E TECNICO DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	+1.000.000,00		+0,00
11012	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-16.033.470,00	-16.033.470,00		+0,00
11022	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.550.000,00	-1.550.000,00		+0,00
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-13.631.403,00	-13.493.236,72		+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
 STAMPA PER UPB
 LEGGE DI VARIAZIONE

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
12011	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ANIMALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00
12042	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-90.000,00	-90.000,00	+0,00
13012	TERRITORIO RURALE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-761.000,00	-761.000,00	+0,00
13022	TERRITORIO RURALE AVVERSITA' E CALAMITA' NATURALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.380.000,00	-2.380.000,00	+0,00
14042	ECONOMIA MONTANA E FORESTE ECONOMIA MONTANA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-7.500.000,00	-7.500.000,00	+0,00
15091	FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO OCCUPAZIONE PROMOZIONE SVILUPPO LOCALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+0,00
16021	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-4.000.000,00	-4.000.000,00	+0,00
16022	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-18.438.067,00	-18.438.067,00	+0,00
16032	INDUSTRIA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE P.M.I. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-11.103.292,00	-11.103.292,00	+0,00
17022	COMMERCIO E ARTIGIANATO TUTELA DEL CONSUMATORE MERCATI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-6.216.456,89	-6.216.456,89	+0,00
17072	COMMERCIO E ARTIGIANATO PROMOZIONE SVILUPPO CREDITO ARTIGIANATO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.975.000,00	-2.975.000,00	+0,00
19052	PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA CARTOGRAFICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-230.000,00	-230.000,00	+0,00
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-29.946.349,15	-29.946.349,15	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
 STAMPA PER UPB
 LEGGE DI VARIAZIONE

PAG. 4

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
21042	TURISMO SPORT PARCHI SPORT TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-5.500.000,00	-5.500.000,00	+0,00
21051	TURISMO SPORT PARCHI PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-1.568.736,00	-1.568.736,00	+0,00
22052	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.477.614,00	-2.477.614,00	+0,00
22082	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMM. RISPARMIO IN MATERIA ENERGETICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00
22991	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-200.000,00	-200.000,00	+0,00
23012	DIFESA DEL SUOLO DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-3.018.953,36	-3.018.953,36	+0,00
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-8.000.000,00	-8.000.000,00	+0,00
25022	OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE PRONTO INTERVENTO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-8.400.000,00	-8.400.000,00	+0,00
26022	TRASPORTI VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-58.417.446,90	-58.417.446,90	+0,00
26032	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-26.644.155,00	-26.644.155,00	+0,00
26042	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-3.098.741,39	-3.098.741,39	+0,00
30032	POLITICHE SOCIALI RETE DELLE STRUTTURE QUALITA' SERVIZI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-6.077.205,29	-6.077.205,29	+0,00
31031	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00

R F G I O N E P I E M O N T E		BILANCIO DI GESTIONE		PAG. 5	
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE		STAMPA PER UPB			
SETTORE BILANCI		LEGGE DI VARIAZIONE			
SPESA		COMPETENZA		RESIDUI	
UPB	DESCRIZIONE	CASSA			
31032	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.615.000,00	-1.615.000,00		+0,00
31041	BENI CULTURALI UNIVERSITA' ED ISTITUTI SCIENTIFICI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00		+0,00
31991	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.240.000,00	+1.240.000,00		+0,00
31992	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00		+0,00
32041	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.300.000,00	+1.300.000,00		+0,00
32042	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	+1.000.000,00		+0,00
32991	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.350.000,00	+1.350.000,00		+0,00
S1011	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA RAPPORTO STATO REGIONI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+26.500,00	+26.500,00		+0,00
S1042	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-10.330,00	-10.330,00		+0,00
S1081	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE DI RAPPRESENTANZA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00		+0,00
S1991	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+255.000,00	+255.000,00		+0,00
S4992	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-65.000,00	-65.000,00		+0,00
Totale SPESA		-244.795.840,07	-244.795.840,07		+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00		+0,00

Allegato B
(art. 3)

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)

PAG. 1

ENTRATA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
0902	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA	+241.825.225,64	
0902	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA		+9.576.819,00

Totale ENTRATA

+241.825.225,64 +9.576.819,00

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
 STAMPA PER UPB
 LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)

SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
08032	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA VAL. PROGETTI PROP. ATTI PROGR. NEGOZIATA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+5.000.000,00	
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-12.675.991,00	
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI		-9.175.991,00
09021	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-5.400.000,00	
09021	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI		-8.900.000,00
10022	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+10.300.566,96	
11012	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+16.033.470,00	
11022	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.550.000,00	
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+8.956.457,00	
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		+4.674.946,00
12042	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO TITOLO - III - SPESE D'INVESTIMENTO	+90.000,00	
13012	TERRITORIO RURALE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+761.000,00	
13022	TERRITORIO RURALE AVVERSITA' E CALAMITA' NATURALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.380.000,00	
14042	ECONOMIA MONTANA E FORESTE ECONOMIA MONTANA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+7.500.000,00	

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)

PAG. 3

SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
16022	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+18.438.067,00	
16032	INDUSTRIA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE P.M.I. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+11.103.292,00	
17022	COMMERCIO E ARTIGIANATO TUTELA DEL CONSUMATORE MERCATI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+6.216.456,89	
17072	COMMERCIO E ARTIGIANATO PROMOZIONE SVILUPPO CREDITO ARTIGIANATO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.975.000,00	
19052	PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA CARTOGRAFICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+230.000,00	
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+24.584.829,15	
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		-98.127,00
21042	TURISMO SPORT PARCHI SPORT TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+5.500.000,00	
22052	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.477.614,00	
22082	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMM. RISPARMIO IN MATERIA ENERGETICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	
23012	DIFESA DEL SUOLO DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.018.953,36	
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.000.000,00	
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		+5.000.000,00

PAG. 4

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE) STAMPA PER UPB LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)	
SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
25022	OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE PRONTO INTERVENTO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+8.400.000,00	
26022	TRASPORTI VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+61.774.417,60	
26032	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+26.644.155,00	
26042	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.098.741,39	
30032	POLITICHE SOCIALI RETE DELLE STRUTTURE QUALITA' SERVIZI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+6.077.205,29	
31032	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.715.000,00	
31992	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.000.000,00	
32011	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+18.075.991,00	
32011	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI		+18.075.991,00
Totale SPESA		+241.825.225,64	+9.576.819,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00

Allegato C
(art. 4)

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 1

VARIAZIONE CODIFICHE

LEGGE DI VARIAZIONE

SPESA
Capitolo : 10655/0
Descrizione:
SPESE PER L'ACQUISTO DI DATI STATISTICI O PER COLLEGAMENTI ONEROSI CON BANCHE DATI STATISTICI ESISTENTI (ART. 15
LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1993 N. 45)

Variata:
SPESE PER L'ACQUISIZIONE, L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONE DI DATI E PRODOTTI STATISTICI (LEGGE
REGIONALE 31 AGOSTO 1993 N. 45).

PRECED.	UPB	Area(A)	Progr(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
	08021	00	05	09	1	1	1	04	001

VARIATI 08021

PRECED.	Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	1	01	01	R	N		N	08/02

VARIATI 08/02

PAG. 2

*** BOZZA ***

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
Capitolo : 10740/0

Descrizione:
SPESE PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVENZIONE, PREVISIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Variata:

PRECED.	UPB	Area(A)	Progr(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
	25021	02	06	19	2	1	1	04	001
VARIATI	25111								

PRECED.	Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	2	04	01	R	N	1	N	25/02
VARIATI								25/01

PAG. 3

*** BOZZA ***

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10741/0
 Descrizione:
 CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 112/98 - FUNZIONI CONFERITE

Variata:

PRECED.	UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T.Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V.Eco (I)
25021	02	06	19	1	2	1	1	04	001
VARIATI	25111								

PRECED.	Ag.Eco (L)	Sez.F. (M)	Sett.F. (N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
2	04	01	R	V	N	25/02	24/01	
VARIATI								

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 4

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10920/0
 Descrizione:
 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (L.R.
 14 APRILE 2003, N.7)

Variata:

UPB	Area(A)	Progr(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
25021	02	06	19	2	1	1	05	002
VARIATI	25111							

Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
2	04	01	R	N	1	N	25/02
VARIATI							25/01

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 5

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10970/0
 Descrizione:
 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI L' INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L'ADDESTRAMENTO, LA DOTAZIONE DI
 MEZZI E STRUMENTI DEL LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (L.R. 14 APRILE 2003, N.7)

Variata:

UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
PRECED.	25021	06	19	2	1	1	06	002
VARIATI	25111							

Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
PRECED.	2	04	R	N	1	N	25/02
VARIATI		01					25/01

PAG. 6

*** BOZZA ***

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 14144/0
 Descrizione:
 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' CONSEQUENTI IL PRIMO INTERVENTO, IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO
 DELL'EMERGENZA E LA SOLIDARIETA' AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEGLI ENTI LOCALI (LEGGE 225/1992, L.R. 44/2000 E
 L.R. 7/2003) - RISORSE STATALI -

Variata:

PRECED.	UPB	Area(A)	Prog(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
	25021	02	02	05	1	1	1	04	002

VARIATI 25111

PRECED.	Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	2	10	15	S	V		N	25/02

VARIATI 25/01

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 7

VARIAZIONI CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 20029/0
 Descrizione:
 TRASFERIMENTO DI FONDI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONI DI
 MOVIMENTI FRANOSI E RELATIVI MONITORAGGI GEOTECNICI (LEGGE 183/89) - FSR ~

Variata:

UPB	Area(A)	Prog(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
23012	03	02	02	1	1	2	03	002
PRECED.								
VARIATI								

Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
3	01	01	S	N		N	23/01
PRECED.							23/01
VARIATI							23/01

PAG. 9

*** BOZZA ***

REGIONE PIEMONTE
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 20934/0
 Descrizione:
 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE IN SALUZZO (ART.14 DELLA L.R. 16/97) .

Variata:

UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
PRECED.	21022	03	04	11	2	2	03	003

VARIATI 21042

Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin. R	Vinc N	Elen	Mem N	Dir/Sett
PRECED.	3	10	09	N			21/02

VARIATI 21/02

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Competenza territoriale ed identificazione del contribuente)

1. La Regione Piemonte e' competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.

2. La tassa di circolazione regionale e' dovuta in misura fissa per anno solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale.

3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche e' costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:

- a) la targa del veicolo;
- b) il codice fiscale del proprietario.

4. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.

Art. 2.

(Modalità di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e' stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

Art. 3.

(Perdita di possesso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

a) e' riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, e' riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione e' pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si e' goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione e' concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si e' perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

Art. 4.

(Variazioni di importi della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

- a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall'articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
- b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
- c) 25,00 euro per le roulotte e i rimorchi speciali;
- d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autoveicoli speciali.

Art. 5.

(Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli alimentati a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati per la circolazione con GPL all'atto dell'immatricolazione, per cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002);

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.

Art. 6.

(Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2 bis di cui all'articolo 61, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti:

- a) per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate euro 258,00;
- b) per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate euro 568,00;
- c) per trattori stradali a 2 assi euro 568,00;

d) per trattori stradali a 3 assi euro 801,00.

2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' data facolta' a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilita' di trainare oppure che si sono avvalsi della facolta' di richiedere l'annotazione come da circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilita' non era dovuta. Non e' comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.

Art. 7.

(Tassa automobilistica regionale per le targhe prova)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova e' corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.

2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:

- a) 210,00 euro per gli autoveicoli;
- b) 32,00 euro per i ciclomotori e per i motocicli.

Art. 8.

(Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)

1. Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione.

5. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 63 della l. 342/2000.

Art. 9.

(Interruzione dell'obbligo di pagamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.

2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, e' corrisposto alla Regione Piemonte.

3. Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalita' per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 10.

(Modalita' di esenzione per i soggetti disabili)

1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedito capacita' motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f bis), del d.p.r. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone con handicap psichico o mentale, in possesso di indennita' di accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute.

3. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone invalide per ridotte o impedita capacita' motorie limitatamente ai veicoli di proprieta' degli stessi, adattati in funzione dell'invalidita' accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalide.

4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 puo' essere trasferita su altro veicolo di proprieta' della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.

6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 11.

(Modalità di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, che non possono recuperarlo all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi)

1. Ai cittadini che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine nei territori regionali di confine) è data facoltà, in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello unico, di richiedere alla Regione il rimborso della quota di bonus fiscale maturato, eccedente la detrazione effettuata all'atto del pagamento della tassa automobilistica dovuta.

Art. 12.

(Delega alla Giunta regionale per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:

a) favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili ad implementare e migliorare la gestione dell'archivio regionale;

b) attuare il Protocollo d'intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali);

c) attuare ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)

1. A partire dall'anno di pagamento 2002, il contribuente puo' regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalita' per il ravvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.

3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.

4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.

5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verificano condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 settembre 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 488.

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 gennaio 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 febbraio 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato con pdl 501 licenziato dalla commissione referente il 18 aprile 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 16 settembre 2003, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante.

Proposta di legge n. 501.

- Presentata dai Consiglieri Valerio Cattaneo, Giuseppe Pozzo, Pietro Francesco Toselli il 20 febbraio 2003.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 27 febbraio 2003.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 settembre 2003 (ndr)

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2004.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3.

(Protocollo d'intesa)

1. Le modalità di attuazione dell'intervento sono stabilite con protocollo d'intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.

2. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

Art. 4.

(Pagamento pedaggi)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.

2. La liquidazione della spesa è disposta dal competente dirigente dell'assessorato ai trasporti in favore della società concessionaria della autostrada A/26.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 155.000,00 per l'anno 2004.

2. Alla copertura finanziaria per l'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 87.

- Presentata dai Consiglieri Cesare Maurizio Valvo, Agostino Ghiglia, Marco Botta, Giacomo Rossi, Roberto Salerno il 4 luglio 2000.
- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 luglio 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 14.

- Presentata dai Consiglieri Giuliana Manica, Pietro Marcenaro, Rocchino Muliere, Roberto Placido, Lido Riba, Angelino Riggio, Wilmer Ronzani, Marisa Suino, Giancarlo Tapparo il 29 maggio 2000.
- Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 12 giugno 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 17 luglio 2003 con relazione di Gianluca Godio, Giuliana Manica.
- Approvato in Aula il 24 settembre 2003 con 26 voti favorevoli , 2 voti contrari.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2003 (ndr)

Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di diregimazione di fiumi e torrenti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del rischio connesso, attraverso il regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento attuativo in merito:

- a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- b) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'articolo 1;
- c) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
- d) al collaudo e all'esercizio dell'opera;
- e) alle competenze relative al catasto degli invasi di cui all'articolo 3, comma 2;
- f) alle competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
- g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.

Art. 3.

(Catasto degli invasi)

1. Presso la struttura regionale competente è costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.

2. I contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, nonché le modalità di accesso ai dati sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Perizia tecnica definitiva)

1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva.

2. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell'impianto.

Art. 5.

(Invasi di competenza regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998)

1. Il proprietario o il gestore dell'opera di competenza regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 1;

b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 1, senza l'autorizzazione regionale;

c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'articolo 1 in difformità al progetto approvato;

d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo ai presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude l'obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Sono esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, i proprietari degli invasi esistenti che hanno già ottemperato ai disposti di cui all'articolo 13, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 e di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 12 della l.r. 58/1995:

a) da euro cinquecento a euro millecinquecento per coloro i quali, non avendo presentato la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/1995, non hanno provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine indicato dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 58/1995, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 49/1996;

b) da euro duecentocinquanta a euro settecentocinquanta per coloro i quali hanno presentato la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/1995 in maniera incompleta.

3. Le sanzioni previste al comma 2, lettera a) e all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), sono applicabili alle violazioni pregresse riferibili all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 58/1995, accertate in seguito all'entrata in vigore della presente legge.

4. Alle violazioni previste al comma 2 si applicano, altresì, le norme previste all'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

(Spese di istruttoria)

1. Ad ogni istanza relativa alla perizia tecnica definitiva per gli invasi esistenti nonché ad ognuna di quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica pari a cento euro per l'anno in corso.

2. Eventuali adeguamenti dell'importo previsto al comma 1 sono stabiliti successivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. I proventi delle sanzioni amministrative, stabilite dagli articoli 6 e 7, sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno 2003, dall'Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci

e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2330.

2. I proventi delle spese stabilite dall'articolo 8 a carico del richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa pratica, sono introitate, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno 2003, dall'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo 2331.

Art. 10.

(Abrogazione di norme)

1. A partire dall'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale);

b) legge regionale 24 luglio 1996 n. 49 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale". Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 312.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 giugno 2001.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il giugno 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 8 aprile 2002 con relazione di Emilio Bolla.

- Approvato in Aula il 24 settembre 2003, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 4 voti contrari, 9 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2003 (ndr)

Legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali
- Art. 4. Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità
- Art. 5. Procedure per l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
- Art. 6. Piano di distretto: elaborazione
- Art. 7. Piano di distretto: contenuti e procedure di approvazione
- Art. 8. Piano di distretto: attuazione
- Art. 9. Supporto tecnico
- Art. 10. Monitoraggio
- Art. 11. Istruzioni per l'applicazione della legge
- Art. 12. Disposizioni finanziarie
- Art. 13. Parere dell'Unione europea

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

2. La Regione, a tale fine, interviene mediante politiche finalizzate a:

a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese;

b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche, ambientali e territoriali;

c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;

d) promuovere la sicurezza degli alimenti;

e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

f) valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari;

g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel territorio del distretto, anche mediante strumenti di programmazione negoziata.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Si definiscono "distretti rurali" i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono "distretti agroalimentari di qualità" i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definiscono "progetti di innovazione" le iniziative aziendali, interaziendali o di servizio finalizzate ad accrescere l'interrelazione e l'interdipendenza produttiva ed economica tra le imprese del distret-

to e tra queste ed il territorio, come individuate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 3.

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura, l'agriturismo, il turismo rurale, l'artigianato e la piccola industria, aventi una base comune territoriale ed in grado di valorizzare le risorse produttive, culturali ed ambientali locali;
 - b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulta coerente con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, caratterizza l'identità dei luoghi ed è significativa a livello dell'economia locale;
 - c) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
 - d) una parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall'offerta locale;
 - e) esiste un'integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
 - f) sono disponibili le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
 - g) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4.

(Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità)

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti agroalimentari di qualità devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) sono realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;
 - b) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari;
 - c) una parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall'offerta locale;
 - d) esiste un'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;
 - e) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agroalimentari.

Art. 5.

(Procedure per l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, su proposta delle Province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Art. 6.

(Piano di distretto: elaborazione)

1. La Provincia competente per territorio oppure le Province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province, elaborano il piano di distretto, entro centottanta giorni dall'individuazione del distretto stesso.
2. La Provincia oppure le Province interessate assicurano la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.

Art. 7.

(Piano di distretto: contenuti e procedure di approvazione)

1. Il piano di distretto è adottato dalla Provincia oppure dalle Province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province.
2. Il piano di distretto comprende almeno i seguenti contenuti:

a) un'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) una descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione ed interdipendenza tra imprese della produzione e della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

d) la definizione di progetti di innovazione.

3. Il piano di distretto è trasmesso dalla Provincia alla Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente, lo approva con propria deliberazione entro novanta giorni.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8.

(Piano di distretto: attuazione)

1. Il piano di distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano, tra l'altro, i progetti di innovazione, nonché le amministrazioni, gli enti e gli altri soggetti interessati.

2. I progetti di innovazione di competenza della Provincia sono inseriti nel programma operativo provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali.

3. La Giunta Regionale, qualora sussistano esigenze di rilievo generale, può predisporre progetti di interesse strategico per l'economia del distretto, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 9.

(Supporto tecnico)

1. La Regione si avvale per l'attuazione della presente legge della collaborazione dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), assicurando altresì un supporto tecnico alle Province.

2. La Regione, a tale fine, stipula apposita convenzione con l'IRES.

Art. 10.

(Monitoraggio)

1. Le Province trasmettono periodicamente alla Giunta regionale le relazioni sull'attività svolta.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.

(Istruzioni per l'applicazione della legge)

1. La Giunta regionale emana le istruzioni per l'applicazione della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 2004 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 13.

(Parere dell'Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 427.

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2002.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 giugno 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 9 giugno 2003 con relazione di Emilio Bolla.
- Approvato in Aula il 30 settembre 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 13 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 16 ottobre 2003 (ndr)

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27.

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. E' istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, e ai sensi dell'articolo 6 della citata l.r. 12/1990.

2. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e' classificata di rilievo provinciale ai fini dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfre' sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio della Zona di salvaguardia e' delimitato da tabelle disposte in modo visibile lungo il perimetro dell'area recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di rilievo provinciale dei Boschi e delle Rocche del Roero.

Art. 3.

(Finalita')

1. Le finalita' della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:

- a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- b) promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
- c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
- d) promuovere, organizzare e sostenere attivita' di studio, ricerca, didattica e scientifiche;
- e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ed elencati negli allegati delle direttive 79/409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/ CEE;
- f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Roero e la sua complessita'.

Art. 4.

(Gestione e personale)

1. I comuni interessati esercitano direttamente le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 e, a tal fine, si avvalgono di proprio personale.

2. L'Assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia:

- a) garantisce il necessario coordinamento delle iniziative;
- b) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall'articolo 95, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001;
- c) trasmette alla Regione il Piano d'Area di cui all'articolo 7;

d) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5.

(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e' vietato:

a) aprire e coltivare cave;

b) aprire e gestire discariche; il proseguimento e la conclusione dell'attivita' di smaltimento rifiuti nell'area in localita' Ca' del Mago in Comune di Sommariva Perno indicata con la lettera A nella cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, ed il suo assetto definitivo sono disciplinati dal Piano d'Area di cui all'articolo 7.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilita' sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel Piano d'Area.

4. L'utilizzazione del patrimonio forestale e' normato con apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'Allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.p.r.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 7.

(Piano d'Area)

1. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. Entro un anno dalla istituzione dell'area protetta i comuni, la Provincia e la Regione, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. L'assemblea dei sindaci trasmette il Piano d'Area alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento, lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alla Provincia di Cuneo e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Piano d'Area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1 e 2 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi che e' realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera b), della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.

4. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 24⁽¹⁾ aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 5, comma 1, i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.

2. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, e' rilasciata con riferimento:

a) alle finalita' istitutive;

b) alle specifiche vulnerabilita' definite nella scheda identificativa del sito d'importanza comunitaria Boschi e Rocche del Roero, proposto all'Unione Europea per l'inserimento nella Rete natura 2000;

c) all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonche' di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese correnti quantificate in euro 50.000,00 e alle spese di investimento, quantificate in euro 100.000,00, derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno 2003 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003, che presentano la necessaria disponibilita'.

2. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 8 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 7 sono introitate nella UPB 0902 (Bilanci e finanza Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 148.

- Presentata dai Consiglieri Marisa Suino, Lido Riba, Rocchino Muliere il 5 ottobre 2000.

- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 16 ottobre 2000.

- Su testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 443.

- Presentato dalla Giunta regionale il 19 agosto 2002.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 4 settembre 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 20 giugno 2003 e con relazione di Marisa Suino.

- Approvato in Aula il 1° ottobre 2003 con 29 voti favorevoli e 1 non votante.

La cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, è pubblicata in allegato al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (n.d.r.)

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (n.d.r.)

(1) Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 13/11/2003, Parte I (n.d.r.)

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale
14 gennaio 1992, n. 3)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge) e' sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) e successive modificazioni, ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e' istituita la Riserva naturale orientata delle Baragge.

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale orientata delle Baragge e' classificata di rilievo regionale.”.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 2 della l.r. 3/1992 e' sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e' suddiviso in nuclei:

a) Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara;

b) Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli;

c) Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella;

d) Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.

2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa, alla Baraggia di Rovasenda, alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

3. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.”.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 6 della l.r. 3/1992 e' sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva, inoltre, è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche;

c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali.

2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area protetta corrispondono ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assetto forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7."

4. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del d.lgs. 490/1999 e' soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, del d.lgs. 490/1999.

5. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 dello stesso d.p.r. 357/1997.

6. L'esercizio dell'attività venatoria e' vietato all'interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (relativa agli interventi per l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9."

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 7 della l.r. 3/1992 e' sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, e di cui all'articolo 10 bis, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. I tagli boschivi effettuati in difformità dalle previsioni di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979 comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all'articolo 6, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 6, comma 4, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del d.lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata con legge regionale 24⁽¹⁾ aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 8 della l.r. 3/1992 e' sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e' affidata:

(1) *Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 13/11/2003, Parte I (ndr)*

- a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dell'Area protetta;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;
- d) al Corpo forestale dello Stato;
- e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione."

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 9 della l.r. 3/1992 e' sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Piano d'Area)

1. La Riserva naturale orientata delle Baragge e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d'Area e' efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del d.lgs. 490/1999.

2. Il Piano d'Area, predisposto dall'ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione attraverso conferenze, e' adottato dall'ente di gestione dell'Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L'ente valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione."

Art. 7.

(Aggiunta di un articolo dopo l'articolo 10 della l.r. 3/1992)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 3/1992 è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis. (Norme transitorie)

1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

2. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sottoposto a preventiva autorizzazione delle Province territorialmente competenti."

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 3/1992)

1. L'articolo 11 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, quantificati in euro 25.000,00 per la spesa corrente e in euro 50.000,00 per la spesa di investimento, si provvede, per l'anno 2003, mediante i finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione di cui alle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 2003, le quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 9 sono introitate nella UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale."

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 10 e 12 della l.r. 3/1992 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 497.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 febbraio 2003.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 27 febbraio 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente l'11 luglio 2003 con relazione di Patrizia D'Onofrio.
- Approvato in Aula il 1° ottobre 2003 con 30 voti favorevoli e 1 non votante.

La cartografia di cui all'articolo 2 è pubblicata in allegato al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (n.d.r.)

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (n.d.r.)

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine) e' sostituito dal seguente: "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa".

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 29/2001)

1. L'articolo 1 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge e' istituita la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa.

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' classificata di rilievo locale."

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 29/2001)

1. L'articolo 2 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Confini)

1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta 'Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa'. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'."

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 29/2001)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2001 e' sostituita dalla seguente:

"f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica eco-sostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessita'".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 29/2001 e' abrogato.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2001)

1. L'articolo 6 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' affidata:

- a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;
- c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
- d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 29/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

“1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394). Il Piano d'Area e' efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 e' abrogato.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 29/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

“1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

“4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che è realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio.”.

Art. 9.

(Aggiunta di un articolo dopo l'articolo 8 della l.r. 29/2001)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 29/2001 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie)

“1. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.”.

Art. 10.

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 29/2001)

1. L'articolo 9 della l.r. 29/2001 e' sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati nelle Unita' previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimenti), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria 2003).”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 496.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 febbraio 2003.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 27 febbraio 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 giugno 2003 con relazione di Oreste Rossi.
- Approvato in Aula il 1° ottobre 2003 con 28 voti favorevoli e 2 non votanti.

La cartografia di cui all'articolo 3 è pubblicata in allegato al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (ndr)

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (ndr)

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazioni al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2000, dopo le parole: "e della Svizzera" sono aggiunte, infine, le seguenti: ",anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006'."

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle societa' aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.

2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le societa' di gestione e gli enti interessati."

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. La Regione favorisce la possibilita' di integrazione e complementarieta' commerciali fra le societa' di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attivita'."

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2000)

1. L'articolo 4 della l.r. 2/2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 493.

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 febbraio 2003.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 13 febbraio 2003.

- Richiamato in Aula ex art. 34 del regolamento il 18 giugno 2003.

- Approvato in Aula il 21 ottobre 2003 con 38 voti favorevoli , 2 voti contrari , 2 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 novembre 2003 (ndr)

Legge regionale 19 novembre 2003, n. 31.

Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte, con riferimento alle finalita' di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università e il Diritto allo Studio Universitario) e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali), concorre alla celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino, che cade nel 2004, mediante la partecipazione ad un programma triennale di interventi.

2. La partecipazione regionale al programma delle celebrazioni e' finalizzata a sostenere iniziative nei seguenti settori di intervento:

a) sviluppo e qualificazione delle strutture universitarie, conservazione e allestimento di collezioni museali, valorizzazione del patrimonio storico - scientifico e bibliografico e sviluppo dei sistemi informativi;

b) incremento di strutture ricettive per lo sviluppo, nell'ambito del diritto allo studio, della mobilita' internazionale degli studenti e per l'interscambio scientifico di docenti e ricercatori;

c) organizzazione di iniziative che promuovano presso l'Ateneo lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione;

d) promozione di iniziative a favore della valorizzazione del piano di decentramento didattico nel Piemonte occidentale e dei programmi di internazionalizzazione avviati dall'Università';

e) promozione di manifestazioni di carattere divulgativo-celebrativo.

Art. 2.

(Comitato regionale delle celebrazioni)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), è istituito il Comitato regionale delle celebrazioni del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino, di seguito denominato Comitato. Compito del Comitato è definire il programma delle celebrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), armonizzandolo con altri eventuali programmi promossi a livello nazionale e locale.

2. Il Comitato è composto da:

a) Presidente della Regione Piemonte, che lo presiede;

b) Presidente della Provincia di Torino;

c) Sindaco della Citta' di Torino;

d) Assessore alla Cultura della Regione Piemonte;

e) Rettore dell'Università di Torino;

f) Presidente dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU);

g) tre rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Torino, di cui uno eletto dagli studenti presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, uno eletto dagli studenti presenti nel Senato Accademico dell'Università ed uno eletto dagli studenti dell'Università presenti nel Consiglio di Amministrazione dell'EDISU.

3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.

4. Il Presidente della Regione Piemonte puo' cooptare nel Comitato i rappresentanti di quei soggetti che hanno aderito al programma delle celebrazioni con finanziamenti significativi.

Art. 3.

(Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il programma delle celebrazioni proposto dal Comitato e' approvato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva inoltre gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

2. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), fissato in euro 3 milioni, e' erogato all'Universita', secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra Universita' e Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.

3. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), fissato in euro 5 milioni, e' erogato all'EDISU, secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra l'Ente stesso e la Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.

4. Il finanziamento a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), fissato in euro 650 mila, e' erogato all'Universita' secondo le modalita' che saranno definite, d'intesa con il Rettore, con atto della struttura regionale competente per i Beni culturali.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono quantificati per l'anno 2003 in euro 1 milione e ricompresi nell'Unità previsionale di base (UPB) 31042 (Beni culturali Università ed istituti scientifici - Titolo II spese di investimento), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa, quantificata rispettivamente in euro 3 milioni e in euro 4 milioni, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

2. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), nell'UPB 31041 (Beni culturali Università ed istituti scientifici - Titolo I spese correnti), si prevede l'erogazione di contributi alle spese per manifestazioni celebrative del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 150 mila per l'anno 2003. La relativa copertura finanziaria è reperita riducendo gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2003 all'UPB 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 35 mila, all'UPB 31031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale - Titolo I spese correnti) di euro 40 mila, all'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 20 mila, all'UPB 06011 (Comunicazioni istituzionali della Giunta Relazioni esterne della Giunta - Titolo I spese correnti) di euro 25 mila, all'UPB 21991 (Turismo Sport Parchi Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 30 mila.

3. Per l'anno 2004 al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), quantificato in euro 500 mila, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003.

Art. 5.

(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 535.

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 maggio 2003.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 22 maggio 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 ottobre 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.

- Approvato in Aula l'11 novembre 2003 con 33 voti favorevoli, 2 astenuti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 novembre 2003 (ndr)

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Prestazione di fideiussione)

1. Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dell'Istituto bancario mutuante, e' autorizzata la prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse della societa' Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario mutuante.

2. La fideiussione regionale puo' essere concessa sino a concorrenza dell'intero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.

Art. 2.

(Garanzie)

1. A fronte della fideiussione prestata, la Regione puo' richiedere l'iscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate e pegno sulle quote della societa' di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli eventuali oneri finanziari a carico della Regione per l'attuazione della presente legge, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'ambito degli stanziamenti della Unita' previsionale di base (UPB) 21032 (Turismo Sport Parchi-Offerta turistica, turismo sociale, tempo libero - Titolo II Spese di investimento) del bilancio regionale.

Art. 4.

(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sar  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 9 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n 561.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 agosto 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente l'8 settembre 2003.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 settembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 2 dicembre 2003 con 28 voti favorevoli, 2 voti contrari, 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato   redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali   operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.

(omissis)”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 dicembre 2003 (ndr)

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione e' concessa nel rispetto dei principi e delle modalita' di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 o nel cinerario comune ed e' eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.

3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione e' anche consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.

4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volonta' di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria e' effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l'ufficiale di stato civile puo' autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione e' possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del citato d.p.r. 285/1990.

7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilita' dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 2.

(Provvedimenti regionali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalita' e i casi in cui e' effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonche' le modalita' di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 3.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano retroattivamente anche ai decessi avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della l. 130/2001.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 598.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

- Presentata dai Consiglieri Rocco Papandrea, Pietro Marcenaro, Pierluigi Gallarini, Giuseppe Chiezzi, Carmelo Palam Wilmer Ronzani, Domenico Mercurio, Luca Caramella il 26 novembre 2003.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 26 novembre 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 28 novembre 2003 con relazione di Rocco Papandrea, Pietro Marcenaro.
- Approvata in Aula il 2 dicembre 2003 con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1.

- Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) è pubblicato sulla GU 19 aprile 2001, n. 91.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001 è il seguente:
"c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti."
- Il Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) reca "Esumazione ed estumulazione" e comprende gli articoli 82-89 del provvedimento.

Nota all'articolo 3.

- Vedi nota all'articolo 1.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 dicembre 2003 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 604 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, contenuti nel disegno di legge n. 605 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006) presentati al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2003, limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamita' naturali.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 606.

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 5 dicembre 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 11 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 79 dello Statuto è il seguente:

“Art. 79. (Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.”.

-Il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 dicembre 2003 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica del titolo della legge regionale
25 marzo 1985, n. 23)*

1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e' sostituito dal seguente: "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande".

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Istituzione)

1. E' istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' classificata di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001."

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 2 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio dell'area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'."

Art. 4.

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Finalità)

1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell'ambito ed a completamento dei principi indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:

a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l'Università' e il Politecnico, lo studio e l'attività' di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività' e dei beni culturali);

b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;

c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita' delle attivita' agricole."

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale)."

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 8 della l.r. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica delle aree protette.

3. L'uso del suolo e l'edificabilita' nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel piano d'area di cui all'articolo 9 bis.

4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assetto forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, e' soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.

7. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' vietato all'interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9."

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 9 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all'articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.".

Art. 8.

(Inserimento di un articolo dopo l'articolo 9 della l.r. 23/1985)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 23/1985 e' inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Piano d'Area)

1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' soggetta al piano d'area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d'area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.

2. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d'area è adottato dall'Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l'indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L'ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.".

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 10 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' affidata:

- a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
- b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
- d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione.".

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 12 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziare nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziare nelle UPB 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).”.

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 23/1985)

1. L'articolo 13 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Entrate)

1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all'articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.”.

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)

Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), è sostituito dal seguente:

“6. E' istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 9, della l.r. 12/1990)

1. Il comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, e' sostituito dal seguente:

“18. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani e' cosi' composto:

- a) un rappresentante del Comune di Asti;
- b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;
- c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;
- d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
- e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
- f) un rappresentante del Comune di Settime;
- g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
- h) un rappresentante del Comune di Vinchio;
- i) un rappresentante della Provincia di Asti;
- l) un rappresentante della Regione Piemonte;

m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.”.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 9, comma 18, della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 13, le funzioni gestionali sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 24 della l.r. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

3. Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'articolo 9 bis della l.r. 23/1985, introdotto dall'articolo 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.

4. Le conferenze di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 23/1985, introdotto dall'articolo 8, sono convocate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dell'articolo 8 della l.r. **23/1985**⁽¹⁾);

b) gli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 23/1985;

c) la lettera g) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

d) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

e) l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990).

2. Nel titolo della l.r. 46/1998 sono soppresse le parole: "e all'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 'Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)', da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 528.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 aprile 2003.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Giuliano Manolino.

- Approvato in Aula il 9 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

(1) *Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 15/1/2004, Parte I (ndr)*

Note al titolo

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)".

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica."

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte."

- Il testo del comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 44/2000, è il seguente:

"3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istituitivi."

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 1. (Finalita')

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali."

- Il testo dell'articolo 92 della l.r. 44/2000, è riportato in nota all'articolo 2.

- Il testo dei numeri 9) e 10) del terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, è il seguente:

"[3] Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

(omissis)

9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;

10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, è il seguente:

“Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.

(omissis)".

Note all'articolo 6

- L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è relativo a “Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario”.

- Il capo V (relativo a “Ritrovamenti e scoperte”), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 85 a 90.

- L'allegato D del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è pubblicato sulla GU del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.

- Il testo dell'articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.”.

Note all'articolo 7

- Il capo VII (relativo a “Sanzioni”), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 118 a 137.

- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: “Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate”.

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”), della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e' obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta' Metropolitana, Comunita' Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita' a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

"Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalita' di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale."

Nota all'articolo 10

- Il testo del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:

"1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio."

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente

“Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l’approvazione e l’attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall’istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e’ espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

(omissis)”.
- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all’approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell’Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l’abbattimento e l’indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.”.

- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

“[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all’organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

(omissis)”.

Note all’articolo 15

- La legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, reca: “Modificazione alla L.R. 25 marzo 1985, n. 23, istitutiva della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto” ed è pubblicata sul BUR del 3 gennaio 1990, n. 1.

9- L’articolo 4, della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità individuate all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani di cui all’articolo 7, comma 6, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 ‘Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 dicembre 2003 (ndr)

Allegato A.
(CARTOGRAFIA IN SCALA 1:25000 (ARTICOLO 3))



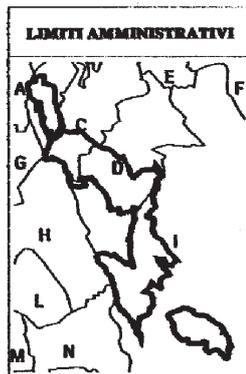
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

**RISERVA NATURALE SPECIALE
DELLA VALLEANDONA E DELLA VAL BOTTO**

CONFINI
SCALA 1:25.000



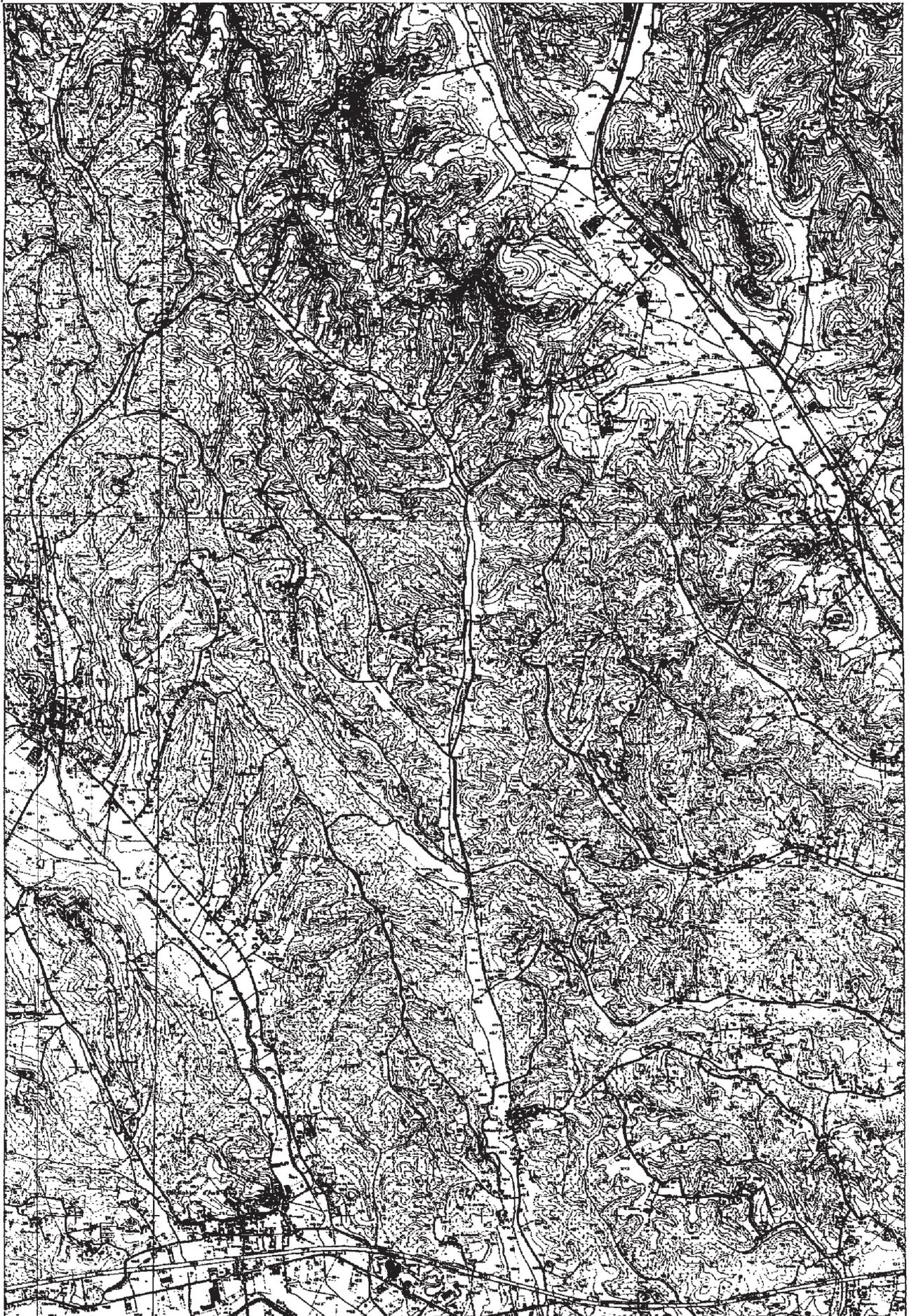
- PROVINCIA DI ASTI**
- A Comune di Cortazzone
 - B Comune di Camerano Casasco
 - C Comune di Cinaglio
 - D Comune di Settime
 - E Comune di Chiusano d'Asti
 - F Comune di Cozzombro
 - G Comune di Cortandone
 - H Comune di Monale
 - I Comune di Asti
 - L Comune di Castellero
 - M Comune di Villafranca d'Asti
 - N Comune di Baldichieri d'Asti



Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2002



Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.

Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto, riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.

Art. 2.

(Destinatari)

1. La Regione favorisce l'attività delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'articolo 1, purchè aventi sede nel territorio piemontese. La Regione favorisce, altresì, l'attività dei comuni, delle comunità montane e collinari finalizzate ai medesimi scopi.

Art. 3.

(Ambiti e tipologie di intervento)

1. La Regione eroga contributi ai soggetti individuati dall'articolo 2 per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione in genere della pallapugno e della pallatamburello.

2. La Regione concede altresì ai medesimi destinatari contributi in conto capitale finalizzati alla promozione delle seguenti iniziative:

a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;

b) acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti;

c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;

d) manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri;

e) istituzione di uno o più musei regionali della pallapugno e della pallatamburello, con sede in città che abbiano una forte connotazione culturale attraverso questa disciplina tradizionale piemontese;

f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante l'ubicazione dello sferisterio e nella quale si segnali l'abbinamento ed il legame delle discipline della pallapugno e della pallatamburello con il Piemonte.

Art. 4.

(Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.

Art. 5.

(Limiti di finanziamento)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi nei limiti del 60 per cento della spesa sostenuta.

2. I contributi erogati alle federazioni sportive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' prevista la spesa complessiva di euro 774.688,00, suddivisa in spese correnti nell'Unita previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I - spese correnti) e in spesa in conto capitale nell'UPB 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II - spese di investimento):

a) "Contributi a favore delle associazioni e società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

b) "Contributi a favore delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, degli enti locali e delle comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

c) "Contributi in conto capitale a favore delle associazioni e società sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

d) "Contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive proprietarie degli impianti, degli enti locali e delle comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessari all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00.

2. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa quantificata in euro 774.688,00 per ciascun anno, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 338.

- Presentata dai Consiglieri Enrico Costa, Deodato Scanderebech, Cristiano Bussola, Pier Luigi Gallarini, Emilio Bolla, Pierluigi Marengo il 19 settembre 2001.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 ottobre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003.

- Approvata in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 29 voti favorevoli, 2 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto è il seguente:

"Art. 4 (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

- realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
- adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
- acquisire alla gestione o controllo pubblico i servizi di interesse generale;
- attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;
- agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
- promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
- potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;
- coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
- coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport."

- Il testo dell'articolo 5 dello Statuto è il seguente:

“Art. 5 (Tutela del patrimonio naturale e culturale)

La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione."

Nota all'articolo 6

Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“ 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

(omissis)."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 dicembre 2003 (ndr)

Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 28/1999)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 in attuazione del d.lgs. 114/1998, è sostituita dalla seguente:

“d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;”.

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 18 della l.r. 28/1999)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999, è aggiunta la seguente:

“d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

- 1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;
- 2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 28/1999)

1. L'articolo 24 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)”, pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999)”, “per memoria”; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

- a) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali” (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;
- b) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;
- c) “Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali” (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;
- d) “Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica” (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;
- e) “Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 453.

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 ottobre 2002.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 ottobre 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 giugno 2003 con relazione di Rosa Anna Costa.
- Approvato in aula il 23 dicembre 2003 con 30 voti favorevoli , 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 17, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

“Art. 17 (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.
5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA è costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:
 - a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;
 - b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità,
 - c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;
 - d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita' stabilite in apposita convenzione."

Il testo dell'articolo 18, comma 1, lettere a), b) c) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

"Art. 18 (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta' minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita', la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;"

Il testo dell'articolo 16, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

"Art. 16. (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita' di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita' ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilita' di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attivita' di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, puo' partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorita' competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita' esercitate, nonche' le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalita' di incentivazione dei centri."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 dell'8 gennaio 2004 (ndr)

REGOLAMENTI REGIONALI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 gennaio 2003, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Modalità per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8172 del 7 gennaio 2003

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modalità per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106”.

Art. 1.

(Oggetto)

1. La Regione, nel quadro dei principi dettati dall’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi e le modalità operative per l’accesso al beneficio dell’assegnazione delle borse di studio.

2. La borsa di studio è un sostegno economico alla spesa della famiglia per l’istruzione e non costituisce un beneficio legato al merito scolastico, né un rimborso spese.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. La borsa di studio è rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.

2. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente maggiorenne, appartenente a famiglia il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94.

3. Ai fini dell’individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi decreti attuativi.

Art. 3.

(Condizioni di ammissibilità e tipologie di spesa)

1. Per l’ammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata deve essere almeno di euro 51,65 per la frequenza, i trasporti, le mense, i sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature anche informatiche, ausili didattici, libri scolastici facoltativi con esclusione dei libri di testo), le attività integrative scolastiche e i viaggi e visite di istruzione.

2. Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente all’atto della presentazione della domanda al fine del controllo della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d. lgs. 109/1998.

Art. 4.

(Enti competenti e collaborazioni, divulgazione dell'intervento)

1. La Regione dà attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i Comuni sede di Autonomia scolastica, i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.p.c.m. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per l'erogazione delle borse di studio.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla più ampia diffusione e pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale, in particolare, provvede alla divulgazione dell'intervento anche attraverso il proprio sito.

Art. 5.

(Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale)

1. La Regione, entro il mese di gennaio, invia ai Comuni ed alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione operativa e i moduli per la richiesta della borsa di studio. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie.

2. I Comuni sede di Autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalità di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.

3. I Comuni sede di Autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.

4. Gli allievi residenti e frequentanti le scuole ubicate in Comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al Comune sede di Autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta al Comune di residenza, secondo le modalità e i termini fissati dal Comune stesso.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dell'importo della stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della l. 62/2000.

6. Ai Comuni compete l'istruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonché la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 31 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anch'esse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine perentorio del 31 marzo non sono prese in considerazione.

7. La Giunta regionale, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai Comuni entro i termini previsti e delle modalità di determinazione di cui all'articolo 6, predisporre il piano di ripartizione dei fondi ai Comuni entro il 30 aprile. Entro la stessa data l'Amministrazione regionale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

8. Con successivo specifico atto, l'Amministrazione regionale attribuisce i fondi ai Comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.

Art. 6.

(Modalità di determinazione e di erogazione della borsa di studio)

1. L'entità della borsa di studio varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini e comunque l'importo massimo della borsa non può essere superiore ad euro 500,00 per gli alunni della scuola elementare, ad euro 500,00 per gli alunni della scuola media inferiore e ad euro 750,00 per quelli della scuola secondaria superiore.

2. Nella predisposizione del piano di ripartizione, di cui all'articolo 5, la Giunta regionale determina le quote delle borse di studio differenziate per ordine e grado di istruzione. Qualora rispetto all'importo massimo il numero delle richieste ammissibili fosse inferiore a quello ipotizzato, gli importi delle borse saranno incrementati proporzionalmente. Nel piano di ripartizione può essere riservata una quota non superiore allo 0,5 per cento per far fronte ad eventuali situazioni particolari che emergessero successivamente alla predisposizione del piano predetto.

3. I Comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio secondo l'importo determinato nel piano di ripartizione regionale e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.p.c.m. 106/2001.

Art. 7.

(Monitoraggio e controllo)

1. L'Amministrazione regionale attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.p.c.m. 106/2001. A tal fine è trasmessa la scheda per il monitoraggio ai Comuni competenti unitamente alla comunicazione ai Comuni relativa al piano di ripartizione dei fondi.

2. I Comuni provvedono ai controlli previsti dal d.lgs. 109/1998 come modificato dal d.lgs. 130/2000, secondo le prassi amministrative in atto negli stessi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 gennaio 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 17 aprile 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull’istituzione, organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8239 del 20 gennaio 2003

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull’istituzione, organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))”.

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”.

2. Dopo il numero 6 della lettera c), del comma 1, dell’articolo 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, è inserito il seguente:

“6 bis) un rappresentante della cooperazione.”

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 gennaio 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 23 gennaio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R.

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammmodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-8335 del 3 febbraio 2003;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RECUPERO, DELLA TRASFORMAZIONE E DELL'AMMODERNAMENTO DI SEDI DESTINATE AD ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1978, N. 58 (PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI CULTURALI)

SOMMARIO

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambiti di intervento

Art. 3 Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

Art. 4 Criteri di valutazione delle istanze

Art. 5 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 6 Controlli, decadenza e sanzioni

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8 Documentazione integrativa

Art. 9 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Capo III

Contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10 Documentazione integrativa

Art. 11 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 12 Abrogazione

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all'articolo 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.

Art. 2.

(Ambiti di intervento)

1. Le finalità generali individuate dalla l.r. 58/1978 si esplicano attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti volti al recupero, alla trasformazione ed all'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, e rientranti tra le seguenti tipologie di attività:

a) sedi destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;

b) spazi polifunzionali destinati ad attività culturali e di spettacolo;

c) centri polifunzionali per attività culturali, educative e aggregative destinate ai giovani.

2. I contributi in conto capitale di cui al presente regolamento sono assegnati, nell'ambito degli specifici stanziamenti previsti dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte, secondo le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi;

b) contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale.

Art. 3.

(Presentazione delle istanze e criteri di ammissione)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti, di cui all'articolo 6 della l.r. 58/1978, che presentano alla struttura regionale competente istanza di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 marzo dell'anno per il quale viene richiesto il contributo regionale.

2. Per quanto riguarda le richieste relative agli interventi di manutenzione straordinaria, qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell'intervento, la domanda deve essere controfirmata per accettazione dal soggetto proprietario.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti devono prevedere:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) l'elettività delle cariche associative;

c) l'obbligo di formazione del bilancio.

4. I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attività nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa.

5. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre agli enti locali, i soggetti che perseguono finalità a favore dei giovani chiaramente indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, che siano legalmente costituite da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di contributo e che siano composte per almeno l'80 per cento dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

6. Sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le richieste relative alla costruzione di nuovi edifici.

7. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attività culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell'intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalità, aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Non sono altresì ritenute ammissibili spese effettuate precedentemente al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

8. Le istanze di contributo devono essere corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di legge per la presentazione delle domande.

Art. 4.

(Criteri di valutazione delle istanze)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), vengono valutate secondo le seguenti tipologie:

a) teatri storici;

b) sale destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche;

- c) centri culturali polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative;
- d) saloni polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro aggregativo;
- e) arene per spettacoli all'aperto;
- f) sedi destinate ad attività espositive;
- g) sale per conferenze, incontri, videoproiezioni situate all'interno di biblioteche.

2. Per quanto concerne i centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le istanze di contributo vengono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

a) realizzazione di centri per i giovani i cui spazi siano destinati a una pluralità di attività (sale per concerti, ascolto e prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni cinematografiche e audiovisive, per lettura e incontri, spazi per attività ludico-ricreative, sportelli informativi, strutture di ospitalità);

b) realizzazione di spazi polifunzionali destinati in via esclusiva ai giovani, che prevedano la possibilità di effettuare attività culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro di aggregazione giovanile;

c) continuità ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da parte del soggetto richiedente, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziativa in tale ambito;

d) coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione del centro e delle sue future attività di una pluralità di soggetti attivi nel settore;

e) continuità nel tempo dell'azione prevista, sua possibilità di sviluppo e riconducibilità dello stesso a un programma più ampio di interventi a favore dei giovani.

Art. 5.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, con cadenza annuale, secondo gli ambiti di intervento e i criteri individuati dal presente regolamento.

2. E' ammessa l'assegnazione di contributi a favore del medesimo soggetto, anche con prenotazione sul bilancio pluriennale, per un massimo di tre anni consecutivi, in corrispondenza dell'articolazione del progetto su specifici lotti funzionali.

3. Il limite di cui al comma 2 è elevato a cinque anni nel caso di progetti relativi a strutture la cui funzione riveste un particolare rilievo in ambito regionale.

4. La liquidazione dei contributi è articolata in una quota in acconto ed una quota a saldo, a fronte del rispetto da parte del soggetto beneficiario delle condizioni specificate, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione consuntiva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

(Controlli, decadenza e sanzioni)

1. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

2. E' disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del minor costo nella realizzazione degli interventi previsti dal soggetto beneficiario, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato.

3. E' disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già liquidate:

a) a fronte del mancato avvio dei lavori o della mancata conclusione degli stessi nei tempi e nei modi previsti, così come specificati, per ciascuna tipologia di intervento, nei successivi capi II e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere accolta dalla struttura regionale competente;

b) in caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o dalla quale risulti una modificazione di destinazione d'uso del contributo regionale, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata e motivata alla struttura regionale competente e da questa accolta.

4. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Art. 7.

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati personali che vengono comunicati alla struttura regionale competente è unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali di informazione, documentazione e promozione delle politiche e delle attività realizzate dalla Regione Piemonte.

Capo II

Contributi per acquisto di attrezzature e arredi

Art. 8.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all'articolo 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;
- b) copia del contratto d'uso dello spazio, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;
- d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;
- e) elenco delle attrezzature e degli arredi che si intendono acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende o professionisti del settore;
- f) piano economico articolato in entrate e uscite;
- g) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 9.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi vengono assegnati secondo i criteri individuati all'articolo 4 e secondo le modalità stabilite all'articolo 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, comprensiva degli oneri fiscali, risultante dal preventivo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i quali l'importo massimo concedibile non può essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all'articolo 5, comma 4⁽¹⁾, con la seguente articolazione:

- a) il 50 per cento in acconto, ad esecutività della determinazione dirigenziale che assegna il contributo;
- b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture e dei documenti di trasporto comprovanti l'avvenuto acquisto di quanto finanziato con contributo regionale.

3. Gli acquisti delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo regionale devono essere effettuati e rendicontati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

Capo III

Contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale

Art. 10.

(Documentazione integrativa)

1. Entro i termini stabiliti all'articolo 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

(1) *Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 20/2/2004, Parte I (ndr)*

- a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;
- b) copia del contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;
- c) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;
- d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante. Per quanto concerne i progetti per i centri destinati ai giovani, la relazione descrittiva deve essere articolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
- e) progetto definitivo e computo metrico estimativo, redatto utilizzando il prezzario della Regione Piemonte, articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;
- f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori;
- g) indicazione del periodo entro il quale verranno avviate le opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori;
- h) piano economico articolato in entrate e uscite;
- i) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario che sottoscrive per accettazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), devono presentare il parere preventivo favorevole del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROP) qualora l'importo complessivo dei lavori previsti sia superiore a Euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore al 50 per cento sia finanziata con contributi pubblici. Ogni fase procedurale deve essere espletata ai sensi della l. 109/1994.

3. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a Euro 100.000,00 e qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso dell'immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

Art. 11.

(Assegnazione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale vengono assegnati secondo i criteri individuati all'articolo 4 e secondo le modalità stabilite all'articolo 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva degli oneri fiscali e delle spese tecniche e di progettazione, risultante dal computo metrico-estimativo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in Comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i quali l'importo massimo concedibile non può essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all'articolo 5, comma 4⁽¹⁾, con la seguente articolazione:

- a) il 50 per cento in acconto, dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori;
- b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere realizzate articolato in entrate e uscite.

3. I lavori devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi ed essere rendicontati, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, entro la fine dell'anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Per quanto riguarda gli enti locali il termine per l'avvio dei lavori è esteso a 180 giorni.

4. Per quanto concerne i progetti articolati su più lotti funzionali oggetto di contributo regionale tramite prenotazione sul bilancio pluriennale, la struttura regionale competente procede alla conferma degli stanziamenti a favore dei lotti successivi solo previa verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori sui quali è già stato attivato l'intervento della Regione Piemonte.

(1) *Correzione apportata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 20/2/2004, Parte I (n.d.r.)*

Art. 12.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 11 settembre 2001, n. 13/R (Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all'ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 febbraio 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-8427 del 17 febbraio 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

Art. 1.

(Albo regionale)

1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale organizzati dai Comuni ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte), devono risultare iscritti all'Albo regionale di cui al presente regolamento.

2. I Comuni assegnano incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale soltanto agli insegnanti che risultano iscritti all'Albo regionale con abilitazione all'insegnamento nello stesso tipo di corso organizzato.

3. L'Albo è conservato e aggiornato dalla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è gratuita.

Art. 2.

(Requisiti di iscrizione)

1. Vengono iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 1 gli insegnanti in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

- a) età compresa tra 18 e 64 anni;
- b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) residenza nella regione Piemonte;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) assenza di condanne penali in giudicato e di procedimenti penali pendenti;
- f) possesso del diploma di Conservatorio nei limiti di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Requisiti di abilitazione)

1. Gli insegnanti di cui all'articolo 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo regionale, devono precisare in quale tipo di corso intendono richiedere l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione all'insegnamento è subordinata al possesso del titolo di studio musicale di cui ai commi 2, 3, 4.

2. Il diploma di Conservatorio in didattica della musica abilita all'insegnamento nei corsi di tipo bandistico se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in uno strumento a fiato; abilita all'insegnamento nei corsi di tipo corale se è posseduto unitamente al diploma di Conservatorio in canto o canto lirico o canto didattico; abilita all'insegnamento nei corsi di tipo strumentale se posseduto unitamente al diploma di Conservatorio nello strumento, esclusi i fiati, su cui il corso è incentrato.

3. Il diploma di Conservatorio in musica corale e direzione di coro abilita all'insegnamento nei corsi di tipo corale.

4. Il diploma di Conservatorio in composizione abilita ai corsi di tipo corale e ai corsi di tipo strumentale limitatamente al pianoforte.

Art. 4.

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo - entro il termine annuo del 30 aprile e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui agli articoli 2 e 3.

2. La domanda di iscrizione all'Albo regionale può altresì contenere l'attestazione del possesso dei seguenti requisiti complementari:

a) attività didattica in ambito di educazione, formazione o perfezionamento musicale, svolta nelle scuole medie inferiori e superiori, nelle scuole e negli istituti di musica uniformati all'ordinamento didattico dei Conservatori, nei Conservatori, nelle Accademie di perfezionamento post-diploma;

b) attività concertistica, premi e concorsi;

c) pubblicazioni a mezzo stampa a carattere storico-musicale, critico-musicale, estetico-musicale, didattico-musicale, teorico-musicale;

d) edizioni di composizioni musicali originali;

e) incisioni discografiche;

f) attestazioni di frequenza a corsi di aggiornamento ed a stages.

3. La valutazione dei requisiti accessori di cui al comma 2 è effettuata dalla Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale di cui all'articolo 2 della l.r. 49/1991. Su ciascuna categoria di requisiti accessori detta Commissione esprime una valutazione articolata in quattro gradi crescenti di giudizio: non rilevante, discreto, rilevante, eminente.

Art. 5.

(Validità dell'iscrizione)

1. Le domande accolte comportano l'iscrizione all'Albo regionale sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo cancellazione su istanza di parte o d'ufficio per la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Pubblicazione dell'Albo regionale)

1. L'elenco completo degli insegnanti iscritti all'Albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il termine del 30 giugno a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

2. L'elenco degli insegnanti iscritti all'Albo regionale, accanto al nominativo di ciascun iscritto e previo rilascio da parte di questi dell'autorizzazione alla pubblicazione dei dati in conformità alla normativa vigente, deve indicare l'indirizzo completo, il recapito telefonico e l'elenco dei titoli posseduti, al fine di favorire da parte dei Comuni organizzatori dei corsi la proposta di incarichi di insegnamento.

Art. 7.

(Regime transitorio del precedente Albo)

1. Le iscrizioni all'Albo concesse in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 vengono riconosciute sino al 31 dicembre 2006 per consentire, da parte degli insegnanti interessati, la reiscrizione all'Albo disciplinato dal presente regolamento.

2. La reiscrizione all'Albo regionale deve avvenire nei termini di cui agli articoli 2, 3, 4 del regolamento, e comporta la cancellazione d'ufficio dal precedente elenco.

3. Sino al 2006, unitamente all'elenco degli insegnanti iscritti in base al presente regolamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e a cura della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, viene pubblicato a cadenza annuale entro il termine del 30 giugno l'elenco relativo al precedente Albo a esaurimento, aggiornato con le cancellazioni dovute alle reiscrizioni di cui all'articolo 8.

4. Gli insegnanti già iscritti all'Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all'articolo 3 possono ottenere la reiscrizione all'Albo nei limiti di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Corso di aggiornamento per gli insegnanti iscritti al precedente Albo)

1. La Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo organizza un corso di aggiornamento per gli insegnanti già iscritti all'Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Con-

siglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all'articolo 3. La frequenza di detto corso, nei limiti di cui al comma 5, consente la reinscrizione all'Albo regionale e la conferma dell'abilitazione già riconosciuta. La domanda di reinscrizione deve essere presentata a conclusione del corso di aggiornamento e, comunque, nel termine ultimo del 30 aprile 2007.

2. Gli insegnanti interessati a frequentare il corso di aggiornamento devono presentare idonea richiesta alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine gli insegnanti interessati possono richiedere alla Commissione regionale consultiva per le attività di orientamento musicale l'esonero dalla frequenza al corso, producendo la documentazione che attesta l'avvenuta partecipazione a percorsi di aggiornamento equivalenti a quelli previsti. Gli esoneri sono concessi con provvedimento della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo.

3. Vengono organizzate tante edizioni del corso quante necessarie a coprire tutte le richieste di partecipazione. L'attività di aggiornamento deve comunque concludersi entro il 31 marzo 2007.

4. Acquisiscono priorità nella frequenza al corso di aggiornamento gli insegnanti che, all'atto della domanda, risultano incaricati della docenza di un corso di orientamento musicale. Nei restanti casi gli insegnanti accedono al corso in base alla data di presentazione della richiesta di partecipazione.

5. Il corso di aggiornamento ha una durata di quarantotto ore di lezione. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza finale e della reinscrizione all'Albo è richiesta la partecipazione ad almeno i due terzi delle ore di lezione previste.

6. Modalità di organizzazione e programmi didattici del corso di aggiornamento sono definiti da idonei provvedimenti della Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, sentita la competente Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

7. Compete alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare agli insegnanti già iscritti all'Albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, le innovazioni normative e le opportunità di reinscrizione e aggiornamento di cui al presente regolamento.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, salvo che nei confronti delle richieste di iscrizione presentate entro il termine del 30 aprile 2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 febbraio 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8446 del 17.2.2003;

EMANA

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Art. 1.

1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli accordi di programma di cui all'articolo 34, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che possono essere stipulati per la definizione e attuazione di:

a) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla legge 9 ottobre 2000 n. 285 (Impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006");

b) opere, interventi o programmi di intervento previsti dal D.P.C.M. del 18 dicembre 2002 (opere connesse);

c) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 (opere di accompagnamento);

d) eventuali opere, interventi o programmi di intervento non esplicitamente previsti dalle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ma riconosciuti d'interesse pubblico e ritenuti comunque necessari per garantire una più efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse e delle opere di accompagnamento, nonché per favorire, anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio-economico e territoriale dei Comuni coinvolti.

Art. 2.

1. L'accordo di programma può essere promosso dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Può essere altresì promosso dal Direttore dell'Agenzia Torino 2006, come previsto dalla l. 285/2000.

Art. 3.

1. Il soggetto promotore nomina il responsabile del procedimento, che convoca la conferenza di cui all'articolo 34, comma 3 del d. lgs. 267/2000 e cura la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 4.

1. L'accordo di programma che determini variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica è approvato con decreto del Presidente della Regione, qualora l'approvazione della variazione sia di competenza della Regione. Prima dell'approvazione, l'adesione del Sindaco all'accordo è ratificato dal Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la variazione sia di competenza del Comune, l'accordo è approvato con atto del Sindaco, sentita la Provincia nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 34, del d.lgs. 267/2000.

Art. 5.

1. Nel caso in cui le variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comportino anche l'adeguamento di strumenti di pianificazione territoriale di enti o amministrazioni diversi dal Comune, l'adeguamento medesimo consegue all'approvazione dell'accordo con decreto del Presidente della Regione. Gli enti e amministrazioni partecipano alla Conferenza e sottoscrivono l'accordo di programma.

2. Prima dell'approvazione, l'accordo è ratificato dagli organi degli enti o amministrazioni competenti ad approvare lo strumento di pianificazione.

Art. 6.

1. Nell'ambito dei lavori della Conferenza, il responsabile del procedimento cura il deposito in pubblica visione, per venti giorni consecutivi, degli atti ed elaborati dell'accordo che definiscono le eventuali variazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale presso gli albi pretori degli enti dotati di tali strumenti di pianificazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Le osservazioni e le proposte sono esaminate e controdedotte dalla Conferenza, la quale motiva l'accoglimento o il rigetto.

Art. 7.

1. Qualora per il perfezionamento dell'accordo di programma sia necessario stipulare convenzioni o atti d'intesa tra uno o più soggetti pubblici partecipanti all'accordo di programma e soggetti privati, gli atti devono essere stipulati prima della sottoscrizione dell'accordo e allegati al medesimo quali parti integranti e sostanziali.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono garantire l'equilibrio tra interessi pubblici e privati. I criteri di stima per la valutazione dei predetti interessi e i relativi meccanismi di compensazione, sono definiti dall'ente pubblico interessato.

Art. 8.

1. L'accordo di programma può sostituire il rilascio di concessioni edilizie. L'accordo può altresì sostituire il rilascio di concessioni in deroga alle norme edilizie dei piani regolatori o dei regolamenti edilizi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'Istituto della deroga edilizia.

Art. 9.

1. L'accordo di programma può essere modificato nel corso della sua attuazione su motivata richiesta di uno dei soggetti che lo hanno sottoscritto. La richiesta è esaminata dal Collegio di vigilanza di cui all'articolo 34, comma 7 del d. lgs. 267/2000, che ne valuta la coerenza con le finalità dell'accordo.

2. Modifiche non essenziali e coerenti con le finalità dell'accordo sono assentite dal Collegio di vigilanza e approvate con decreto del Presidente della Regione o con atto del soggetto che ha approvato l'accordo di programma.

Art. 10.

1. Qualora l'accordo di programma riguardi opere, interventi e programmi d'intervento, proposti da soggetti privati e riconosciuti d'interesse pubblico, deve prevedersi la stima degli investimenti privati.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 febbraio 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R.

Regolamento regionale delle Attività di solarium.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI SOLARIUM

SOMMARIO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - NOTIFICA

ART. 4 - REGISTRO

ART. 5 - MANUALE D'USO

ART. 6 - NOTA INFORMATIVA

ART. 7 - SCHEDA INDIVIDUALE

ART. 8 - APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL'ESERCIZIO

ART. 10 - NORME DI GESTIONE

ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.

2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Emittitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.

2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).

3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emittitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. 4. Più precisamente, gli

apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500µW/m².

5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m² e 150mW/m².

6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.

7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m². La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).

8. Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

Art. 3.

(Notifica)

1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.

2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Art. 4.

(Registro)

1. Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.

2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

3. Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).

4. L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Art. 5.

(Manuale d'uso)

1. Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.

2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.

3. In caso di indisponibilità del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.

4. In particolare:

a) se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;

b) se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.

5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.

6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:

a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;

b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:

- 1) caratteristiche tecniche dell'apparecchio;
- 2) tensione di alimentazione;
- 3) potenza attiva;
- 4) fattore di potenza (cos f);
- 5) tipo UV;
- 6) irradianza efficace in banda UV-A;
- 7) irradianza efficace in banda UV-B;
- 8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;
- 9) filtri: numero, modello;
- 10) lampade: numero, modello;
- 11) modalità di manutenzione;
- 12) modalità di funzionamento.

7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

Art. 6.

(Nota informativa)

1. Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C1). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.

2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

Art. 7.

(Scheda individuale)

1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.

2. La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

3. Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il

gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.

4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

Art. 8.

(Apparecchiature UV di tipo 4)

1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.

2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.

4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

Art. 9.

(Requisiti igienico sanitari dell'esercizio)

1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:

a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;

c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;

d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;

e) è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.

2. Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 10.

(Norme di gestione)

1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.

2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.

3. Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.

4. Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:

a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;

c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;

d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;

e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;

f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;

g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;

h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

Art. 11.

(Formazione degli operatori)

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dall'amministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame.

2. Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l'attività di solarium.

3. I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 12.

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994.

3. L'inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.

Art. 13.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano l'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dell'esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all'articolo 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere l'esame di profitto, senza l'obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell'esame finale, l'attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall'articolo 11 e dai successivi provvedimenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 aprile 2003.

Enzo Ghigo

Allegato

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 febbraio 2003 (ndr)

ALLEGATO A)

**NOTIFICA DI INSTALLAZIONE
DI APPARECCHIATURE A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV)**

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA

Denominazione			
Indirizzo			
Legale rappresentante			
Responsabile/Gestore			
Orario di esercizio			
Tipo di attività	Solo solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Estetica più solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Parrucchiere più solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Altro		
Autorizzazione attività (Ove previste)	SI <input type="checkbox"/>	N°	del <input type="checkbox"/>
	NO		

APPARECCHIATURE

Tipologia	Numero Apparecchi
Trifacciale	
Letino	
Doccia	
Altro	

Tipologia	Marca	N° matricola	Anno fabbricazione	Anno installazione	Potenza irradiata (1)	Tipo UV

(1) Trattasi della potenza totale irradiata o irradianza totale (somme irradianza UVA e UVB) espressa in mw/m² dell'apparecchio e non della potenza assorbita dalla rete

Da allegare planimetria della struttura in scala 1/100 con indicazione del posizionamento degli apparecchi e indicazione d'uso dei locali parte integrante dell'attività.

DATA

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B)

REGISTRO

Denominazione:
Indirizzo:
Legale Rappresentante:
Responsabile /Gestore:

Apparecchio n.matricola

UV di tipo

Facciale

Lettino

. Doccia

. Altro

Marca

.....

Data costruzione

.....

Data acquisto

.....

Data installazione

.....

Data entrata in esercizio

.....

Data dismissione e modalità

.....

Nome compratore in caso di cessione

.....

Anno:

Mese	Ore di funzionamento a fine mese	
Interventi:		
Data	Tipo di intervento	Esecutore (timbro e firma)

Mese	Ore di funzionamento a fine mese	
Interventi:		
Data	Tipo di intervento	Esecutore (timbro e firma)

Mese	Ore di funzionamento a fine mese	
Interventi:		
Data	Tipo di intervento	Esecutore (timbro e firma)

ALLEGATO C)

NOTA INFORMATIVA

Denominazione:

Indirizzo:

Legale Rappresentante:

Responsabile /Gestore:

Il sottoscritto:
 porta a conoscenza del/la Sig./Sig.ra
 che nell'esercizio sono presenti i seguenti apparecchi:

1. Tipo Marca N° matricola:
 a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o dose
 massima annuale espressa in minuti da non superare

2. Tipo Marca N° matricola:
 a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o dose
 massima annuale espressa in minuti da non superare

3. Tipo Marca N° matricola:
 a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o dose
 massima annuale espressa in minuti da non superare

4. Tipo Marca N° matricola:
 a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o dose
 massima annuale espressa in minuti da non superare

ALLEGATO C1)

L'UTILIZZATORE DEVE ESSERE INFORMATO IN MERITO AI POTENZIALI
RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE A RAGGI U.V.

IN PARTICOLARE, come testualmente riporta la norma tecnica CEI EN 60335-2-27; 1998, è importante ricordare che:

- 1) Le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come sensibilità cutanea e oculare dell'individuo;
- 2) la cute potrebbe sviluppare eritema solare simile a quello conseguente ad un'eccessiva esposizione al sole. Esposizioni eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono determinare un invecchiamento prematuro della pelle così come un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee;
- 3) l'occhio non protetto potrebbe sviluppare un'inflammatione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento di cataratta, potrebbe verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. È possibile lo sviluppo di cataratta dopo esposizioni ripetute;
- 4) è necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici;
- 5) la dose massima annuale da non superare è di 15 kJ/m^2 ;
- 6) non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette: in caso di dubbio, farsi consigliare dal medico;
- 7) far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni;
- 8) utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti;
- 9) rimuovere bene i prodotti cosmetici prima dell'esposizione e non applicare nessuna crema protettiva per il sole;
- 10) non prendere il sole ed utilizzare l'apparecchio nello stesso giorno;
- 11) seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalla lampada;
- 12) chiedere il consiglio del medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (irritazioni nei pigmenti, etc.);
- 13) in caso di malattie dermatologiche acute o croniche consultare il proprio medico prima di esporsi alla seduta.

Il personale è disponibile per ulteriori informazioni.

Data:

Firma per presa visione l'utente:

ALLEGATO D)

SCHEMA INDIVIDUALE

C.F.

o in alternativa

Cognome:
Nome:
Nato a:
in data:

Note informative allegate

N°	Data	N° matricola e tipo apparecchio	Dose di esposizione della seduta (J/m ²)	Esposizione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

* valore di esposizione da non superare nell'arco di 12 mesi = 15 kJ

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;

Visto l'articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89-9426 del 19 maggio 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000).

Art. 1.

(Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite)

1. A norma dell'articolo 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.

Art. 2.

(Domanda di concessione)

1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'articolo 3 della l.r. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una Comunità montana, deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata della documentazione di cui all'Allegato A.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il proponente richiede alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), nonché di ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere di competenza della Regione necessari alla realizzazione dell'impianto, compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 7 della l.r. 74/1989. In tal caso la domanda deve essere integrata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Rilascio della concessione)

1. Nell'ipotesi in cui l'impianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una Comunità montana, l'ente concedente, individuato sulla base dell'articolo 3 della l.r. n. 74/1989, trasmette la domanda e la relativa documentazione alla Comunità montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso.

2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell'articolo 5 della l.r. 74/1989.

3. Acquisita la determinazione assunta dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 8, l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.

Art. 4.

(Approvazione del progetto)

1. Al fine di pervenire all'approvazione del progetto, il responsabile del procedimento nominato dalla Comunità montana individuata in base all'articolo 3, comma 1, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. Contestualmente all'approvazione del progetto, la conferenza di servizi dispone circa le autorizzazioni, nulla osta, pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.

3. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, la conferenza di servizi indica il termine entro cui deve essere presentato il relativo progetto esecutivo, per l'approvazione definitiva.

4. A norma dell'articolo 8, comma 6 della l.r. 74/1989, le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l'ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della Comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 74/1989.

Art. 5.

(Composizione della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 4 è composta da:

- a) un funzionario regionale competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
- b) un funzionario regionale competente in materia di beni ambientali;
- c) un funzionario regionale competente in materia di turismo;
- d) un funzionario dell'USTIF.

2. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dell'amministrazione procedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'articolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.

Art. 6.

(Convocazione della conferenza di servizi)

1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4, comma 1 cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento alle strutture regionali e alle altre amministrazioni eventualmente interessate. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Art. 7.

(Funzionamento della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA a norma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.

4. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, le strutture regionali preposte alla difesa del suolo e alla tutela ambientale e le altre amministrazioni eventualmente convocate si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto esecutivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, e convoca la conferenza per l'approvazione definitiva non oltre il trentesimo giorno successivo alla trasmissione.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del progetto.

7. Nel caso di cui al comma 6, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

8. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 8.

Art. 8.

(Conclusioni della conferenza di servizi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 quater, comma 3 della l. 241/1990, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, l'amministrazione precedente adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

2. La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro e non oltre la data del 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione in corso di istruttoria restano ferme le competenze già previste dalla l.r. 74/1989 e dall'articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 19 maggio 2003.

Enzo Ghigo

Allegato A
(Art. 2)

1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ENTE CONCEDENTE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE

Il progetto complessivo deve contenere:

1.1 - n. 5 copie della relazione illustrativa di presentazione dell'intervento che specifichi la funzionalità dell'impianto, servizi di rapporto (servizi igienici, bar, locali di ricovero, ecc.), accessibilità viaria, parcheggi e dotazione di strutture ricettive e alberghiere, corredata di planimetria in scala 1:5000 (con indicazione delle stazioni e dei plinti dei sostegni di linea) e profilo longitudinale di linea in scala 1:500.

1.2 - n. 4 copie del progetto definitivo dell'impianto di risalita;
n. 2 copie del progetto esecutivo dell'impianto di risalita:

1.3 - n. 7 copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale esiste l'impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

1.4 - n. 7 copie, della relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la "stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità". Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

1.5 - n. 1 copia dei documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione, corredata di estratti di mappa catastale e di P.R.G.C. con dichiarazione di congruità con gli strumenti di pianificazione urbanistica;

1.6 - n. 2 copie degli elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi, corredata di bozza di convenzione fra la Società esercente l'impianto a fune e la Società di gestione dei sottoservizi;

1.7 - istanza in carta legale indirizzata alla Regione Piemonte inerente gli interventi rientranti nella categoria C 4 di cui alla L.r: 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e corredata dalla seguente documentazione:

- a) n. 3 copie, del progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare;
- b) n. 3 copie, dello stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;
- c) n. 3 copie, della documentazione fotografica delle superfici di intervento;

d) n. 3 copie, del progetto delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale delle aree di intervento. Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi, la coltura del terreno e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente, boscata, saranno dettagliatamente illustrate le caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere;

e) Esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, L.r. n. 45/89 deve essere presentato, in duplice copia, il progetto di rimboschimento, oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20 per cento

1.8 - Per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera si rimanda al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

1.9 - n. 2 copie dell'istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea;

1.10 - se l'opera ricade sotto i vincoli della Legge 24.12.1976 n. 898: n. 1 copia del nulla osta dell'Amministrazione Militare;

1.11 - Progetto di compatibilità ambientale dell'impianto a fune composto dalla seguente documentazione:

a) n. 2 copie della planimetria in scala catastale con precisa indicazione del o dei lotti interessati dall'intervento con indicate le parti di intervento ricomprese nella zona sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

b) n. 2 copie del parere espresso dalla Commissione Igienico Edilizia del Comune in merito all'intervento proposto;

c) n. 4 copie degli elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dell'impianto (profili di linea, tipo di palificazione cabine ecc..) e documentino in modo adeguato, attraverso planimetrie a curve di livello, sezioni, ecc., lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, sia per quanto riguarda la costruzione dell'impianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia l'eventuale pista di discesa (movimenti terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dell'area, ecc.)

d) n. 5 copie di relazione tecnico descrittiva delle opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dell'impianto e delle opere di risistemazione paesistico-ambientale della zona interessata dall'intervento (inerbimento, piantumazioni, tipi di essenze, ecc.) e definizione dei tempi di attuazione;

e) n. 3 copie di ampia e chiara documentazione fotografica a colori di tipo panoramico (non polaroid) attestante l'aspetto del contesto ambientale interessato all'intervento e del suo intorno;

Nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti inclusa in una zona sottoposta a vincolo di tutela ambientale, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione di competenza della Giunta Regionale in forza della delega dello Stato, art. 82 del D.P.R. n. 616, mediante presentazione di istanza di autorizzazione in carta legale (più due copie) indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, Settore Beni Ambientali e Paesistici dell'Assessorato regionale competente, recante tutti i dati relativi all'intervento in progetto, ai sensi del D.Lgs.vo 490/99 e s.m.i, corredata dalla documentazione di cui ai punti precedenti.

2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITA' MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI:

A) interventi che alterino lo stato dei luoghi; deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto.

B) interventi che non alterino lo stato dei luoghi;

2.1 - n. 2 copie del progetto esecutivo delle modifiche da attuare;

2.2 - n. 2 copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l'impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1.5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

2.3 - documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione;

2.4 - copia dell'atto di concessione.

3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITA' MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI.

3.1 - Relazione tecnica concernente la revisione generale;

3.2 - Relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l'impianto corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

3.3 - documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per intera durata della concessione;

3.4 - eventuale copia dell'atto di concessione:

NOTA - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali:

Ai sensi del D.M. n. 498 art. 3 comma 3, gli elaborati progettuali relativi all'impianto a fune devono essere firmati dal Responsabile Generale della progettazione.

Il richiedente è comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per l'esame dell'intervento richiesto.

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 22 maggio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22;

Viste le leggi regionali 34/1988 e 18/1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 - 9570 del 5 giugno 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)”.

Art.1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).

2. In particolare:

a) precisa, ai fini dell'articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b) della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 3 della l.r. 22/2002, le diverse forme giuridiche che devono avere le imprese operanti nel settore del turismo, alle quali è affidata la gestione degli alloggi vacanze;

b) definisce il periodo minimo in base al quale il proprietario deve obbligatoriamente dare in gestione il proprio alloggio nonché i periodi di utilizzo gratuito da parte del proprietario stesso;

c) fissa il termine entro il quale il proprietario deve comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio;

d) indica, ai sensi delle ll.rr. 31/1985 e 34/1988, gli obblighi amministrativi e il rispetto delle norme tecniche ed igienico-sanitarie;

e) specifica i compiti delle ATL in ordine alla gestione degli alloggi vacanze, in relazione alle funzioni assegnate dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

f) definisce i criteri e i requisiti in base ai quali gli alloggi vacanze possono acquisire il marchio di qualità approvata;

g) detta le disposizioni, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 31/1985, come integrata dalla l.r. 22/02, concernenti gli obblighi contrattuali relativi all'affidamento da parte dei proprietari delle unità immobiliari della gestione degli alloggi vacanza ai soggetti gestori;

h) individua i soggetti beneficiari della l.r. 18/1999;

i) specifica gli ambiti amministrativi di intervento delle ATL e della Regione relativi all'attività di controllo per quel che concerne i finanziamenti.

Art. 2.

(Gestione alloggi vacanze)

1. Ai fini dell'articolo 18 ter, comma 1 lettera a), della l.r. 31/1985:

a) per cooperative si intendono le imprese che hanno scopo mutualistico e finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile;

b) per consorzi si intendono i contratti fra più imprenditori che istituiscono un'organizzazione comune che ha finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile;

c) per società consortili si intendono le società con finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile.

2. Ai fini dell'articolo 18 ter, comma 1, lettera b), della l.r. 31/1985, per piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, si intendono le imprese come definite dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - Allegato I.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Ai fini dell'articolo 18 sexies, della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 6 della l.r. 22/2002, per soggetti beneficiari s'intendono i privati, le piccole e medie imprese, come descritte nell'articolo 2, operanti nel settore del turismo, proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale o che si possono adattare a residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze.

Art. 4.

(Gestione alloggi vacanze da parte del proprietario)

1. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dall'articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b), l.r. 31/1985, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18 quinquies della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 22/2002.

Art. 5.

(Periodo di gestione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 ter, comma 2 della l.r. 31/1985, gli alloggi vacanze sono dati in gestione ai soggetti di cui all'articolo 2, per un periodo non inferiore a 275 giorni all'anno e per almeno 2 anni, affinché venga garantita continuità del rapporto.

Art. 6.

(Utilizzo da parte dei proprietari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 ter, comma 3, della l.r. 31/1985, i 90 giorni previsti possono essere frazionati in periodi di 15 giorni ciascuno, per un massimo di sei periodi all'anno.

2. L'utilizzo dell'alloggio, da parte del proprietario, oltre i 90 giorni è soggetto al pagamento della tariffa stabilita al pari di qualsiasi altro turista.

3. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente. La mancata comunicazione dei periodi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

Art. 7.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 18 quater, comma 3, della l.r. 31/1985, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 22/2002, è rilasciata dal Comune in cui si svolge l'attività, in seguito ad apposito sopralluogo da effettuarsi da parte di un tecnico comunale congiuntamente ad un funzionario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 20, della l.r. 31/1985.

2. I soggetti preposti all'attività di sopralluogo di cui al comma 1, verificano il rispetto delle norme previste dalla l.r. 34/1988, concernente gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari degli alloggi vacanze.

3. Il Comune, inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) vigila sulle attività turistico-ricettive e può diffidare nonché revocare l'autorizzazione in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della l.r. 31/1985.

4. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 8.

(Controllo sulla gestione e compiti specifici delle ATL)

1. Le ATL, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) in quanto strumento di organizza-

zione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 18 quater, commi 4 e 5, della l.r. 31/1985, svolgono i seguenti compiti:

a) assicurano la regolarità della convenzione stipulata tra il proprietario dell'alloggio vacanze e il soggetto gestore e verificano il rispetto del modello regionale;

b) verificano l'attuazione della convenzione, vale a dire l'effettiva disponibilità sul mercato dell'alloggio;

c) raccolgono i dati statistici relativi agli alloggi vacanze, compresa la rilevazione mensile dei clienti, li archiviano, secondo i sistemi informatici innovativi, e li trasmettono periodicamente alla Provincia ed alla Regione;

d) promuovono gli alloggi vacanze con strumenti di comunicazione e informazione anche informatici;

e) tengono un apposito registro con l'elenco ufficiale degli alloggi vacanze e i dati anagrafici dei soggetti gestori e dei proprietari degli alloggi.

2. Nel caso di accertata violazione delle norme relative alla gestione di tali strutture, le ATL ne danno immediata comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza.

Art. 9.

(Controllo di qualità degli alloggi vacanze)

1. In attuazione dell'articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985, a titolo di prima sperimentazione, l'organo esecutivo di ogni ATL nomina un'apposita Commissione tecnica che ha l'obbligo di controllare la qualità dell'alloggio vacanze, tramite sopralluogo e valutazione degli aspetti qualitativi dello stesso, analizzandone i seguenti requisiti esterni ed interni che, se rispettati, danno diritto al marchio qualità:

a) caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura, sotto il profilo ambientale-naturalistico, socio-culturale, urbanistico;

b) fruibilità ai mezzi pubblici e/o privati;

c) accessibilità negozi di prima necessità;

d) assenza barriere architettoniche;

e) arredamento dell'alloggio;

f) immobile di particolare pregio storico/artistico/architettonico.

2. Se l'alloggio possiede almeno 3 dei requisiti di qualità sopra descritti, ha diritto al marchio "Q"-qualità approvata.

3. La Commissione tecnica è così composta:

a) un rappresentante dell'ATL competente per territorio;

b) un rappresentante della Comunità montana nel cui territorio è ubicato l'alloggio vacanze, se il territorio è montano; diversamente dalla Provincia competente per territorio;

c) un rappresentante del Comune dov'è ubicato l'alloggio vacanze;

d) un rappresentante della Regione Piemonte.

4. Per i componenti della Commissione tecnica non sono previsti né rimborsi spese né altri emolumenti.

Art.10.

(Risoluzioni contrattuali)

1. Ciascuna delle due parti contraenti, proprietario dell'unità immobiliare e soggetto gestore, può recedere dalla convenzione in qualunque momento dandone preavviso alla controparte almeno 6 mesi prima, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale preavviso è da intendersi inefficace nel caso di recessione consensuale.

2. In caso di recesso del proprietario dalla convenzione, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Comune e, nel caso sia stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999, deve procedere entro 30 giorni alla stipula di una nuova convenzione con un altro soggetto gestore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

3. In caso di recesso del soggetto gestore, lo stesso deve darne preventiva o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale comunicazione al proprietario dell'alloggio e al Comune.

4. Il proprietario, nel caso in cui è stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999, è obbligato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto gestore entro 60 giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del titolo II e le disposizioni del capo VI del titolo III, del libro IV del codice civile e leggi collegate.

Art.11.

(Attività di controllo)

1. La Regione nello svolgimento dell'attività di controllo prevista dall'articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985, si avvale delle ATL per la verifica sulla stipula della convenzione di cui agli articoli 18 quater, comma 1 e 18 sexies della l.r. 31/1985, come inseriti rispettivamente dagli articoli 4 e 6 della l.r.22/2002, e sull'effettiva disponibilità sul mercato dell'alloggio, come descritto dall'articolo 8, comma 1, lettera b).

2. I soggetti gestori a tal fine hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Piemonte, Direzione regionale turismo, sport e parchi, Settore offerta turistica, semestralmente le presenze turistiche in tali strutture ricettive extralberghiere, utilizzando un apposito modello predisposto dagli uffici regionali.

3. Le ATL qualora nell'ambito dell'esercizio della loro attività di controllo, rilevino una mancata stipula della convenzione oppure una violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze, comunicano per iscritto le inadempienze alla Regione, la quale previa diffida, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 8, della l.r. 31/1985, provvede a revocare le agevolazioni assegnate e ad irrogare una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII, della l.r. 31/1985.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 giugno 2003.

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 giugno 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 10004 del 21 luglio 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”.

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell’ambito di attività di ristorazione pubblica, soggette all’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (di modifica del T.U. relativo alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e comprese nelle tipologie previste dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

Art. 2.

(Tipologia degli esercizi)

1. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, al fine dell’espressione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 2 della l. 283/1962, le attività di cui all’articolo 1 sono distinte in:

a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;

b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

1) alimenti preparati in esercizi autorizzati ,conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;

d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 3.

(Requisiti comuni)

1. I requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutte le tipologie sono elencati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui alla l. 283/1962, al d.p.r. 327/1980 ed al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari).

Art. 4.

(Requisiti specifici)

1. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie previsti dall'articolo 3, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5.

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, è esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dalle autorità a cui sono attribuiti poteri di accertamento.

2. L'inosservanza alle disposizioni dell'articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2 della l. 283/1962, con contestuale richiesta al sindaco quale autorità sanitaria competente per territorio, di ordinanza di divieto di preparazione/somministrazione alimenti non autorizzati.

3. In caso di modifica dei locali - attrezzature, in assenza della preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e in relazione a quanto prescritto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della l. 283/1962.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli esercizi già autorizzati, con requisiti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, è consentita la prosecuzione dell'attività con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Gli esercizi già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e non in possesso dei requisiti previsti per le varie tipologie indicate, sono tenuti a presentare all'autorità competente richiesta per l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I lavori necessari per ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 2, devono comunque essere terminati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Al termine dei lavori di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare alla predetta autorità competente autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalle singole fattispecie del presente regolamento, corredata da planimetrie dei locali, in duplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 luglio 2003

Enzo Ghigo

Allegato A
(Art. 3)

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE

Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti.

In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino al punto di somministrazione, evitando il più possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attività.

In particolare:

* la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attività, alla potenzialità produttiva e al numero degli addetti;

* i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico;

* le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno 2 metri;

- * i soffitti devono essere, privi di anfratti e facili da pulire;
- * le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili;
- * i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.
- * Le attrezzature devono essere:
 - in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;
 - idonee e sufficienti in relazione all'attività svolta;
 - installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.
- * Gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del D.M. 21.03.73, lavabile e disinfettabile;
- * i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneità di altre modalità;
- * La pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante;
- * le finestre e le altre aperture esterne devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimovibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari);
- * i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacità adeguate al tipo ed alla quantità di prodotti previsti e con proprio termometro;
- * deve essere previsto un locale deposito per alimenti di dimensioni adeguate in rapporto all'attività con:
 - pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri;
 - pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
 - rete antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidità e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti;
 - protezione dai roditori;
 - scaffalature aventi superfici lavabili.
- * Deve essere disponibile un locale destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile per ogni addetto alla manipolazione degli alimenti. È ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo è ad uso esclusivo del personale.
- * Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie indipendenti con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovrà sfociare in un comignolo posizionato ad almeno un metro sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di m.10 e tale comunque da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovrà essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrità o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia è di competenza comunale.
- * Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti.
- * La zona lavaggio deve essere attrezzata con lavelli e lavastoviglie in numero adeguato alla potenzialità produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere.
- * Tutti i locali devono possedere areoilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneità della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito è possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno 5 ricambi/ora.
- * Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi

devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula). È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli esistenti e già autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex Art. 27, D.P.R. 327/80, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia.

* I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a 10, i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard:

Ristorazione/Bar (tipologie 2, 3 e 4)

- * fino a 60 posti a sedere: almeno una unità igienica;
- * da 61 a 150 posti a sedere: almeno 2 unità igieniche divise per sesso;
- * oltre 150 posti a sedere: almeno 4 unità igieniche divise per sesso.

Bar (tipologia 1):

* fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico;

- * da 61 a 150 posti a sedere: almeno 1 unità igienica destinata esclusivamente al pubblico;
- * oltre 150 posti a sedere: almeno 2 unità igieniche divise per sesso.

Si ricorda inoltre che deve essere previsto almeno un servizio igienico opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap (obbligatorio per locali di superficie maggiore di 250 mq. e per i nuovi locali); la verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è di competenza dei Comuni.

* Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolci, panini, tramezzini ecc., nonché altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi è consentita per tempi di esposizione e quantità limitate.

* Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilità; la potabilità deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicità e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione) di riferimento.

* Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attività deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attività svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.

Allegato B
(Art. 4)

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 1

In aggiunta ai requisiti generali occorre prevedere:

- * una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar);
- * una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, per la preparazione di alimenti composti quali panini, tramezzini, tartine, toast, ed altri prodotti farciti analoghi, pasticceria surgelata precotta ed assimilabili;
- * idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e delle bevande munite di termometro a lettura esterna, facilmente leggibile;
- * una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula), lavabicchieri e/o lavastoviglie.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 2

In questi esercizi si ribadisce che, oltre a quanto previsto per la tipologia 1, è consentito il solo riscaldamento di cibi preconfezionati in monodose, nonché prodotti preconfezionati da somministrarsi in porzioni singole in seguito a frazionamento, prodotti ottenuti previo lavaggio e assemblaggio, quali macedonie insalate e simili.

In aggiunta ai requisiti generali e ai requisiti specifici per la tipologia 1 occorre prevedere:

* un locale (o piano/zona di lavoro) separato dalle altre zone del bar, utilizzato solo per la preparazione dei cibi preconfezionati e/o assemblaggio di piatti semplici, per la manipolazione dei prodotti con dimensioni idonee in rapporto all'attività;

* il lavaggio di frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione di panini e/o piatti deve essere eseguito in apposito lavello convenientemente dimensionato, preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula) diverso da quello utilizzato nella zona Bar;

* una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula) e lavastoviglie;

* i prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, milanesi, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti similari), devono essere preparati in esercizi autorizzati; di tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante il laboratorio di preparazione, la quantità di prodotto acquistato e la data di preparazione.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 3

In questa tipologia sono inseriti gli esercizi con annesso un locale di preparazione finalizzato alla somministrazione in loco. Si configura a tutti gli effetti come un'attività comunemente definita come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda, con requisiti strutturali minori rispetto a quelli richiesti per una ristorazione tradizionale e con alcune limitazioni produttive (eventualmente da prescriversi in aggiunta a quelle di seguito definite, da parte del SIAN competente sulla base di valutazioni in merito alla specifica attività produttiva).

Tale attività può essere autorizzata a condizione che siano presenti i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli indicati per la tipologia 1 e 2:

* un locale ad uso cucina (con i requisiti previsti nella parte generale e, ove non specificato, dalla normativa di settore) con superficie di almeno 10 mq., dotato di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura.

Tali zone possono essere collocate in locali distinti e tra loro raccordati ovvero in settori o zone distinte e separate di uno stesso locale.

* Le attività di preparazione non possono avere le caratteristiche specifiche della ristorazione tradizionale con menù completi e differenziati, ma un menu unico con la possibilità di preparare al massimo 2 sughi per primi piatti, 2 secondi e 2 contorni.

* È esclusa la preparazione di:

- dolci e gelati
- paste fresche e ripiene.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 4

In relazione alle strutture adibite ad attività di ristorazione tradizionale, devono essere previsti tutti i requisiti elencati nel paragrafo relativo ai requisiti comuni a tutte le tipologie e ove pertinenti i requisiti previsti per le tipologie 1, 2 e 3.

Per assicurare adeguate condizioni dal punto di vista igienico-sanitario la superficie del locale cucina deve essere correlata alla potenzialità produttiva e nello specifico al numero di posti a sedere della sala somministrazione.

In particolare:

* è preferibile l'utilizzo di locali a forma squadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia;

* le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e organizzato in funzione delle fasi del processo produttivo;

* presenza di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura.

* assenza di promiscuità tra lavorazioni diverse con predisposizione di zone e/o settori adeguatamente dimensionati per la preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia, pasticceria, ecc.;

* dotazione di frigoriferi (o di celle frigorifere) di capienza proporzionata alle dimensioni dell'attività, con separazione tra salumi e formaggi/frutta e verdura/carni/piatti pronti/surgelati e congelati; per cucine di grande potenzialità può essere necessaria una cella frigorifera separata per le carni, autorizzata dal Servizio Veterinario;

* la superficie della cucina deve essere correlata al numero di posti della sala ristorazione, al netto dei locali dispensa; si considera in linea di massima un minimo di 18 mq.;

* in esercizi con preparazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona preparazione e cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purché ben delimitata, attrezzata con scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da evitare contaminazioni esterne; il deposito della legna, generalmente situato nella parte sottostante del forno, deve essere ad ante chiuse;

* l'esposizione in sala ristorazione di alimenti a libero servizio deve avvenire in vetrine condizionate (caldo/freddo) in modo da rispettare le temperature di conservazione;

* la superficie del locale destinato alla somministrazione pasti deve essere adeguata al numero di posti a tavola: per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di un metro quadrato per persona, tenuto conto che con 1.25 mq. a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti.

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 luglio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA”

SOMMARIO

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Tipologie degli usi delle acque pubbliche

Art. 4. Definizioni

Art. 5. Uso domestico delle acque sotterranee

Art. 6. Perforazioni finalizzate al controllo

Titolo II.

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Sezione I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7. Domanda di concessione

Art. 8. Modalità di presentazione della domanda

Art. 9. Im procedibilità e rigetto della domanda

Art. 10. Esame preliminare

Art. 11. Ordinanza di istruttoria

Art. 12. Concorrenza

Art. 13. Partecipazione al procedimento

Art. 14. Visita locale di istruttoria

Art. 15. Relazione finale di istruttoria

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 16. Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo

Art. 17. Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile

Capo II.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18. Criteri per il rilascio della concessione

Art. 19. Diniego della concessione

Art. 20. Disciplinare di concessione

Art. 21. Ulteriori condizioni della concessione

Art. 22. Provvedimento finale

Art. 23. Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche

Art. 24. Durata della concessione

Art. 25. Esecuzione dei lavori

Capo III.

PROCEDIMENTI CONNESSI

Art. 26. Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

Art. 27. Varianti

Art. 28. Sottensioni

Art. 29. Couso

Art. 30. Rinnovo della concessione

Art. 31. Trasferimento di utenza

Titolo III.

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 32. Cessazione dell'utenza

Art. 33. Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

Titolo IV.

PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI

Art. 34. Prelievi assoggettati a procedura semplificata

Art. 35. Licenze di attingimento

Art. 36. Derivazioni interprovinciali

Titolo V.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37. Norme transitorie

Art. 38. Norme finali

Art. 39. Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A) Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici

Parte I Contenuti e modalità di presentazione della domanda

Parte II Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali

Parte III Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi

Parte IV Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive

Parte V Allegati tecnici alle domande di concessione soggette a procedura semplificata

Allegato B) Spese di istruttoria

Allegato C) Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo

Allegato D) Disciplinare tipo

Allegato E) Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo

Allegato F) Tabella di equiparazione degli usi

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'articolo 3.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:

- a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 5;
- b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;
- c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
- d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
- f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.

Art. 3.

(Usi delle acque pubbliche)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
- b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
- c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
- f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
- g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
- h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innervamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
- i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

1) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

2. Nel caso di usi dell'acqua per più fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza è determinata sulla base dell'uso al quale è associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.

3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per più fini da parte dello stesso soggetto.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

f) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;

g) bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;

h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

i) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;

j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;

k) minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;

m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;

o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;

p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;

q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;

r) ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;

s) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.

Art. 5.

(Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.

3. L'uso potabile è consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.

4. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.

5. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 6.

(Perforazioni finalizzate al controllo)

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua comunicano alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto delle perforazioni da realizzare;

c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).

3. Decorso trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

4. Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.

Titolo II

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

(Domanda di concessione)

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 8.

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

Art. 9.

(Improcedibilità e rigetto della domanda)

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti all'articolo 8, dichiara l'improcedibilità della domanda.

2. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.

3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

Art. 10.

(Esame preliminare)

1. La domanda di concessione è trasmessa dall'ufficio alla autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'autorità idraulica competente.

2. Le autorità di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio rispettivamente in ordine:

a) alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

b) alla compatibilità idraulica delle opere da realizzare.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

4. Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto all'autorità concedente.

5. Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.

6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.

Art. 11.

(Ordinanza di istruttoria)

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 10, l'ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interes-

sati e l'inserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi.

2. L'ordinanza è trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.

3. L'ordinanza è sempre trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonché della corografia e planimetria delle opere:

- a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
- b) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- c) al Comando militare territorialmente interessato;
- d) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
- e) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
- f) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
- g) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.

4. L'ordinanza deve indicare:

- a) gli estremi identificativi del richiedente;
- b) i dati principali della derivazione richiesta e cioè: luogo di presa, quantità ed uso della acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione;
- c) l'amministrazione precedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;
- e) i comuni e i giorni di affissione all'albo pretorio;
- f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Art. 12.

(Concorrenza)

1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.

2. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.

3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

Art. 13.

(Partecipazione al procedimento)

1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.

2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

Art. 14.

(Visita locale di istruttoria)

1. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:

- a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorità;
- b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;

c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.

6. Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

Art.15.

(Relazione finale di istruttoria)

1. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.

2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) ai canoni ed eventuali sovracanonici da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;

g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18.

3. Copia della relazione è trasmessa, ove necessario, all'autorità idraulica competente, che può esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 16.

(Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico)

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.

4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, l'autorità concedente, sentita l'autorità mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;

c) l'obbligo di comunicare all'autorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.

7. E' riservata all'ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;

b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;

c) per altri motivi di pubblico interesse.

10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.

11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

Art. 17.

(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:

a) della ASL;

b) del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;

c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.

2. L'autorità concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 16, comma 10.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18

(Criteri per il rilascio della concessione)

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assun-

te considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

- a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
- b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
- d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;
- f) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
- g) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.

7. A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

Art. 19.

(Diniego della concessione)

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

- c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.

Art. 20.

(Disciplinare di concessione)

1. Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:
 - a) della cauzione, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e può essere sostituita da idonea fideiussione;
 - b) delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
 - c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.
3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.
4. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dalla sua approvazione.
5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
 - a) la tipologia della derivazione;
 - b) il codice identificativo univoco della captazione;
 - c) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile;
 - d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
 - e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
 - f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
 - g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
 - h) le modalità per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente secondo le prescrizioni regionali;
 - i) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
 - l) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;
 - m) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
 - n) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
 - o) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracani;
 - p) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
 - q) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;

r) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;

s) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 33;

t) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorità concedente;

u) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 21.

(Ulteriori condizioni della concessione)

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:

a) esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) pagamento dei canoni e dei sovracani nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;

c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;

d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.

2. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua.

Art. 22.

(Provvedimento finale)

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

2. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 23.

(Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche)

1. Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:

a) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;

b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;

c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;

d) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;

e) all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

2. L'estratto del provvedimento è altresì inserito nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione.

3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.

Art. 24.

(Durata della concessione)

1. Tutte le concessioni sono temporanee.

2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:

a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;

b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;

c) i trent'anni negli altri casi.

3. L'autorità concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Art. 25.

(Esecuzione dei lavori)

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'ufficio, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, lo approva per quanto di competenza.

2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (RID) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ufficio, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4. Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.

6. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.

Capo III

PROCEDIMENTI CONNESSI

Art. 26.

(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua l'istruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.

5. A tal fine l'ufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dell'autorità di bacino e dell'autorità idraulica in tempo utile affinché le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dell'istruttoria integrata destinata alla verifica dell'inesistenza di ragioni di incompatibilità ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.

6. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente conse-

gna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo.

Art. 27.

(Varianti)

1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;

b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;

c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.

3. Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui all'articolo 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.

4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché dall'esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.

6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non si esprima in merito.

8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.

9. Nei casi di accertata urgenza l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purché gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.

10. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell'interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorità concedente, previo nulla osta dell'autorità idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 28.

(Sottensioni)

1. Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.

2. In tal caso il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua e, nel caso di impianti idroelettrici, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie così da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.

4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.

5. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.

6. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.

7. L'autorità concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorità concedente.

8. L'atto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.

9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 29.

(Couso)

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'atto di concessione indicherà le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.

2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 28 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 30.

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.

2. L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.

3. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:

- a) persistano i fini della derivazione;
 - b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica;
 - c) il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 18.
4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. A norma dell'articolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione può essere negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
8. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.
9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio può acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.
11. L'autorità concedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanonici, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorità concedente in ordine al rinnovo.
13. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.

Art. 31.

(Trasferimento di utenza)

1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, è indirizzata a pena di decadenza all'autorità concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
- a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
 - b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
 - c) le ragioni del subingresso;
 - d) l'atto traslativo della titolarità delle opere o del fondo al soggetto subentrante.
2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

3. Il deposito di cui al comma 2 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanonni rimasti eventualmente insoluti.

Titolo III

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 32.

(Cessazione dell'utenza)

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.

2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa può essere dichiarata dall'autorità concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a) non uso per un triennio consecutivo;
- b) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- d) mancato pagamento di due annualità consecutive di canone o sovracanonni;
- e) decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorità concedente per giustificato motivo;
- f) cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 31;
- g) subconcessione a terzi anche parziale.

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.

5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o più usi dell'acqua senza che ciò comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalità di esercizio della derivazione.

7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili.

Art. 33.

(Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza)

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorità concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di solleva-

mento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

4. Su richiesta del concessionario, l'autorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.

5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, l'autorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. L'autorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

Titolo IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI

Art. 34.

(Prelievi assoggettati a procedura semplificata)

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

a) i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; in tal caso, ove richiesto, l'atto di concessione può prevedere la possibilità di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;

b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;

c) le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.

2. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:

a) all'autorità di bacino del fiume Po;

b) al Comando militare territorialmente interessato;

c) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;

d) all'autorità idraulica competente, ove necessario;

e) all'autorità d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.

3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.

4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. In caso di esito positivo della verifica l'autorità concedente provvede in conformità agli articoli 20 e 22 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorità concedente ed sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

7. Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5, l'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

- a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
- b) in caso di parere negativo espresso dalle autorità di cui al comma 2;
- c) per ragioni di pubblico interesse;
- d) in caso di lesione di diritti di terzi.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

9. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 24, comma 2.

10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.

11. In caso di mancata pronuncia dell'autorità concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.

Art. 35.

(Licenze di attingimento)

1. L'autorità concedente ha facoltà di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:

- a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.

2. La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 36.

(Derivazioni interprovinciali)

1. Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:

- a) i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
- b) i tempi e le modalità di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
- c) le modalità ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.

2. Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:

- a) le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di più province;
- b) le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra più province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
- c) le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimità del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica,

l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.

Art. 38.

(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

2. Le sanzioni amministrative previste all'articolo 6 della l.r. 88/1996 si applicano alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:

a) gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;

b) la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;

c) la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.

4. Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione.

5. La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 luglio 2003

Enzo Ghigo

Allegato A
(Art. 8)

CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE, LICENZA, VARIANTE E RINNOVO E ALLEGATI TECNICI

PARTE I

CONTENUTI E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

La domanda deve contenere a pena di irricevibilità:

* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;

* il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;

* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;

* l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;

* la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi;

* l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative;

* gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

* per l'uso potabile: il numero degli abitanti serviti;

* per l'uso agricolo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;

* per l'uso energetico: il salto o i salti legali, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e tipo di turbine e la complessiva potenza installata;

* per l'uso piscicolo: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo l'anno, nonché il numero di vasche e la loro capienza;

* per l'uso di produzione di beni e servizi: il modo di impiego dell'acqua nel processo produttivo;

* per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;

* per l'uso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate per il lavaggio.

* per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate.

Per gli usi civili e domestico andrà evidenziato l'utilizzo effettivo.

II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda di variante deve contenere a pena di irricevibilità:

* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;

* gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti);

* la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione così come essa risulta per effetto della introduzione della variante.

III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve contenere a pena di irricevibilità:

* i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;

* gli estremi completi della concessione o della licenza di attingimento di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).

Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:

* il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla carta tecnica regionale

* l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;

* la portata massima e media annua di acqua da derivarsi, espressa in litri/secondo e il corrispondente volume massimo annuo;

* l'intervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative se diversi da quelle della concessione o licenza da rinnovare;

* gli usi cui è destinata l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

IV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:

- * una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- * tre copie della sintesi non tecnica
- * quattro copie della planimetria
- * quattro copie della corografia
- * una copia della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia.

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:

- * una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- * quattro copie della planimetria
- * quattro copie della corografia
- * quattro copie della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia.

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:

- * una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- * quattro copie della planimetria
- * quattro copie della corografia
- * quattro copie della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia.

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:

- * una copia dell'istanza e dei relativi allegati

Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta.

Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

V. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda di variante sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati secondo le modalità prescritte per la domanda di nuova concessione di derivazione di cui al punto IV.

La domanda di variante non sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:

* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo

* tre copie della sintesi non tecnica

* tre copie della planimetria

* tre copie della corografia

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta

- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:

* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo

* tre copie della planimetria

* tre copie della corografia

* tre copie della relazione tecnica

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta

- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:

* una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti alle opere

* quattro copie della planimetria

* quattro copie della corografia

* quattro copie della relazione tecnica

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:

- in caso di derivazione ricadente in una area protetta

- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:

* una copia dell'istanza e dei relativi allegati

Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta

Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

VI. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RINNOVO DI CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale.

VII. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dell'attingimento.

La domanda e gli allegati tecnici devono essere presentati in n. 1 originale.

PARTE II

ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e tenendo

conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico.

Alla domanda di derivazione devono essere allegati:

A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi

A 2. la relazione tecnica particolareggiata

A 3. la corografia

A 4. la planimetria

A 5. i profili longitudinali e trasversali

A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

A 7. il piano finanziario delle opere progettate

A 8. il cronoprogramma dei lavori

A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche

A 10. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto

A 11. il piano di gestione e manutenzione delle opere

Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento vale quanto segue:

* l'elaborato di cui al punto A1 potrà essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;

* l'elaborato di cui al punto A7 potrà essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;

* gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento;

* gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato.

A 1. Sintesi non tecnica

La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l'istanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto.

Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano:

* la motivazione, il costo e i tempi dell'intervento;

* l'ubicazione delle opere di presa;

* le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);

* le caratteristiche dell'opera di presa;

* le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell'opera di presa e di quelle finalizzate all'uso dell'acqua;

* l'ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;

* l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;

* le finalità dell'opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale;

* l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti.

L'elaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico.

Al fine di consentirne l'agevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato A3.

A 2. Relazione tecnica particolareggiata

La relazione tecnica particolareggiata dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonché della capacità finanziaria del proponente.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto di seguito indicati.

Fabbisogno Idrico

Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata l'effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore.

Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale.

Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico.

Per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo.

Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.

L'eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Idrologia

La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero.

Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di superamento dell'80%.

Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso d'acqua e sia comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi d'acqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dell'idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovrà proseguire anche durante l'iter istruttorio dell'istanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dell'acqua, ove il prelievo sia autorizzato.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate.

I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili.

E' ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata massima inferiore al 15% della portata media annua del corso d'acqua, quantificata nella sezione di presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo.

Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti.

Determinazione del minimo deflusso vitale

Il proponente deve quantificare secondo le norme vigenti la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dell'opera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi di rilascio.

Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento

La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro.

Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione e il transito dell'ittiofauna.

Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall'inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni.

Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.

Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del chilowattora.

Nella relazione devono essere espone le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni.

Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.

A 3. Corografia

La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.

La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l'elaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

A 4. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area.

A 5. Profili longitudinali e trasversali

Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.

In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.

Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.

Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.

Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.

Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.

Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.

A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell'opera.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate.

A 7. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti.

Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

A 8. Cronoprogramma dei lavori

Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione

A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 10. Compatibilità ambientale del prelievo idrico

Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito essenziale per l'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento.

In tale sede l'autorità concedente verificherà la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato.

Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per l'espressione del parere dell'autorità concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 40/98.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione l'autorità concedente, oltre alla presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facoltà di richiedere, motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui all'articolo 10 della l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di un'apposita relazione di compatibilità ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione delle caratteristiche tecniche dell'opera ed alle peculiarità del contesto ambientale coinvolto.

Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del deflusso medio annuo del corso d'acqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano:

- * su corsi d'acqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci, come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 152/1999

- * su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un elevato grado di naturalità.

Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sull'analisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sul corso d'acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente all'ecosistema fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

- * morfologia dell'alveo
- * acquiferi
- * qualità dell'acqua
- * ittiofauna
- * vegetazione
- * paesaggio

Le azioni connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti:

- * variazioni di portata
- * variazioni del profilo della corrente
- * variazione dell'idrodinamica fluviale
- * interruzione della continuità del corso d'acqua
- * inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, gole)

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all'analisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:

Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dell'opera;

Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell'opera;

Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell'opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese.

La "regione idrologica" da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione:

- * a monte dell'opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2), e comunque almeno sino ad una distanza a monte dell'opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto;

- * a valle dell'opera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale l'estremo di valle della regione idrologica andrà individuato ad una distanza a valle della sezione di restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione l'estremo di valle andrà individuato ad una sezione posta a valle dell'immissione del primo affluente naturale che determina un significativo aumento del DMV idrologico del corso d'acqua su cui insiste la derivazione (>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dell'alveo

naturale inciso misurata immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno adeguatamente motivate;

* estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n.1.

Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L'eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata.

Morfologia dell'alveo

Fase A

Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d'acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua e redazione della "Carta geomorfologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica ed evidenziando i seguenti aspetti: andamento plani-altimetrico del corso d'acqua, eventuali aree di divagazione laterale dell'alveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.), terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua, localizzazione di singolarità naturali e dovute ad infrastrutture e manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.).

Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle.

Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).

Fase B

Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso d'acqua e la stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua.

Quantificazione del fenomeno di interrimento dell'alveo a monte dell'opera di presa e dell'interrimento delle opere di derivazione, specificando le modalità e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità delle opere.

Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).

Valutazione dell'erosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100 anni).

Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta.

Acquiferi

Fase A

Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso d'acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l'andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la

qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d'acqua ed acquiferi.

Redazione della "Carta idrogeologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

Fase B

Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell'estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su "Carta idrogeologica").

Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d'acqua/acquifero a monte ed a valle dell'opera di presa.

Qualità dell'acqua

Fase A

Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi, prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino all'estremo di valle della regione idrologica considerata.

Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla caratterizzazione della qualità delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al valore di portata media annua), nonché, ove applicabile, durante il periodo di massimo carico antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dell'indice IBE, analisi ecotossicologiche e sui sedimenti).

Fase B

Valutazione dell'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a monte dell'opera di presa.

Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale nel tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte dall'opera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d'acqua in funzione delle attività antropiche esistenti.

Valutazione dell'impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica (indice IBE).

Ittiofauna

Fase A

Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti d'alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d'acqua che comprenda la sezione di presa.

Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate, della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.).

Fase B

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualità dell'acqua nei diversi periodi dell'anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti all'interruzione del corso d'acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.

Vegetazione

Fase A

Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde l'eventuale presenza di specie rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di maggior pregio.

Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilità del bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessità strutturale, dell'età del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento).

Redazione della "Carta della vegetazione" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

Fase B

Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d'accesso e delle opere in progetto quantificare l'estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di esemplari interessati per specie, specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.

In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa, valutazione dei più probabili impatti sulla vegetazione presente nelle aree interessate.

Paesaggio

Fase A

Individuare l'interessamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico, urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dell'entità numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed invernale) dei principali punti di vista dai quali è visibile la sezione di presa e la regione idrologica influenzata dal prelievo.

Fase B

Simulazione mediante tecniche di "fotomontaggio" dell'intrusione visiva delle opere riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di costruzione, i colori e la riflettività alla luce solare.

A 11. Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.

Il piano contiene le seguenti informazioni:

- * la collocazione delle parti menzionate;
- * la rappresentazione grafica;

* la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell'opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dell'interrimento dell'invaso e delle opere di presa)

- * le modalità di uso corretto delle opere;
- * il livello minimo delle prestazioni;
- * un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera;
- * un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell'opera.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, però, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali pertinenti al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

III. RINNOVO

Alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

- * relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione e di rispetto degli obblighi di rilascio in alveo;
- * piano di gestione e manutenzione delle opere.

L'Ufficio ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito da:

- * relazione tecnica illustrativa;
- * corografia;
- * planimetria;
- * profili longitudinali e trasversali;
- * disegni particolareggiati.

PARTE III

ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.

Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La descrizione geologica e geomorfologia comprende:

- * la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
- * la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
- * i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
- * i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
- * la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

Caratterizzazione idrogeologica

Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero da captare e il rapporto di quest'ultimo con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.

Allo scopo occorre:

- * individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
- * verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;
- * descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresì evidenziare la non disponibilità di risorse idriche alternative o la loro disponibilità in quantità non sufficiente e perciò necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o l'eventuale incompatibilità qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.

Carte piezometriche e di soggiacenza

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:

- * le coordinate U.T.M.;
- * le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
- * la quota del piano campagna s.l.m.;
- * la soggiacenza della falda;
- * il livello piezometrico;
- * la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.

Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nell'individuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto l'assenza di centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

L'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.

Nell'area investigata dallo studio idrogeologico l'istante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dall'area di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attività di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.

A.2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve garantire la massima funzionalità del pozzo valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare dall'altro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

L'opera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.

Il pozzo deve essere provvisto di:

- * tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;

- * rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;

- * misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.

La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in un'apposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilità tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire l'agevole accesso e la libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.

In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto l'avanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.

Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Elaborati specifici a corredo del progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- * il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;

- * la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;

- * l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione del pozzo;

* la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;

- * la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
- * il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- * le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- * i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- * la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
- * il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
- * il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestre drenanti.

E' richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.

Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sull'utilizzazione prevista e precisamente:

* i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:

- per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;

- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;

- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;

- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;

- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;

* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;

* la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;

* le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;

* i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.

Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione e di collaudo dell'opera devono essere previste le seguenti modalità esecutive:

* campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con l'indicazione della profondità a cui il materiale è stato prelevato, fino all'avvenuto collaudo dell'opera;

* prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico.

Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovrà continuare fino alla chiarificazione dell'acqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dell'emungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.

La portata utilizzata nell'esecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima d'esercizio.

Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.

Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde è richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, conducibilità idraulica, porosità efficace).

I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.

Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

A 1. lo studio idrogeologico, contenente i risultati delle prove di emungimento, per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde;

A 2. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;

A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti;

A. 1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alle caratteristiche di permeabilità, al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dell'acquifero captato; deve inoltre riportare i risultati delle prove di emungimento effettuate.

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.

A. 3 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondità rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrate drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonché il profilo stratigrafico) nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE IV

ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:

- * l'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
 - * l'identificazione geografica ed idrogeologica, quest'ultima contenente almeno le seguenti informazioni:
 - la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
 - la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilità mista);
 - l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
 - la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
 - le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
 - uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
 - definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile);
 - la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'Allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima del quantitativo d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualità dell'acqua stessa;
- * la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;

* i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dall'individuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; l'area da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'emergenza ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

A.2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- * il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- * la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
- * l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione della captazione;
- * la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruita l'opera di captazione (in metri s.l.m.)
- * i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
 - per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
 - per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
 - per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
 - per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
 - per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
- * la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
- * le principali caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
- * l'equipaggiamento dell'opera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

A 1. lo studio idrogeologico, contenente la caratterizzazione idrogeologica ed idrodinamica dell'acquifero alimentante l'emergenza, per i prelievi di acqua sorgiva destinata al consumo umano;

A 2. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;

A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti.

A. 1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alla struttura dell'acquifero che alimenta la sorgente, alla tipologia idrogeologica della sorgente captata, alle probabili aree di alimentazione, alla stima sommaria degli apporti meteorici che esse ricevono nel tempo, alle condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed al modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza; lo studio deve, inoltre, contenere i dati che hanno consentito di definire il regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile).

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.

A. 3 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE V

ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata:

A 1. relazione tecnica;

A 2. corografia;

A 3. planimetria;

A 4. profili longitudinali e trasversali;

A 5. disegni particolareggiati delle principali opere d'arte;

A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione tecnica

La relazione deve fornire la descrizione delle principali opere in progetto e in particolare delle modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale la cui determinazione potrà essere richiesta all'ufficio. Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.

Nel caso in cui siano previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa e dei manufatti preposti al rilascio in alveo.

Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata, numero di turbine e tipo.

Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua nonché il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.

Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nell'alveo o sulle sponde.

Nel caso di impianti per la produzione di energia dovrà essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessità dell'opera.

A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata.

A 1. relazione illustrativa;

A 2. corografia;

A 3. planimetria;

A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua.

A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche

All'istanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

IV. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alle domande di rinnovo deve essere allegata al seguente documentazione:

- A 1. relazione illustrativa;
- A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.
- A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse dell'istante a continuare l'esercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale e descrivere le modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale, se attuato, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della derivazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata.

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalità descritte a proposito di nuove derivazioni:

- * corografia;
- * planimetria;
- * profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
- * disegni particolareggiati delle principali opere d'arte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)

Per le derivazioni che in origine non erano soggette ad obblighi di rilascio in alveo dovrà essere presentato il progetto di adeguamento delle opere di presa per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale la cui determinazione potrà essere richiesta all'ufficio.

Allegato B
(Art. 10, comma 5. Art. 20, comma 2)

SPESE DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
- B 2. la complessità e la durata del procedimento;
- B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
- B 4. il valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua.

B 1. Tipologia e complessità del progetto

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi di portata massima superiori a 1.000 litri al secondo;
- * prelievi di portata massima compresa tra 100 e 1000 litri al secondo, estremi compresi;
- * prelievi di portata massima inferiore a 100 litri al secondo.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * nuove concessioni e varianti sostanziali;
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;

- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
- * varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi da corpo idrico superficiale;
- * prelievi dalla falda freatica o da sorgenti;
- * prelievi dalla falda profonda.

B 4. Valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * uso per produzione di beni e servizi;
- * uso energetico;
- * uso potabile;
- * uso agricolo;
- * altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque entro i limiti di seguito indicati, rivalutabili ogni cinque anni in funzione della variazione del costo della vita:

uso per produzione di beni e servizi

200 - 1.000 euro

uso energetico

100 - 1.000 euro

uso potabile

50 - 500 euro

uso agricolo

50 - 300 euro

altri usi

50 - 200 euro

Nel caso di varianti non sostanziali e di rinnovi gli importi massimi sono ridotti rispettivamente nella misura del 40% e dell'60%.

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata le spese istruttorie non potranno eccedere i 150 euro.

Allegato C
(Art. 16, comma 10)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE FINALE SULLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO

La relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo deve contenere:

C 1. la relazione di regolare esecuzione dei lavori

C 2. le considerazioni idrogeologiche

C 1. Relazione di regolare esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori riferisce sull'andamento generale dei lavori e descrive in modo dettagliato le opere eseguite.

In particolare la relazione descrive:

- * l'attrezzatura impiegata nella perforazione e la natura dei fluidi eventualmente usati;
- * la profondità raggiunta dalla perforazione;
- * la profondità dell'opera di captazione completata;
- * le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- * i diametri nominali iniziale e finale di perforazione;
- * i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- * l'esatta posizione ed il tipo di filtri utilizzati;

* la posizione degli isolamenti con la descrizione del materiale utilizzato (corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze) e della modalità di messa in opera con l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;

* la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata o che si prevede di installare;

* la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

La direzione lavori, in corso d'opera, ha la facoltà di apportare modifiche di lieve entità rispetto al progetto iniziale quando queste sono ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori.

Non è comunque ammessa una variante in corso d'opera che preveda l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.

C 2. Considerazioni idrogeologiche

Il professionista abilitato relaziona in merito all'assetto litostratigrafico ed idrogeologico ed in particolare descrive:

* la stratigrafia dei terreni attraversati;

* le modalità di effettuazione ed i risultati della prova a gradini di portata e, per le captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano e per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde, della prova a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati);

* il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.

Circa lo svolgimento delle prove di emungimento (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) devono essere allegate le seguenti informazioni:

* coordinate U.T.M., quota del piano-campagna e quota bocca pozzo s.l.m. della captazione;

* esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dell'opera di captazione e sulle modalità di allontanamento delle acque captate durante la prova;

* presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano-campagna e bocca pozzo) e caratteristiche di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;

* tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;

* formule di interpretazione e di calcolo adottate;

* risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;

* eventuali valutazioni con prove di laboratorio (granulometria, porosità ecc.);

* nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche chimiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e all'interpretazione dei risultati di misura.

Con la prova di pozzo a gradini di portata deve essere individuata l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico, l'abbassamento specifico, il raggio di influenza del pozzo alla portata richiesta e la trasmissività dell'acquifero.

Con la prova di falda a portata costante deve essere determinata la tipologia idraulica dell'acquifero interessato dalla captazione e la distribuzione dei valori dei parametri idrodinamici che ne governano il comportamento.

Per i pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve inoltre essere allegata alla relazione finale la documentazione contenente il dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.

Per i pozzi diversi da quelli sopraindicati sono valutate le caratteristiche chimiche delle acque prelevate con particolare riferimento ai parametri che potrebbero influire sull'uso previsto; in particolare, per quanto riguarda gli usi connessi all'allevamento del bestiame deve essere verificata l'idoneità dell'acqua secondo la normativa vigente; per gli usi agricoli di tipo irriguo sono indicati i contenuti di nitrati, nitriti e ammoniaca e, ove richiesto, di fitofarmaci.

Allegato D
(Art. 20, comma 2)

DISCIPLINARE TIPO

PARTE I

DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI

N. di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da ¹ in comune di ²
, ad uso ³ richiesta da ⁴
 CF/Partita IVA..... con istanza
 in data

Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua da derivare dal ⁵ in località..... in Comune di codice univoco, è fissata in misura non superiore a litri al secondo (..... in lettere), per una portata media di litri al secondo (..... in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere). ⁶

(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiori all'unità)

La quantità d'acqua complessiva di acqua concessa è fissata in misura non superiore a litri al secondo (... in lettere), per una portata media di litri al secondo (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi (..... in lettere) e litri al secondo medi (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere), dal ⁵ in Comune di, codice univoco

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso ⁷

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ettari di terreno.

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)

Dell'acqua complessivamente derivata:

a) (..... in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso

b) (..... in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso ⁸

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo

(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) ⁹

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal torrente/fiume/canale/lago/ecc. consisteranno in ¹⁰

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto in data, firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5 - DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a chiloWatt($Q \cdot h / 102$) .

(Nel caso di usi diversi dalla produzione di energia per i quali agli effetti del canone si debba considerare la sola quantità d'acqua o la superficie dei terreni irrigati, l'articolo dovrà essere variato sostituendo ai concetti di "dislivello e forza nominale" quelli di "quantità d'acqua" o di "superficie irrigata")

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire le seguenti opere:

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente)

Art. 7 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE

Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri (..... in lettere) sarà eseguito in conformità al progetto di cui all'articolo 4 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'Autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.

(Nel caso di uso irriguo dovrà accennarsi, in luogo del canale di carico, ai canali principali e secondari di irrigazione e si dovranno prescrivere, se necessario, gli interventi di piccola bonifica collegati con l'irrigazione. Tali interventi potranno essere richiesti dalla possibilità di dispersione nei canali della derivazione, come dall'eventuale soprizzo della falda freatica nei territori sottostanti, in relazione anche alla natura dei terreni irrigati.)

Art. 8 - LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO

Il canale/la condotta di restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. si eseguirà in località, Comune di, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di

(In caso di rinnovo la portata da rilasciarsi fino al 31.12.2004. è di litri al secondo e dal 1.1.2005 sarà di litri al secondo)

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il concessionario, entro e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

(In alternativa, ove l'Autorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data, in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA ¹¹

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 19.

Art. 14 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

- a) presentare all'Ufficio il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- b) iniziare i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;

c) condurre a termine i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a);

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omissi i termini di inizio e fine dei lavori).

Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omissa nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio l'effettiva utilizzazione)

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i commi 2 e 3 del presente articolo andranno sostituiti dal seguente:

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dell'articolo 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79)

Art. 18 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro (..... in lettere) relativo al periodo- 31 dicembre mediante versamento(citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale)

Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto canone sarà di euro (..... in lettere) in ragione di euro per (chiloWatt o litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per conguaglio delle spese di procedimento;
- d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al....., corrispondenti a euro (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro per....., come da quietanza n. in data, (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria).

Art. 20 - SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)

La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa ¹² situate nel bacino imbrifero montano, delimitato con il decreto ministeriale n..... del

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro (..... in lettere) relativo al periodo- 31 dicembre in ragione di euro..... per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto sovracanone sarà di euro (..... in lettere).

Art. 21 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt)

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di; e i Comuni di;;

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale di, il sovracanone annuo pari a euro (..... in lettere) relativo al periodo- 31 dicembre in ragione di euro per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto sovracanone sarà di euro..... (..... in lettere).

Art. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di , Via , n.

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 24 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a:;;;

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

-
- 1 nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati
 - 2 in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati
 - 3 elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
 - 4 inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
 - 5 tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale
 - 6 da non indicare in caso di uso idroelettrico
 - 7 indicare l'uso effettivo dell'acqua
 - 8 da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione compreso l'uso agricolo a bocca tassata
 - 9 ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria
 - 10 descrivere le opere
 - 11 nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente
 - 12 anche nel caso in cui sia soltanto il massimo rigurgito a monte determinato dalle opere di presa a ricadere nel bacino imbrifero montano

PARTE II

DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
ESTRATTE MEDIANTE POZZO

N. di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da ¹³ ubicato/i nel Comune di ¹⁴
....., ad uso ¹⁵ richiesta da ¹⁶
..... CF/Partita IVA..... con istanza in data

Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località in Comune di, codice univoco, è fissata in litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere).

(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore all'unità)

La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere), derivabili dal pozzo ubicato in Comune di, codice univoco

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso ¹⁷

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ettari di terreno.

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)

Dell'acqua complessivamente derivata:

..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso

..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso¹⁸

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo

(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri (..... in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a ¹⁹ millimetri, dotata di n. filtri del tipo compresi rispettivamente tra ²⁰ - metri e cementazione con ²¹ realizzata tra - metri, dotato di pompa ²²

La testa del pozzo è collocata a metri..... (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.

(In caso di un numero di pozzi superiore all'unità)

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

pozzo n. - codice univoco - di profondità pari a metri (..... in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a millimetri, dotata di n. filtri del tipo compresi rispettivamente tra - metri e cementazione con realizzata tra - metri, dotato di pompa La testa del pozzo è collocata a metri (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

Art. 5 - MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO

(Per i soggetti obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) ²³

Ai sensi di legge, il concessionario dovrà installare entro il gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(Per i soggetti non obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati)

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente)

Art. 6 - LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE

Dopo l'uso le acque sono convogliate nel ²⁴ in località, Comune di, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità pubblica e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

Art. 9- VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 10 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;

b) condurre a termine i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omissi i termini di inizio e fine dei lavori)

Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia all'ufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

Entro mesi dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omissa nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

Art. 13 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro (..... in lettere) relativo al periodo - 31 dicembre mediante versamento(citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale)

Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto canone sarà di euro (..... in lettere) in ragione di euro per (litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Art. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per conguaglio delle spese di procedimento;
- d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al, corrispondenti a euro (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro per....., come da quietanza n. in data (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)

Art. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di, Via, n.

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 17 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a:;;

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

13 nel caso di più punti di captazione indicare il numero di pozzi

14 in presenza di più punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare tutti i Comuni interessati

15 elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione

16 inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

17 indicare l'uso effettivo dell'acqua

18 da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione

19 nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi

20 riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna; da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi

21 materiale utilizzato per la cementazione

22 descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza

23 captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi

24 indicare il corpo idrico recettore

ALLEGATO E
(Art. 33, commi 1 e 3)

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO

I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE

Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dell'utenza il titolare della derivazione è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dall'autorità concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.

Il progetto si intende approvato se l'autorità concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione statale disponga l'acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovrà effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.

Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse all'Amministrazione statale.

La restituzione della cauzione è subordinata all'accertamento dell'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità concedente.

II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI

I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità concedente.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'ufficio.

Motivatamente l'autorità concedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera secondo le modalità di cui al successivo punto E 2.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falde. Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.

Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:

- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiaccia necessaria;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dell'opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito indicato.

La boiaccia deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestata dal professionista incaricato.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

ALLEGATO F
(Art. 37, comma 2)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI USI

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla seguente tabella di equiparazione degli usi:

Usi di cui all'articolo 3 del presente regolamento	Usi di cui all'articolo 18 della legge 36/1994
Agricolo: irrigazione	Irriguo
antibrina	Irriguo
abbeveraggio bestiame per volumi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi/anno	Irriguo
altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola	Irriguo
Civile: lavaggio strade e superfici impermeabilizzate	Igienico
spurgo fognature	Igienico
irrigazione di aree verdi pubbliche	Irrigazione di aree a verde pubblico
scorte antincendio	Igienico
altri usi non riconducibili alle altre categorie previste	Igienico
Domestico di acque superficiali	Igienico
Energetico: produzione di energia elettrica	Idroelettrico
produzione di forza motrice	Idroelettrico
Lavaggio di inerti	Industriale
Piscicolo	Piscicolo
Potabile: approvvigionamento idrico alle persone	consumo umano
Produzione beni e servizi: usi direttamente connessi con il processo produttivo	Industriale
usi di raffreddamento	Industriale
usi direttamente connessi alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano	Industriale
usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio	Industriale
attrezzature sportive e ricreative	Irrigazione di attrezzature sportive
innervamento artificiale	Igienico
Riqualificazione dell'energia	Igienico
Zootecnico	Igienico

Regolamento regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 31 luglio 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 11/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 - 10224 del 1° agosto 2003;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 10 (ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA).

Art. 1

(Destinatari)

1. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.

2. Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza della famiglia la sua residenza anagrafica.

3. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a euro 30.400,00, calcolato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull'indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00.

4. Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 20 giugno 2003, n.10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria saranno utilizzate secondo le indicazioni della Giunta regionale.

5. La domanda di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.

6. Il richiedente correda la domanda con l'attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 2

(Spese scolastiche ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera d), della l.r. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell'anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.

2. Sono escluse dal novero delle spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari.

3. Sono altresì escluse tutte le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.

4. Ai sensi del comma 3 della l.r. 10/2003 sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

5. Le spese di cui ai commi precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell'alunno contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate all'intero più vicino.

6. L'amministrazione regionale si riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa ammissibili.

7. L'amministrazione regionale, inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

Art. 3

(Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale)

1. L'indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti.

Numero componenti nucleo familiare	Coefficienti
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35.

2. L'indicatore della situazione reddituale deve essere arrotondato all'intero più vicino.

Art. 4

(Formulazione della graduatoria per l'erogazione del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. La graduatoria ai fini dell'assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00, viene composta in ordine decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, determinata secondo quanto indicato nell'articolo 2, per l'indicatore della situazione reddituale determinato ai sensi dell'articolo 3.

2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

- a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;
- b) euro 2.200,00 per le scuole medie;
- c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

Art. 5

(Determinazione dell'importo del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere b) e c), della l.r. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l'importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.

Indicatore della situazione reddituale	Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile	Contributo massimo erogabile per figlio		
		Scuola elementare	Scuola media	Scuola Superiore
Minore uguale a Euro 7.600,00	75%	1.125,00	1.650,00	1.875,00
Minore uguale a Euro 10.000,00	70%	1.050,00	1.540,00	1.750,00
Minore uguale a Euro 20.000,00	60%	900,00	1.320,00	1.500,00
Minore uguale a Euro 30.400,00	50%	750,00	1.100,00	1.250,00

2. Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

3. In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a euro 25,00.

Art. 6

(Monitoraggio dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa)

1. L'amministrazione regionale attua tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa.

2. Il direttore della competente struttura della Regione Piemonte coordina e verifica periodicamente tale attività avvalendosi di esperti del settore.

Art. 7

(Ulteriori modalità di attuazione)

1. Le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di corresponsione, sono determinate con provvedimento del direttore della competente struttura della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1 agosto 2003

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 agosto 2003 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visto il regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-10719 del 20 ottobre 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)”.

Art. 1.

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2004.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: “ entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 ottobre 2003.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 ottobre 2003 (ndr)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.4** Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
- 5.5** Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
- 5.6** Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
- 5.7** Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
- 8.5** Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9** Direzione BILANCI E FINANZE
- 9.1** Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.